

RESOCONTO STENOGRAFICO

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	2779	l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei perzi medi europei di tali prodotti (<i>approvato dal Senato</i>) (1606);	
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente):		Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1452);	
S. 4. — «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1986» (<i>approvato dal Senato</i>) (1605);		Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1508).	
S. 5. — «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1987» (<i>approvato dal Senato</i>) (1589).	2779		
Disegni di legge (Discussione e approvazione):			
S. 416. — Delega al Governo per			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

PAG.	PAG.
PRESIDENTE 2782, 2784, 2785, 2786, 2788, 2789, 2790, 2791	Proposte di legge:
BERTUZZI ALBERTO (<i>Misto</i>) 2788	(Annunzio) 2779
BRUNO ANTONIO (<i>PSDI</i>) 2784	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 2856
MASSANO MASSIMO (<i>MSI-DN</i>) 2785	Proposta di legge costituzionale:
MEROLLI CARLO, <i>Sottosegretario di</i> <i>Stato per le finanze</i> 2784, 2788	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 2856
PASCOLAT RENZO (<i>PCI</i>) 2786	Interrogazioni, interpellanze e mo- zione:
RAVASIO RENATO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> . 2782, 2788	(Annunzio) 2917
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per le finanze</i> 2790, 2791	Petizione:
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):	(Annunzio) 2781
Conversione in legge, con modifica- zioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1443).	Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 12-16 ottobre 1987:
PRESIDENTE 2791, 2792, 2793, 2807, 2811, 2814, 2817, 2820, 2825, 2834, 2837, 2839, 2842, 2843, 2850, 2854, 2856, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2867, 2872, 2873, 2874, 2879, 2880, 2881, 2882, 2887, 2888, 2889, 2894, 2895, 2896, 2897, 2902	PRESIDENTE 2781
ALBORGHETTI GUIDO (<i>PCI</i>) 2896	Convalida di deputati:
BARBIERI SILVIA (<i>PCI</i>) 2862, 2887	PRESIDENTE 2780
BELLOCCHIO ANTONIO (<i>PCI</i>) 2872, 2894	Corte costituzionale:
BORDON WILLER (<i>PCI</i>) 2802	(Annunzio di sentenze) 2857
CARRUS NINO (<i>DC</i>), <i>Relatore per la V</i> <i>Commissione</i> 2861	Dichiarazioni di voto e votazione se- grete del disegno di legge:
CIPRIANI LUIGI (<i>DP</i>) 2809	Conversione in legge, con modifica-
DIGNANI GRIMALDI VANDA (<i>PCI</i>) 2894	zioni, del decreto-legge 31 agosto
GEREMICCA ANDREA (<i>PCI</i>) 2842	1987, n. 364, recante misure urgenti
GITTI TARCISIO, <i>Sottosegretario di Stato</i> <i>per il tesoro</i> 2859, 2860, 2861, 2889, 2895	per il rifinanziamento delle inizia-
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA (<i>PCI</i>) . . 2879	tive di risparmio energetico di cui
MACCIOTTA GIORGIO (<i>PCI</i>) 2792	alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e
MALVESTIO PIERGIOVANNI, <i>Sottosegre-</i> <i>tario di Stato per le finanze</i> 2860	del programma generale di meta-
MASINI NADIA (<i>PCI</i>) 2835	nizzazione del Mezzogiorno di cui
MATTIOLI GIANNI (<i>Verde</i>) 2897	all'articolo 11 della legge 28 no-
PACETTI MASSIMO (<i>PCI</i>) 2833	vembre 1980, n. 784 (1451).
PATRIA RENZO (<i>DC</i>), <i>Relatore per la VI</i> <i>Commissione</i> 2858, 2860, 2861, 2867, 2896	PRESIDENTE 2908, 2909, 2910, 2911
PICCHETTI SANTINO (<i>PCI</i>) 2849	DE JULIO SERGIO (<i>Sin. Ind.</i>) 2910
PIRO FRANCO (<i>PSI</i>) 2895, 2896	MATTIOLI GIANNI (<i>Verde</i>) 2909
RUTELLI FRANCESCO (<i>FE</i>) 2902	MONTESORO GIANNI (<i>PCI</i>) 2910
SERRA GIANNA (<i>PCI</i>) 2838, 2880	TAMINO GIANNI (<i>DP</i>) 2908
SOLAROLI BRUNO (<i>PCI</i>) 2811, 2816, 2824, 2852, 2853, 2889	Giunta per il regolamento:
TADDEI MARIA (<i>PCI</i>) 2820, 2856, 2881	(Sostituzione di componenti) 2780
TAMINO GIANNI (<i>DP</i>) 2896	Proposta d'inchiesta parlamentare:
	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 2780
	Sui lavori della Camera:
	PRESIDENTE 2916
	RUSSO FRANCO (<i>DP</i>) 2916
	VESCE EMILIO (<i>FE</i>) 2916

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

	PAG.		PAG.
Votazione segreta dei disegni di legge:		cante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1508).	
S. 416. — Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti (<i>approvato dal Senato</i>) (1606);		PRESIDENTE	2902, 2903
Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1452);		ALBORGHETTI GUIDO (<i>PCI</i>)	2902, 2903
Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, re-		Votazioni segrete 2862, 2867, 2873, 2874, 2880, 2881, 2882, 2888, 2889, 2896, 2897	
		Ordine del giorno della seduta di domani	2917
		Ritiro di un documento di sindacato ispettivo	2917
		Trasformazione di documenti di sindacato ispettivo	2917

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

La seduta comincia alle 15,30.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 5 ottobre 1987.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Baghino, Canne-longa, Dutto, Ghinami, Gorgoni, Grippo, Lamorte, Lucchesi, Paoli, Poti, Ridi, Rodotà, Ronzani e Sanguineti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 6 ottobre 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COLONI ed altri: «Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, concernenti la tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati» (1615);

RUTELLI ed altri: «Indizione di un referendum consultivo sugli Stati Uniti d'Europa e sull'attribuzione al Parlamento europeo eletto nel 1989 di un mandato per la predisposizione di un progetto di trattato per gli Stati Uniti d'Europa» (1616).

In data odierna sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LA VALLE ed altri: «Concorso internazionale per la conversione della base militare di Comiso, dopo la rimozione dei missili nucleari ivi installati» (1617);

AULETA ed altri: «Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» (1618).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione dei disegni di legge recanti il rendiconto generale dello Stato per il 1986 e l'assestamento del bilancio dello Stato per il 1987 a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere della I, della II, della III, della IV, della VI, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione:

S. 4. — «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

finanziario 1986» (*approvato dal Senato*) (1605);

S. 5. — «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1987» (*approvato dal Senato*) (1589).

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 119 del regolamento i termini per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, a mercoledì 14 ottobre ed a mercoledì 21 ottobre.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente:

CASTAGNOLA ed altri: «Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sui "fondi neri" dell'IRI e delle consociate Italstrade e SCAI» (doc. XXII, n. 8) (*con parere della I, della II e della V Commissione*).

Resta inteso che alla suddetta proposta di inchiesta parlamentare si estende la dichiarazione di urgenza, deliberata dall'Assemblea nella seduta del 6 agosto 1987 relativamente al doc. XXII, n. 2, ed al doc. XXII, n. 4, vertenti su identica materia. Analoga estensione vale per la sottoindicata proposta di inchiesta parlamentare, già deferita alla X Commissione (Attività produttive), in sede referente, nella seduta del 22 settembre 1987:

CIPRIANI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui "fondi neri" dell'IRI e delle società consociate» (doc. XXII, n. 11).

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide.

Collegio XVII (Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno)

Angeloni Rodano Luana - Ciaffi Adriano - Dignani Grimaldi Vanda - Forlani Arnaldo - Foschi Franco - Menziotti Pietro Paolo - Merloni Francesco - Pacetti Massimo - Rinaldi Luigi - Silvestri Giuliano - Stefanini Marcello - Testa Enrico - Tiraboschi Angelo.

Collegio XVIII (Perugia-Terni-Rieti)

Cellini Giuliano - Ingrao Pietro - Levi Baldini Natalia (Natalia Ginzburg) - Lorenzetti Pasquale Maria Rita - Malfatti Franco Maria - Marri Germano - Micheli Filippo - Provantini Alberto - Radi Luciano.

Collegio XXVII (Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria)

Bassolino Antonio - Battaglia Pietro - Biafora Pasqualino - Bruno Paolo - Chiriano Rosario - Ciconte Vincenzo - De Julio Sergio - Lavorato Giuseppe - Loiero Agazio - Mancini Giacomo - Misasi Riccardo - Mundo Antonio - Napoli Vito - Nucci Mauro Anna Maria - Principe Sandro - Pujia Carmelo - Rodotà Stefano - Samà Francesco - Tassone Mario - Valensise Raffaele - Zavettieri Saverio.

Do atto alla Giunta di queste comunicazioni, e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Sostituzione di componenti della Giunta per il regolamento.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per il regolamento i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

deputati Adriano Ciaffi e Antonio Del Pennino in sostituzione, rispettivamente, dei deputati Tarcisio Gitti e Adolfo Battaglia.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 12 al 16 ottobre 1987.

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi nel pomeriggio di ieri con l'intervento del rappresentante del Governo, ha approvato all'unanimità, ai sensi del comma secondo dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 12-16 ottobre 1987:

Lunedì 12 ottobre (pomeridiana).

Interpellanze e interrogazioni.

Martedì 13 ottobre.

Discussione sulle linee generali della proposta di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (38).

Mercoledì 14 ottobre (pomeridiana) e giovedì 15 ottobre (antimeridiana e pomeridiana).

Interrogazioni *ex* articolo 135-bis del regolamento.

Seguito dell'esame e votazione finale della proposta di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (38).

Eventuale seguito dell'esame e votazione finale (se non conclusi nella settimana precedente) del disegno di legge n. 1606 (*approvato dal Senato*), di delega sulle imposte sui prodotti petroliferi, e dei disegni di legge di conversione n. 1452 e n. 1508, sulla stessa materia (*da inviare al Senato — scadenza 2 e 18 novembre*).

Eventuale seguito dell'esame e votazione finale (se non conclusi nella settimana precedente) dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge:

n. 355 del 1987, sui rinnovi contrattuali del pubblico impiego (*da inviare al Senato — scadenza 28 ottobre*) (1440);

n. 382 del 1987, sul ripiano dei bilanci delle USL (*da inviare al Senato — scadenza 18 novembre*) (1507).

Venerdì 16 ottobre

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 379 del 1987, sul trattamento economico del personale militare (*da inviare al Senato — scadenza 16 novembre*) (1496).

Se nella settimana precedente verrà conclusa la trattazione di uno o più dei disegni di legge suindicati, in luogo di essi verranno iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge di conversione n. 1461 (musei), n. 1497 (Roma) e n. 1458 (condono edilizio).

Il suddetto calendario sarà stampato e distribuito.

Annunzio di una petizione.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto della petizione pervenuta alla Presidenza.

MICHL EBNER, *Segretario*, legge:

Salvatore Margiotta, da Boscoreale (Napoli) e numerosi altri cittadini di varie località rappresentano la comune necessità che l'insegnamento della religione cattolica sia considerata curricolare e sia collocato nel normale orario scolastico e che venga garantita la piena dignità professionale ai docenti di religione (21).

PRESIDENTE. La petizione testé letta sarà trasmessa alla competente Commissione.

Discussione congiunta dei disegni di legge: S. 416. — Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi

con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti (approvato dal Senato) (1606); Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1452); Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (1508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti; e dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi; Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Se la Camera lo consente, la discussione sulle linee generali di questi disegni di legge avverrà congiuntamente.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro pertanto aperta la discussione congiunta sulle linee generali.

Ricordo che la Camera, nella seduta del 1° ottobre 1987, ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per la adozione dei decreti-legge nn. 365 e 383 del 1987, di cui ai disegni di legge nn. 1452 e 1508.

Ricordo altresì che nella seduta del 1° ottobre 1987 ed in quella di ieri la Commissione finanze è stata autorizzata a riferire oralmente sui disegni di legge nn. 1606, 1452 e 1508.

Il relatore, onorevole Ravasio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RENATO RAVASIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il primo disegno di legge al nostro esame, che reca il n. 1606, ripropone la delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

Nella precedente legislatura, il Parlamento, su sollecitazione della Commissione finanze e tesoro della Camera, aveva conferito al Governo analoga delega con scadenza 30 giugno 1987.

Con tale delega si intendeva perseguire l'obiettivo di dare stabilità ai prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, evitando però una continua decretazione d'urgenza che seguisse le altrettanto continue oscillazioni del prezzo industriale.

Rispetto alla legge-delega 25 marzo 1986, n. 73, il Governo ha proposto una modifica dei principi e dei criteri direttivi relativi alla determinazione dell'imposta sugli oli da gas, in quanto il diverso andamento del prezzo del gasolio per autotrazione, rispetto a quello per riscaldamento, non ha consentito in passato di realizzare l'obiettivo della stabilità dei prezzi al consumo dei due prodotti in parola.

Si propone ora di far riferimento, ai fini della modifica dell'imposta, alla sola variazione dei prezzi medi europei del gasolio per autotrazione, anziché alla variazione congiunta, dello stesso segno, dei prezzi del gasolio per autotrazione e per riscaldamento.

Il Senato ha modificato l'articolo 1 con l'inserimento di un nuovo comma, che subordina l'emanazione dei decreti di riduzione dell'imposta alla disponibilità di risorse finanziarie provenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposta.

Ritengo corretta e doverosa tale modifica, in quanto l'andamento di mercato dei prezzi dei prodotti petroliferi si presenta diverso rispetto al periodo in cui il

Parlamento approvò la precedente legge-delega. Allora si poneva il problema di fiscalizzare parte della riduzione dei prezzi del petrolio, per l'effetto combinato dell'eccesso di offerta, rispetto alla domanda, e della diminuzione del costo del dollaro. Oggi la situazione è più fluida, anche se, debbo sottolinearlo, pure in questo periodo il Governo ha dovuto aumentare l'imposta di fabbricazione per stabilizzare il prezzo, così come potremo constatare esaminando subito dopo i disegni di legge di conversione dei decreti nn. 365 e 383.

In Commissione sono state manifestate perplessità sulla formulazione della modifica approvata dal Senato, su proposta del Governo, in quanto essa non garantirebbe l'uso esclusivo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'imposta di fabbricazione per l'evenienza contraria, in presenza cioè della diminuzione dell'imposta a seguito dell'aumento dei prezzi medi europei dei prodotti petroliferi.

Allo scopo di non ritardare l'iter di approvazione del disegno di legge in esame, in Commissione (primo firmatario il collega Visco) è stato predisposto, in merito a questo problema, un ordine del giorno, che ha incontrato l'adesione del Governo. È stata valutata positivamente la temporaneità del provvedimento (scadenza il 31 dicembre 1988), in considerazione dell'esigenza, espressa ripetutamente in passato dalla Commissione finanze, di rivedere l'intera normativa in materia anche alla luce delle direttive CEE.

Per le considerazioni svolte, su mandato conforme della Commissione finanze e tesoro, esprimo parere favorevole alla approvazione del provvedimento in esame.

I disegni di legge di conversione nn. 1452 e 1508) sono strettamente legati al disegno di legge precedentemente illustrato. Fissato l'obiettivo di dare stabilità ai prezzi al consumo dei prodotti petroliferi, il Governo, essendo scaduta la legge-delega 25 marzo 1986, n. 73, si è trovato nella necessità di aumentare con decreto-legge l'imposta di fabbricazione e la cor-

rispondente sovrimposta di confine sulla benzina e su altri prodotti petroliferi, con l'intendimento di assorbire la diminuzione dei prezzi medi europei di detti prodotti.

Il Governo ha, inoltre, ritenuto opportuno aggiornare il prezzo di riferimento di alcuni prodotti petroliferi. La benzina super è passata, così, dalle iniziali lire 1280 il litro a lire 1350 il litro; il prezzo della benzina normale è passato invece da 1230 a 1300 lire il litro. L'aumento medio è all'incirca del 5,5 per cento, del tutto in linea con il tasso di inflazione programmato.

Poiché nel frattempo sono intervenute variazioni in diminuzione dei prezzi medi europei, entrambi i decreti al nostro esame prevedono aumenti dell'imposta di fabbricazione. L'imposta sulla benzina aumenta di 8,04 lire il litro con il primo decreto, e di 7,57 lire il litro con il secondo decreto. Analoghi aumenti vengono disposti per le benzine speciali diverse dall'acquaragia minerale e per il petrolio diverso dal lampante.

Come per il passato, l'aliquota agevolata prevista per il prodotto destinato all'amministrazione della difesa viene aumentata in misura tale da mantenere invariata la proporzione, sempre esistita, tra l'imposizione normale e quella ridotta (un decimo). L'imposta di fabbricazione sul gasolio aumenta complessivamente di 1.862 lire per ettolitro, passando da 27.934 a 29.016 lire per ettolitro nel primo decreto, e da 29.016 a 29.796 lire per ettolitro nel secondo decreto.

Sono del pari aumentate le aliquote di imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali (semifluidi e fluidissimi), trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio.

Le maggiori entrate ammontano complessivamente a 791 miliardi di lire l'anno, e a 248 miliardi di lire per il 1987, a consumi invariati. Detti importi sono ascrivibili al primo decreto per 444 miliardi di lire l'anno, e per 148 miliardi di lire per l'esercizio in corso.

Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi circa la durata della validità

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

degli aumenti concernenti l'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (come elencati dai decreti-legge n. 365 e n. 383), in considerazione dei tempi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* delle rispettive leggi di conversione, la Commissione ha ritenuto opportuno emendare il decreto-legge n. 365 del 1987 nel seguente modo: «L'alinea del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 365 del 1987 è sostituito dal seguente alinea: A decorrere dal 3 settembre 1987 e fino al 18 settembre 1987». Si tratta di un emendamento che è stato presentato poc'anzi.

Su conforme mandato della Commissione finanze e tesoro, invito la Camera ad approvare i provvedimenti al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CARLO MEROLLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riserva di intervenire in replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Antonio Bruno. Ne ha facoltà.

ANTONIO BRUNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il rinnovo della delega al Governo in materia di prezzi petroliferi risponde obiettivamente a criteri di rapidità di intervento che vanno riconosciuti ed apprezzati. È anche vero che in passato questo strumento si è dimostrato efficace, in quanto ha consentito di mantenere una stabilità di prezzi che ha avuto riflessi positivi nella lotta per il controllo dell'inflazione.

Il principio, quindi, merita l'assenso totale, ma accanto al principio, che mi pare non possa essere messo in discussione, c'è da considerare il momento successivo, cioè quello della sua applicazione concreta. In pratica, la precedente esperienza del regime messo in atto dalla legge n. 73, che ha delegato al Governo le disposizioni per l'aumento o la riduzione dell'imposta sui prodotti petroliferi, ha dimostrato che

questo sistema ha accusato qualche sfasatura nel momento di applicazione, per quanto concerne il gasolio.

Ben venga, dunque, la modifica proposta dall'attuale strumento, ma a condizione che essa corrisponda alle intenzioni, cosa che è da verificare.

Nel comparto petrolifero, infatti, i governi di tutte le epoche hanno spesso manovrato (diciamo così) per la necessità di casi urgenti. È un criterio che in linea di massima non mi pare equo, anche se è comprensibile il ricorso ad esso, tenendo conto dei motivi ispiratori e della realizzazione, pressoché immediata, dell'obiettivo che il Governo si pone, cioè quello dei maggiori introiti a tempi brevi.

Questo criterio, però, finisce per penalizzare sempre una categoria, che è quella delle cosiddette quattro ruote (ma bisogna comprendere in essa tutti i detentori di veicoli a motore).

È vero, a monte c'è la necessità di realizzare subito, o almeno in tempi molto brevi, gli aumenti di gettito indispensabili. Questo, ovviamente, non può essere dimenticato; sarebbe però opportuno che questo Governo, a differenza di quelli che lo hanno preceduto, facesse uno sforzo di fantasia e trovasse altri cespiti di entrata senza dover scaricare sempre su una sola categoria certe necessità di cassa.

È per un principio di equità che raccomandiamo al Governo di fare uno sforzo in questo senso, perché le lamentele che in queste circostanze si levano dal settore automobilistico non mi sembrano motivate. Certamente non è facile, ma sarebbe, se non altro, opportuno provarci.

Vi è poi un'altra considerazione da fare, assunto per certo che la delega al Governo è stata un mezzo per contenere l'inflazione attraverso la stabilità del prezzo dei prodotti petroliferi e della benzina in particolare. Se questo è vero — e ritengo che lo sia — il recente aumento dell'imposta sui prodotti petroliferi finirà, inevitabilmente, per far lievitare l'inflazione in considerazione delle particolarità del sistema mercantile italiano. Si pensi, ad esempio, all'ingente movimento di merci su strada.

Per queste ragioni, lo strumento che affidiamo nelle mani del Governo mi pare uno strumento molto delicato, che va usato calcolando gli effetti indotti non meno di quelli immediati. Non vorremmo, cioè, che i benefici a tempi brevi facessero perdere di vista le conseguenze a medio termine, come l'incidenza sul livello inflazionistico. Non sarebbe, in altri termini, un buon affare aumentare gli introiti e far lievitare nel contempo l'inflazione. Sarebbe come pagare interessi esosi da qui a sei mesi o ad un anno.

Pur riconoscendo le esigenze di fondo, che per altro motivano l'assenso del gruppo socialdemocratico al provvedimento, chiediamo che lo strumento che affidiamo al Governo sia impiegato con la prudenza necessaria, tenendo presenti tutte le implicazioni che l'impiego stesso comporta, dal momento che la lotta all'inflazione deve essere uno dei motivi portanti dell'azione di questo e di qualsiasi buon Governo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Massano. Ne ha facoltà.

MASSIMO MASSANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto occorre rilevare, in merito alla riproposizione del disegno di legge di delega concernente l'emanazione di norme riferite alle imposte e sovraimposte sui prodotti petroliferi, come sia illogica — almeno a nostro avviso — un'imposizione fiscale commisurata ad un'aliquota di circa l'80 per cento sul prezzo finale al consumo, anche se preferiremmo rinviare il giudizio su tale illogicità e sul mantenimento di tale aliquota ad un discorso di carattere più generale riferito all'analisi sulle politiche finanziarie e di bilancio del Governo.

La manovra nasceva con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi e, quindi, di contenere il tasso di inflazione, senza ricorrere continuamente alla decretazione d'urgenza. L'efficacia di tale provvedimento, cioè della delega, si è concretizzata in qualche modesto risultato solo per il prezzo della

benzina, mentre l'obiettivo è stato fallito per i prezzi del gasolio, pur considerando le influenze del mercato che sono di difficile controllo.

Nella Commissione finanze della Camera ed al Senato il nostro gruppo ha già avuto modo di contestare la mancanza dei criteri — successivamente introdotti da un emendamento del Governo — in forza dei quali ora si prevede che ogni eventuale riduzione di imposta deve riferirsi ad una copertura assicurata al bilancio dello Stato da precedenti maggiori entrate, ottenute appunto attraverso aumenti di imposizione.

Successivamente, abbiamo rilevato che occorrevano determinate assicurazioni attorno a tre principali problemi: la prima per evitare che le maggiori entrate fossero utilizzate per coprire oneri non connessi all'esercizio della delega (quindi una potestà che non riteniamo assolutamente delegabile al Governo in quanto di pertinenza del Parlamento); la seconda riferita alla possibilità di permettere un controllo di tipo contabile e politico sull'ottemperanza dei criteri che garantiscono la copertura di eventuali riduzioni delle entrate; la terza, infine, finalizzata a garantire che la manovra di cui discutiamo non superi, attraverso compensazioni, la competenza di ciascun esercizio finanziario.

Questa mattina, presso la Commissione è stato formulato un ordine del giorno, che il relatore ha dichiarato sarebbe stato accettato dal Governo, recante anche la firma del rappresentante del gruppo del Movimento sociale italiano. Tale ordine del giorno richiama la necessità di evidenziare, in un apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, l'entità delle variazioni delle entrate provenienti dai decreti che aumentano o riducono i prezzi dei prodotti petroliferi.

In funzione di tale approvazione, e ribadendo comunque il giudizio critico su un discorso più generale di politica di bilancio e di politica finanziaria, il nostro gruppo è disponibile a rivedere l'atteggiamento assunto al Senato, esprimendo un voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pascolat. Ne ha facoltà.

RENZO PASCOLAT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'unificazione da lei proposta ed accettata del dibattito sui tre provvedimenti oggi in esame, forse rende più semplice la discussione in Assemblea; pertanto, anch'io seguirò l'esempio dei colleghi e parlerò su tutti e tre i disegni di legge.

Stamani, la Commissione finanze della Camera, come ricordava il relatore, onorevole Ravasio, ha esaminato il disegno di legge n. 1606, recante disposizioni per la delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.

In quella sede, sono state svolte alcune considerazioni sul merito del provvedimento che, come è noto, ripristina la delega al Governo su tali materie scaduta lo scorso 30 giugno, conformemente con l'articolo 76 della Costituzione.

Come è emerso dal dibattito al Senato, la prima considerazione da noi formulata è che si potrebbe introdurre un meccanismo di salvaguardia delle entrate, considerando che queste variano secondo il grado di oscillazione dei prezzi medi europei; si tratterebbe, in sostanza, di introdurre un meccanismo di salvaguardia in grado di garantire la copertura finanziaria.

La seconda osservazione tendeva a sottolineare la necessità di evidenziare, in un apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, l'entità delle maggiori o minori entrate derivanti dai decreti di aumento o riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

In tal senso, come è stato ricordato anche dal relatore e da altri colleghi, l'onorevole Visco ha presentato in Commissione un ordine del giorno specifico, che credo debba essere consegnato alla Presidenza e sottoposto all'attenzione del Governo, che sostanzialmente si rifà all'esigenza da noi evidenziata. Come già

abbiamo affermato in Commissione, noi ci auguriamo che tale ordine del giorno possa essere accettato dal Governo.

Nel corso del dibattito in Commissione sui disegni di legge di conversione dei decreti-legge 2 settembre 1987, n. 365, e 19 settembre 1987, n. 383, abbiamo già avuto modo di chiarire la nostra posizione sia sul piano della sostanza politica, sia sul merito delle materie sottoposte alla nostra approvazione, tenuto conto che tali provvedimenti non rappresentano soltanto la conseguenza dell'adeguamento della sovrimposta ai prezzi medi europei, ma costituiscono anche la derivazione del decreto congiunturale del 27 agosto; a tale riguardo basta effettuare un confronto comparato.

In effetti, guardando alle cifre in aumento dei vari decreti (per brevità i singoli punti *a*) di ogni provvedimento), possiamo constatare che c'è un adeguamento delle aliquote alle variazioni dei prezzi medi europei, che tuttavia rientra nella manovra fiscale del 27 agosto scorso. Dico questo solo per chiarire il tipo di rapporto esistente tra i vari decreti e come premessa per un giudizio che esprimerò tra breve.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la portata dei decreti-legge di cui si chiede la conversione è, come sappiamo, limitata ad un adeguamento della sovrimposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine e sui prodotti petroliferi assoggettati allo stesso trattamento fiscale, corrispondente alla diminuzione dei prezzi medi europei. Potremmo perciò assentire senza muovere alcune obiezione, come mi pare sia avvenuto in passato per tali normative; potremmo assentire anche perché la diminuzione dei prezzi medi europei impone un adeguamento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione. Per noi, tra l'altro, è importante comprendere, dal lato degli effetti contabili, la portata dell'adeguamento delle aliquote, nel senso di considerare le somme in entrata di cui ai due decreti, anche perché, signor Presidente, i decreti in discussione garantiscono un gettito, su base annua, rispet-

tivamente di 347 e 444 miliardi, a prescindere dal gettito previsto con le misure del decreto del 27 agosto.

Si pone allora un problema in relazione alla stessa delega da conferire al Governo. In sostanza, come abbiamo già sostenuto con l'ordine del giorno Visco, al momento della conferma della delega al Governo per la fiscalizzazione della variazione dei prezzi dei prodotti petroliferi si pone il problema di dare evidenza, in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, alle maggiori o minori entrate derivanti dai decreti che aumentano o riducono l'imposta sui prodotti petroliferi. È un problema, lo ripeto, che si pone in rapporto alla rispondenza della delega ai principi stabiliti dall'articolo 76 della Costituzione, nonché in ordine ad una questione di merito, che attiene alla formazione del bilancio dello Stato. Ci auguriamo che in occasione della votazione della legge finanziaria e del bilancio di previsione tale problema possa essere risolto nel modo indicato dalla Commissione nello specifico ordine del giorno di cui ho fatto menzione.

Se, come dicevo, potrebbe esserci una posizione di assenso rispetto ai due decreti, del pari dobbiamo segnalare, in coerenza con l'atteggiamento assunto in Commissione, il seguente problema: i due decreti contengono un adeguamento delle aliquote ai prezzi europei, ma su una base che è stata fissata, come già ricordavo, nel decreto del 27 agosto 1987 con il quale, come sapete, non siamo d'accordo.

Il problema allora diventa politico. Si può obiettare che oggi noi discutiamo due provvedimenti che comunque sono separati dalla manovra congiunturale di agosto; ciò può essere vero, ma solo in minima parte, poiché in ogni caso questi due provvedimenti adeguano le aliquote ai prezzi europei su una base fissata con il decreto del 27 agosto scorso. Ciò pone al nostro gruppo, come dicevo, un problema di coerenza politica: non su un piano astratto e formale, ma rispetto ad una manovra del Governo che abbiamo giudicato negativamente, perché insufficiente,

e comunque non rispondente alle esigenze della situazione.

In sostanza, la manovra fiscale congiunturale di agosto e le successive manovre fiscali del Governo (come, ad esempio, quella discussa ieri) si muovono, a nostro avviso, su una linea di prelievo, diretta ad effettuare un vano tamponamento del deficit pubblico, e non certamente a raggiungere il risanamento. Si muovono senza la visione di un progetto di riforma della finanza pubblica, a fronte di dati gravissimi (non ultimi quelli forniti dal Ministero della funzione pubblica) e su una linea di raffreddamento della domanda interna, senza prefigurare il tipo di sviluppo su cui dovrà fondarsi la politica di intervento dello Stato sul piano tributario.

Da questo punto di vista ci auguriamo che solo per ragioni di ordine tecnico il ministro delle finanze, onorevole Gava, non sia potuto intervenire nella seduta della Commissione di oggi per svolgere una relazione informativa sulla linea che il Governo intende perseguire in materia di riforma fiscale. Ci troviamo ad ogni modo in presenza di misure la cui sostanza è da più parti giudicata in termini molto negativi. Siamo soprattutto in presenza di un ritardo grave in materia fiscale, a fronte di misure di rabberciamento delle entrate e di un prelievo fiscale caotico.

Da questo punto di vista è d'obbligo citare le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia, non solo per ragioni politiche, ma — se mi è concesso — anche morali, soprattutto quando egli dice che si doveva intervenire subito sui problemi dell'evasione, elusione ed erosione fiscale, piuttosto che agire sull'IVA con il rischio di alimentare l'inflazione.

Signor Presidente, non era mio compito dire di più su questo argomento; il mio compito era quello di motivare le ragioni del nostro voto. Per queste considerazioni, che ritengo siano sufficientemente chiare, il gruppo comunista voterà contro i due decreti n. 365 del 2 settembre 1987 e n. 383 del 19 settembre 1987, mentre voterà a favore del disegno di legge di de-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

lega al Governo su questa materia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bertuzzi. Ne ha facoltà.

ALBERTO BERTUZZI. Signor Presidente, il problema che stiamo discutendo non è, a mio avviso, politico ma gestionale.

Sono dell'opinione che sia un errore affidare al Governo l'emanazione di norme che incrementano le risorse a sua disposizione per la spesa corrente, che è spesa improduttiva.

Dobbiamo indurre il Governo ad attuare una riduzione della spesa, aumentando la produttività della pubblica amministrazione e trasformando i disservizi (per esempio quello sanitario e quello postale) in servizi meno indegni di una nazione civile.

Mi associo pertanto alle dichiarazioni dell'onorevole Bruno, ed esprimo parere negativo sull'approvazione del disegno di legge n. 1606.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali dei disegni di legge nn. 1606, 1452 e 1508.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ravasio.

RENATO RAVASIO, Relatore. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Merolli.

CARLO MEROLLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non svolgerò una vera e propria replica; mi limiterò soltanto a fornire alcune precisazioni. Ringrazio il relatore per la puntuale relazione da lui svolta, nonché gli onorevoli Bruno, Massano e Pascolat. Ringrazio inoltre l'onorevole Bertuzzi che ha par-

lato su problemi di carattere generale, facendo alcune raccomandazioni al Governo; non lo posso ringraziare, certamente, per il parere contrario sui disegni di legge in esame.

Le precisazioni che devo fornire ai colleghi riguardano soprattutto il problema delle maggiori entrate derivanti dai decreti di aumento o riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, problema che stamattina era stato discusso dalla Commissione e che forma oggetto di un ordine del giorno.

Sottolineo anzitutto che le maggiori entrate previste saranno evidenziate contabilmente in un apposito capitolo da inserire nello stato di previsione dell'entrata.

Desidero inoltre fornire alla Camera i dati delle variazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi nel periodo di vigenza della delega al Governo (fino al 30 giugno 1987). Le maggiori entrate sono state pari a 3.171 miliardi, le minori entrate sono ammontate a 1.764 miliardi, con una differenza tra maggiori e minori entrate (in positivo, evidentemente) di 1.407 miliardi. Questo per quanto riguarda la parte relativa alle maggiori entrate previste.

Un altro chiarimento — ed è l'ultimo — è stato richiesto anche questa mattina in Commissione da alcuni colleghi, che hanno rilevato che nella delega al Governo mancavano precisazioni sulle agevolazioni ai turisti stranieri. Tali agevolazioni esistono tuttora: non si tratta di agevolazioni fiscali bensì di agevolazioni di prezzo, che gravano su un apposito capitolo gestito dal Ministero del turismo dal 1° agosto 1986, cioè da quando è entrata in vigore la legge 15 maggio 1986, n. 192, recante agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati. L'articolo 1 della suddetta legge prevede infatti l'acquisto di buoni-benzina a prezzi ridotti, buoni di pedaggio gratuiti per l'autostrada, servizio stradale gratuito e servizio, sempre gratuito, di auto in sostituzione.

Nel ringraziare gli intervenuti, raccomandando infine l'approvazione dei disegni di legge al nostro esame.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Susi.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio anch'io il relatore ed annunzio che le mie saranno considerazioni brevissime.

Onorevole Bruno, non può essere questa la sede per una discussione di carattere generale sui temi che ha ritenuto di sottoporre alla nostra attenzione. In questa sede dobbiamo discutere, come stiamo facendo, di un provvedimento dovuto da parte del Governo, in relazione al dibattito svoltosi e alle decisioni assunte in Commissione finanze e in Assemblea nella passata legislatura.

È necessario considerare che i provvedimenti adottati dal Governo si muovono lungo la linea che ha ispirato poi il disegno di legge di delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione delle imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi, in relazione alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei. Il Governo ha fatto buon uso di questa delega. Mi rivolgo in particolare all'onorevole Bertuzzi: il Governo, lo ricordava anche il collega Merolli, ha utilizzato la delega in modo razionale, organico e responsabile.

Per quanto riguarda le considerazioni che svolgeva l'onorevole Pascolat, voglio qui ricordare (l'ho già fatto in Commissione) che i provvedimenti che stiamo discutendo sono isolati rispetto alla manovra economica del Governo, sulla quale naturalmente noi esprimiamo un giudizio positivo, sia per la parte di carattere generale, sia per la parte di carattere fiscale.

Infine, per quanto riguarda il preannunciato emendamento 1.1 della Commissione all'articolo 1 del decreto-legge 2 settembre 1987 n. 365, il Governo esprime fin da ora il suo parere positivo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1606, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), D), punto 3), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi;

a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;

b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il "Jet Fuel JP/4", in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico.

2. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di cui al comma 1 potranno essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rivenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione, emanati ai sensi della presente legge.

3. I decreti di cui al comma 1 ed il comunicato del CIP devono essere pubblicati contestualmente nella *Gazzetta ufficiale* ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 2 è del seguente tenore:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'unico ordine del giorno presentato, che è del seguente tenore:

«La Camera,

in relazione alla conferma della delega per la fiscalizzazione delle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi, preso atto che eventuali riduzioni dell'imposta di fabbricazione non dovranno superare le maggiori entrate precedentemente acquisite in seguito ad aumenti di imposizione,

impegna il Governo

ad evidenziare in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze l'en-

tità delle maggiori o minori entrate derivanti dai decreti di aumento o riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

9/1606/1

«Visco, Bellocchio, Rubinacci, Pascolat, Vito, Ravasio, Ceruti».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari non insistono per la votazione, è così esaurita la trattazione dell'ordine del giorno.

Avverto che il disegno di legge n. 1606 sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1452, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Avverto che l'unico emendamento presentato è riferito all'articolo 1 del decreto-legge, che è del seguente tenore:

«1. A decorrere dal 3 settembre 1987:

a) l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 85.058 a lire 85.862 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

b) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denomi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

nato "Jet Fuel JP/4", destinato all'amministrazione della difesa, è aumentata da lire 8.505,80 a lire 8.586,20 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della predetta tabella B per gli oli da gas da usare come combustibili, è aumentata da lire 27.934 a lire 29.016 per ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi;

d) le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi e fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 9.113 a lire 9.437, da lire 10.736 a lire 11.125, e da lire 31.831 a lire 33.062 per 100 chilogrammi».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

L'alinea del comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 3 settembre 1987 e fino al 18 settembre 1987:».

1. 1.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare su tale emendamento, chiedo il parere del Governo.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.1 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 1508, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1443).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali, con le repliche del relatore per la VI Commissione e dei rappresentanti del Governo.

Prima di passare all'esame degli emendamenti, la Presidenza deve dichiarare, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, l'inammissibilità dei seguenti emendamenti in quanto non strettamente attinenti all'oggetto del decreto-legge in discussione: Cipriani 18.3, che modifica l'intero assetto del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità; articolo aggiuntivo Bruni Francesco Giuseppe

21.0.1, limitatamente al comma 2, che modifica le modalità di sottoscrizione di talune concessioni da parte della pubblica amministrazione e di enti pubblici; Piermartini 22.3, che detta norme sulla giurisdizione competente a conoscere le controversie in materia di indennità spettanti al personale degli enti iscritti all'INADEL e sull'estinzione di procedimenti in corso; Solaroli 22.5, che disciplina gli effetti della mancata corresponsione da parte degli enti locali di contributi dovuti all'INAIL, materia non contemplata dal decreto.

Devono altresì ritenersi inammissibili — per la parte relativa al 1989 — tutti gli emendamenti che conferiscono efficacia triennale alle disposizioni del decreto, ampliandone la durata nel tempo ben oltre i limiti propri del testo originario e di un intervento urgente. Si tratta degli emendamenti: Cipriani 2.4, 3.6, 4.8, 5.10, 5.11 e 6.13.

Chiedo scusa se ho letto questi emendamenti un po' di fretta, ma, come loro ben sanno, in caso di inammissibilità di emendamenti questa viene comunicata per via breve agli onorevoli colleghi, i quali ne sono pertanto largamente edotti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Ho chiesto la parola allo scopo di prendere atto con soddisfazione che la Presidenza ha dichiarato inammissibili gli emendamenti che prevedevano la triennializzazione del provvedimento in esame.

Mi chiedo se la Presidenza non debba considerare inammissibili — invitando naturalmente le Commissioni e il Governo a rivedere le questioni relative — gli emendamenti, emersi in modo un po' singolare in sede di esame davanti alle Commissioni, relativi alla biennializzazione del decreto-legge. Intendo riferirmi al fatto che si determinerebbe, in caso contrario, una singolare distorsione nelle prerogative del Governo e dei singoli parlamentari. L'unico elemento, infatti, per cui dovrebbero considerarsi necessari ed urgenti gli emendamenti che prevedono la

biennializzazione è che questi discendono dal proponente (in questo caso il Governo) in sede di Commissione.

Mi rendo conto, signor Presidente, che la questione poteva essere risolta diversamente in sede di esame da parte delle Commissioni riunite. Ciò nonostante, ritengo che un intervento autorevole della Presidenza potrebbe forse indurre le Commissioni a rivedere il problema in sede di comitato dei nove ed a proporre quindi all'Assemblea l'eliminazione di questa parte del provvedimento che riteniamo, francamente, del tutto incongrua.

PRESIDENTE. Prendo intanto atto del fatto che lei è d'accordo con la posizione assunta dalla Presidenza per quanto riguarda il problema della triennializzazione. Relativamente alla questione della biennializzazione, invece, lei sa perfettamente — e comprendo anche il motivo per cui lei ha sollevato in aula tale problema — che la Presidenza della Camera è sempre intervenuta su questa materia quando, prima ancora che la Commissione entri nel merito, il presidente della Commissione stessa solleva la questione e la rimette alla Presidenza della Camera. Quest'ultima, seguendo una prassi ormai consolidata, si è sentita in dovere di intervenire e di assumersi le sue responsabilità, che non sempre sono condivise — come credo avvenga in questo caso — da tutti i gruppi politici.

Poiché, tuttavia, nell'attuale circostanza le Commissioni hanno proceduto nel senso da me ricordato ed hanno deliberato, io non credo che, in questa fase del dibattito, la Presidenza debba intervenire nel corso del dibattito, superando le competenze proprie delle Commissioni di merito.

GIORGIO MACCIOTTA. Prendo atto di questa precisazione, signor Presidente, che mi pare confermi le nostre perplessità. Spero che ne abbiano preso atto anche i colleghi delle Commissioni, in particolare quelli della maggioranza; spero altresì che questi si adeguino al saggio orientamento della Presidenza, che non

poteva, in questo momento, agire diversamente da come ha fatto.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere per completezza che questa prassi consolidata, come mi viene ricordato dagli uffici, è stata fatta propria nel tempo anche dalla Giunta per il regolamento. Nelle decisioni da me prese in questa materia siamo quindi largamente sostenuti dai precedenti.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo delle Commissioni riunite bilancio e finanze, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:

“4. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384 il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 è prorogato al 31 marzo 1988”.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

ART. 1-bis.

“1. L'esercizio provvisorio del bilancio delle province, dei comuni e dei relativi consorzi e delle comunità montane non può essere superiore a 4 mesi”.

All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

“2. Per l'anno 1988 la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987”.

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale, in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale, determinato in lire 2.652 miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi e lire 2.720 miliardi per i comuni, e lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La quota annua del fondo perequativo per le province è comprensiva degli importi corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi ordinari secondo il criterio di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a). Per il solo anno 1987, il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari, per l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi per il 1988;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati del complessivo importo di lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi per l'anno 1988, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355,

concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale”;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“ Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunità montane è effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987”.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per gli anni 1987 e 1988:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e con l'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia,

per l'anno 1987, è corrisposto entro il 31 ottobre 1987. Per l'anno 1988, alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987, ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali.

4. Per l'anno 1987, le modalità delle certificazioni sono state stabilite dal decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale*, n. 93 del 22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 15 novembre 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente”.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650 miliardi per il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987 a lire 229 miliardi per il 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per ciascun ente, negli esercizi precedenti.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del presente decreto, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) le quote pari a lire 591 miliardi e 459 miliardi relative, rispettivamente, agli

anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie *pro capite* delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre. Per il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30 miliardi per l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo *pro capite* ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986 ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), numeri 1) e 2);

c) le quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio di ciascun anno.

4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto è attribuito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito:

a) per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4) del presente articolo, con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) per i comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), numero 1) del presente articolo".

All'articolo 6:

al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e 1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT";

al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987 e 1988, in misura pari a lire 2.048 per abitante. La popolazione residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT".

al comma 3, sostituire le parole: "anni 1986 e 1987", con le seguenti: "anni 1986, 1987 e 1988";

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "28 febbraio 1988" sono aggiunte le seguenti: "e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988";

al comma 4, secondo periodo, le parole: "per i mutui contratti nell'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti: "per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988";

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le parole da: è posto a carico del bilancio dello Stato, fino a: citata legge n. 887 del 1984, sono sostituite dalle seguenti: è posto a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987, con analoga corrispondente riduzione del contributo erariale per lo sviluppo degli investimenti attribuiti ai sensi dell'articolo 6, comma 15, della legge 22 dicembre 1984, n. 887";

al comma 6, le parole: "per i mutui contratti nell'anno 1987", sono sostituite dalle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

seguenti: "per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988".

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT".;

al comma 2:

le parole: "L'erogazione del contributo", sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 1987, l'erogazione del contributo";

è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per l'anno 1988, l'erogazione del contributo spettante è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1988, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentita l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, entro il 15 novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988";

al comma 4, dopo le parole: "equiparati ai comuni" sono aggiunte le seguenti: "Tale norma esplica efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti tra comuni e province".

All'articolo 8:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e di lire 168 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.";

al comma 9, le parole: "28 febbraio 1988" sono sostituite con le seguenti: "28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo".

All'articolo 9:

al comma 5, le parole da: "L'importo" sino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "L'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983 non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito, l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo, oltre che delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima di cui al precedente comma, anche delle variazioni delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi";

al comma 9, dopo la parola: "relativi", sono aggiunte le seguenti: "a domande già presentate alla data del 31 agosto 1987 ed".

All'articolo 10:

al comma 2:

le parole: "Per l'anno 1987" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 1987 e 1988";

dopo le parole: "600 miliardi" sono aggiunte le seguenti: "annui";

è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"I mutui di cui al presente comma pos-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

sono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente ai consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purché l'intervento sia realizzato sul proprio territorio";

il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 1987 rimane fermo il termine del 31 maggio 1987 stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167. Per l'anno 1988 tale termine è fissato al 31 marzo. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza".

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: "32 per cento per l'anno 1987", sono aggiunte le seguenti: "ed al 36 per cento per l'anno 1988";

al secondo periodo, dopo la parola: "danneggiati", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384;

al comma 2:

le parole: "per l'anno 1987", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1989";

le parole: "entro il 31 marzo 1988", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1989";

al comma 3 le parole: "30 settembre 1987", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1988".

All'articolo 13, comma 1, le parole: "Per l'anno 1987", sono sostituite con le seguenti: "Per gli anni 1987 e 1988".

All'articolo 15, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° gennaio 1988, e comprendenti tra i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure dell'addizionale di lire 14, lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e lire 8,5.

All'articolo 16, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

"9. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non può essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.

10. La facoltà di cui al comma 5 può essere esercitata, nei limiti e secondo le modalità ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

11. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 9 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 10 sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.

12. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 9. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

13. Le modalità delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani".

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

“ART. 16-bis.

1. A decorrere dall'anno 1988, è obbligatoria per i comuni e le province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative tariffe sono aumentate, con effetti dal 1° gennaio 1988, del 30 per cento.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato testo unico per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.

3. L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, convertito in legge dalla legge 5 luglio 1934, n. 1253, 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale, non condiziona l'esecutività dei provvedimenti che sono soggetti all'omologazione”.

All'articolo 18:

il comma 3 è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“7. Con effetto dal 1° gennaio 1988 è soppressa la facoltà dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

8. Con effetto dal 1° gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento.

9. Dall'anno 1988 le tariffe di cui al comma 8 si applicano nella misura massima”.

All'articolo 19:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti, dagli enti locali, devono,

nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con tributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione”;

al comma 4:

le parole: “per l'anno 1987” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 1987 e 1988”;

dopo le parole: “entro il 31 marzo 1988” sono aggiunte le seguenti: “e 1989”;

al comma 5 dopo le parole: “entro il 30 settembre 1987” sono aggiunte le seguenti: “e 1988”.

Dopo l'articolo 19 sono aggiunti i seguenti:

“ART. 19-bis.

(Canone per la raccolta e la depurazione delle acque).

1. Il limite massimo previsto dal comma 30 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 400. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

ART. 19-ter.

(Diritti di segreteria).

1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8

giugno 1962, n. 604, come modificata con l'articolo 27 del decreto-legge 28 agosto 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono così modificati:

sulle prime lire 100.000 lire 12.000;

sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2.000.000 il 2,5 per cento;

sugli importi eccedenti lire 2.000.000 fino a lire 10.000.000 l'1,3 per cento;

sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni lo 0,80 per cento;

sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni lo 0,60 per cento;

sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo lo 0,30 per cento;

oltre lire un miliardo lo 0,15 per cento".

All'articolo 21, comma 1, le parole: "non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988".

All'articolo 22:

al comma 1:

le parole: "1° gennaio 1988" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1989";

dopo le parole: "retribuzione soggetta a contributo" sono aggiunte le seguenti: "l'ammontare dei contributi indicati nei mandati";

al comma 3 è soppressa la parola: "direttamente";

al comma 4 sono sopprese le parole: "gli importi dei versamenti effettuati, nonché copia delle distinte relative all'anno precedente";

al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1° gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 no-

vembre 1983, n. 638, è esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attività di servizio";

al comma 7 le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1988".

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.600 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di inve-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

stimento' iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento 'Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino';

f) quanto a lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e delle relative proiezioni per l'anno 1988, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

L'articolo 30 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 9222, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167 e 30 giugno 1987, n. 256, non convertiti in legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo delle Commissioni.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Bilancio).

«1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane.

3. All'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: "con il ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica"».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il 1987 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non vi abbiano ancora provveduto, è fissato alla data del 15 novembre 1987. La certificazione di bilancio deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro 15 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

1. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Umidi Sala, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Bordon, Strumendo.

All'articolo 1-*bis* del decreto-legge, introdotto dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1-bis.

1-bis. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auletta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bordon. Ne ha facoltà.

WILLER BORDON. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che ha presentato il gruppo comunista potrebbe essere illustrato con molta semplicità. Si tratta infatti di rendere alla logica quello che è della logica, cioè di prevedere un termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane posteriore anziché antecedente a quello di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Sembrerebbe quindi trattarsi di questione estremamente semplice, ma in quest'aula, ieri, in sede di discussione sulle linee generali, siamo invece stati invitati, da parte di colleghi della maggioranza ed anche del sottosegretario per l'interno, a riflettere attentamente ed a non insistere sulla nostra proposta emendativa, perché non è mai avvenuto che i bilanci di previsione venissero approvati oltre il termine del 31 luglio.

Ora, questo è certamente vero, così come risponde al vero l'affermazione del collega Ciaffi, secondo cui occorre ripristinare un po' di Stato di diritto. Mi domando però se sia Stato di diritto quello per il quale noi ci troviamo oggi a dover discutere di un termine da inserire in un provvedimento legislativo, quando lo stesso risulta ormai superato dalla successione temporale delle cose. Mi chiedo, soprattutto, se rappresenti certezza del diritto il fatto che si debba prendere atto che negli ultimi nove anni il termine in

questione è stato modificato ben nove volte.

Quest'anno, in particolare, è stato battuto ogni record. Dicevo prima ad alcuni colleghi del mio gruppo che, da ex sessantottino, ricordo la parola d'ordine «la fantasia al potere»; allora non riuscimmo a realizzarla, ma di fronte a queste date mi pare invece di poter dire che certe volte in quest'aula la fantasia è veramente andata al potere. Quest'anno, in particolare, è stato battuto anche il famigerato record del 1980, anno in cui la legge venne approvata in luglio. Quest'anno si ripete per la seconda volta, cari colleghi (*errare humanum est, perseverare diabolicum*), il caso di un decreto-legge che fissa un termine addirittura antecedente al momento in cui esso è stato varato.

Ebbene, la questione potrebbe apparire molto semplice, signor Presidente, onorevoli colleghi; potrebbe, cioè, sembrare semplice apportare, come sempre è avvenuto, una correzione al decreto-legge. Non si tratta, infatti, di violentare alcun principio. Vorrei ricordare all'onorevole rappresentante del Ministero che il termine del 31 luglio non è ordinatorio, perché, come egli stesso diceva, è un termine che porta con sé la conseguenza della scadenza di quello relativo alla presentazione della certificazione dei bilanci, che, se non viene prodotta entro la data del 15 settembre, non permette di ottenere il conferimento della quarta rata dei trasferimenti ordinari dello Stato.

Ora (e pregherei i rappresentanti del Governo di mettersi d'accordo quanto meno sul significato dei termini) è termine ordinatorio quello il cui mancato rispetto non dà luogo ad alcun provvedimento sanzionatorio, mentre è termine perentorio quel termine, per l'appunto, che dà luogo a sanzione.

Ci troviamo di fronte, quindi, ad un termine perentorio; ma l'assurdo della questione risiede, a mio avviso, nel fatto che si tratta di un termine perentorio che va addirittura al di là dei limiti della legittimità costituzionale.

Desidero ricordare a tutti i colleghi il contenuto dell'articolo 77 della Costitu-

zione (non penso certamente di doverne dare lettura in quest'aula), secondo il quale il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria, e secondo il quale, inoltre, il Governo può soltanto in casi straordinari adottare provvedimenti come quelli di cui stiamo discutendo, purché rispondano a necessità ed urgenza.

Non voglio qui riprendere il discorso della necessità e dell'urgenza di questo decreto-legge; voglio soltanto dire che, quando in un decreto reiterato per la quinta volta si fa riferimento ad un termine previsto da un decreto-legge decaduto, in qualche modo si viola il principio costituzionale in base al quale, come dicevo, il Governo non può emanare decreti con valore di legge ordinaria.

Ci troviamo dunque di fronte una violazione dei principi costituzionali. Ci troviamo di fronte ad un Governo che, mi sia consentito, con l'artificio della reiterazione di decreti praticamente sempre simili, finisce per superare il vincolo preciso posto dall'articolo 77 della Costituzione. Per non parlare del fatto che i decreti reiterati spesso contengono addirittura (altra violazione costituzionale!) anche la sanatoria degli effetti prodotti dai precedenti, sanatoria che dovrebbe trovar posto non già in un decreto, ma eventualmente nella legge di conversione.

Credo, quindi, che noi dobbiamo interrogarci sul perché il Governo abbia scelto questa soluzione per una questione che poteva essere risolta con il buonsenso. Se chiedessimo a qualsiasi cittadino se abbia senso stabilire in un decreto, come termine ultimo, una data che è già abbondantemente scaduta, non ci sarebbero dubbi: il cittadino non ci capirebbe. Allora io mi chiedo perché il Governo, anche dopo aver trovato un accordo nella I Commissione su questo ultimo punto, abbia voluto insistere comunque sulla data di presentazione dei bilanci. Ritengo che non sia sufficiente la spiegazione che in tal modo si intende salvaguardare i comuni che hanno rispettato la scadenza

del 31 luglio. Questo argomento potrebbe essere, dal punto di vista politico, anche ribaltato: cerchiamo di non punire quei comuni che hanno rispettato i principi costituzionali e che credono che per poter fare un bilancio veritiero sia necessario assicurare la certezza del diritto, la certezza delle entrate e delle spese e che, conseguentemente, ritengono giusto elaborare un provvedimento che sia definitivo.

Credo, comunque, che anche in tale caso si sarebbe potuta individuare una soluzione tecnica molto semplice, come quella che noi abbiamo proposto nell'emendamento: fare salvi i diritti dei comuni che hanno già approvato il bilancio, ma dare la possibilità di non essere fuorilegge, di rientrare in ogni caso nell'ambito della legge, a quei comuni (siano pure soltanto il 10 per cento) che non hanno approvato nei termini il bilancio.

Ritengo che, in realtà, si voglia perseverare in una politica di umiliazione delle autonomie locali, che del resto, come hanno ricordato ieri i colleghi Angius, Solaroli e Taddei, è presente in tutto il corpo del decreto. Credo che questa politica vada respinta, perché tende a trasformare ed a violare fortemente lo stesso ordinamento costituzionale, all'interno del quale non sono previsti diversi gradi di dignità tra gli organismi centrali, quelli regionali ed i comuni. Si vuole violare il principio di una Repubblica basata sulle autonomie, articolata in livelli diversi ma aventi ognuno pari dignità e rappresentatività degli interessi generali dell'intera popolazione.

In questa direzione — e mi avvio alla conclusione, signor Presidente — noi ci batteremo e chiederemo, ribaltando il discorso che ieri faceva l'amico e compagno Piro, comprensione e attenzione anche tra i banchi della maggioranza. La questione in gioco non riguarda soltanto lo spostamento di una data (dal 31 luglio al 15 novembre, come noi proponiamo), ma coinvolge una data sostanziale: la difesa dell'ordinamento costituzionale, che considera i comuni parte fondamentale

dello Stato e non soltanto enti periferici, dipendenti dal potere centrale. Procedendo diversamente, si ritorna molto indietro: più indietro, persino, dell'epoca fascista quando, e sono dati concreti, si destinava ai comuni, che pure avevano allora certamente una configurazione ben diversa e che non avevano il peso che hanno oggi nella Costituzione repubblicana, ben il 21 per cento della quota complessiva delle entrate dello Stato. Oggi tale quota è stata ridotta drasticamente e quindi la battaglia che dobbiamo fare in quest'aula tende a ripristinare non soltanto i principi costituzionali, ma anche i diritti degli enti locali, di quegli enti cioè che rappresentano lo strumento fondamentale di partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 1-bis, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Trasferimenti delle regioni).

«1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: ricevuti con la seguente: impegnati e aggiungere, in fine, le parole: Per gli anni 1988 e 1989 le regioni sono tenute a comunicare, entro il 1° novembre dell'anno precedente, a ciascun comune e ciascuna provincia l'im-

porto spettante per le spese attinenti alle funzioni di cui sopra. In mancanza di comunicazione i comuni e le province sono autorizzati ad iscrivere importi corrispondenti a quelli ricevuti l'anno precedente e maggiorati del tasso di inflazione programmato.

2. 4.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Lo stanziamento di cui al comma 27 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è integrato, a partire dall'esercizio 1987, sino ad un massimo di lire 50 miliardi e comunque sino ad un ammontare non superiore a quanto la regione autonoma della Sardegna destinerà agli enti locali a carico del proprio bilancio al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nonché a norma dell'articolo 44 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

1-ter. Ai fini dell'adeguamento degli organici degli enti locali di cui ai commi 11, lettera g), e 22 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è disposto, a favore degli enti locali medesimi, rispettivamente uno stanziamento di 35 e 12,5 miliardi a partire dall'esercizio 1987.

2. 1.

Macciotta, Bellocchio, Auleta, Solaroli, Serra, Umidi Sala, Bruzzani, Pascolat, Taddei.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i comuni interessati al programma statale di edilizia residenziale dell'area napoletana ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed inte-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

grazioni, presentano al ministro degli interni un piano di adeguamento dei propri servizi, organici e bilanci alle esigenze poste dai nuovi insediamenti residenziali e dalle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

1-ter. Entro i successivi 90 giorni il ministro degli interni apporta eventuali motivate variazioni alle previsioni formulate e autorizza i comuni in questione a produrre gli atti conseguenti. Il silenzio del ministro vale come assenso.

2. 2.

Geremicca, Bellocchio, Solaroli,
Serra, Auleta, Bruzzani,
Macciotta.

Sopprimere il comma 2.

2. 3.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Ricordo che l'emendamento Cipriani 2.4 è stato dichiarato dalla Presidenza inammissibile per la parte relativa al 1989.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei molto rapidamente spiegare le ragioni per le quali voteremo a favore degli emendamenti da noi presentati ed invitare i colleghi degli altri gruppi a riflettere, senza considerare che i giochi sono fatti sulla base di accordi che partono dal presupposto di respingere anche le proposte più ragionevoli dell'opposizione. Gli emendamenti che intendo sottoporre all'attenzione dei colleghi, vale a dire Macciotta 2.1, Geremicca 2.2, Bellocchio 2.3, hanno come elemento comune lo sforzo di adeguare

gli organici di alcuni comuni del Mezzogiorno ai compiti che derivano dalle nuove funzioni, al fine di recuperare un *gap*, uno squilibrio che si è creato nel tempo ai danni di tali comuni.

Entro immediatamente nel merito della questione dicendo che stiamo trattando un argomento estremamente delicato, cioè la capacità della pubblica amministrazione, in particolare nel Mezzogiorno, di essere punto di governo e di intervento in una realtà estremamente tesa, contraddittoria, con grandi lacerazioni anche di carattere sociale. Vi è perciò la necessità da parte dello Stato di svolgere, attraverso la sua espressione decentrata, ruoli e funzioni adeguate.

Il *gap* prima citato, che si intende sanare con gli emendamenti proposti, si riferisce (di qui il primo comma dell'emendamento Macciotta 2.1) in particolar modo ai comuni della Sardegna ai quali, come è noto, dato il particolare ordinamento di quella regione, non poterono immediatamente applicarsi le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Essi dovettero quindi attendere un'apposita normativa regionale, la quale a sua volta trovò attuazione attraverso una «norma quadro» regionale di carattere finanziario. A causa di ciò i comuni della Sardegna, per quanto attiene in modo particolare all'adeguamento degli organici, non poterono beneficiare, date le sfasature dei tempi, dei due decreti Stammati, anzi furono per così dire colpiti dai due decreti Andreatta, trovandosi così in una condizione di particolare sfavore.

Cosa propone in sostanza l'emendamento Macciotta 2.1? Di recuperare il *gap*, stabilendo una rimessa alla regione, sino ad un massimo di 50 miliardi annui, al fine di fornire ai comuni i mezzi per provvedere ai necessari adeguamenti di organico.

Il secondo comma dello stesso emendamento si riferisce anch'esso ad interventi a favore delle regioni, attraverso un trasferimento di risorse ai comuni finalizzato all'adeguamento degli organici, ma in questo caso gli interventi stessi sono

mirati a favore dei comuni della provincia di Palermo e di quelli colpiti da eventi calamitosi. Non occorrono molte parole per dire che il Parlamento dovrà compiere uno sforzo (e ci sembra appunto questa la sede più idonea) per mettere in grado tali comuni di rispondere positivamente ai nuovi compiti che dovranno assolvere.

L'emendamento Geremicca 2.2 ritorna in modo particolare (chiedo ai colleghi un attimo di attenzione in modo da spiegare di cosa si tratta) sulla questione concernente un gruppo di comuni del Mezzogiorno interessati alla ricostruzione. Si tratta del fatto che, con il titolo VIII della legge n. 219 per la ricostruzione, lo Stato ha stabilito un programma di edilizia statale (comprendente 20 mila alloggi e relative infrastrutture), da realizzarsi nell'area napoletana per i terremotati di Napoli, il che vuol dire che — con un'intuizione, direi, molto avanzata — ci si è posti il problema di una più razionale distribuzione della popolazione sul territorio. Migliaia di cittadini napoletani, grazie a questo cosiddetto «piano dei 20 mila alloggi», hanno trovato collocazione e residenza, oltre che nel comune di Napoli, in diciassette comuni di quella provincia.

Intendiamoci: sulla base di questo programma sono state costruite, come è giusto, opere di urbanizzazione secondaria, oltre che di urbanizzazione primaria. Qual è il problema? Ebbene, alcuni comuni dell'area napoletana si sono trovati, nel giro di pochi mesi, a dover ospitare, a dover accogliere a dover integrare nel proprio tessuto sociale-urbanistico migliaia di residenti napoletani, raddoppiando quasi, talvolta il livello di popolazione iniziale.

Il problema serio è che questi comuni non sono stati messi in grado di adeguare i propri organici, i propri servizi, le proprie funzioni a questa esplosione, anche positiva, di popolazione dovuta alla riorganizzazione della distribuzione della popolazione medesima sul territorio dell'area napoletana.

Ciò che nelle varie leggi finanziarie si è

tentato di realizzare per far fronte a tale situazione non ci ha convinto; si è proceduto, cioè, ad una erogazione annuale nei confronti di questi comuni, affinché potessero rispondere alle nuove esigenze di servizio. Vi chiediamo: come è possibile, sulla base di un contributo annuale, immaginare che un comune possa attrezzarsi sul piano del servizio di igiene urbana, possa adeguare gli organici degli uffici tecnici, e così via? Qual è allora il senso dell'emendamento Geremicca 2.2? Vogliamo che per questi comuni vi sia la possibilità di presentare un piano di adeguamento degli organici e delle funzioni alle necessità: piano da sottoporre al Ministero dell'interno affinché entro un certo periodo lo valuti, esprima un parere di congruità e dia la possibilità ai comuni di dotarsi in modo stabile e adeguato delle strutture necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'emendamento Bellocchio 2.3 tende a eliminare il carattere biennale del provvedimento al nostro esame; carattere biennale cui non fa riscontro un adeguamento delle risorse a disposizione dei comuni. Ora, fissare un principio di biennialità senza dotare i comuni di fondi sufficienti è secondo noi una tragica beffa. Mi rendo conto, e noi lo sappiamo bene, che quando si pongono questioni di carattere particolare si corre il rischio di sostenere tesi che possono apparire particolaristiche. Mi sono sforzato di mettere in evidenza che il gruppo comunista non ha voluto raccogliere pressioni provenienti da specifiche situazioni locali, ma ha voluto perseguire un disegno di giustizia, di equiparazione, di superamento di *gap* e di situazioni particolari.

È ben vero, lo ripeto, che un dato costante è che ci si riferisce a comuni del Mezzogiorno. Anche qui, diciamo con chiarezza, vi può essere, in qualche caso, un atteggiamento di prevenzione nei confronti di una realtà meridionale che sembra, alle volte, non riuscire, per responsabilità della politica nazionale, ad uscire dai livelli di assistenzialismo, immaginando che tutto possa essere risolto dalla mano pubblica. Colleghi, non scherziamo;

lo dico con molta chiarezza, perché se luoghi comuni vi sono, sono quelli che troppo facilmente rifuggono dal penetrare la realtà del paese e delle sue articolazioni, in modo particolare del Mezzogiorno.

Mi guardo bene dal voler creare differenziazioni all'interno di una realtà nazionale alla quale necessita un adeguamento della pubblica amministrazione. Ma se andiamo a verificare il rapporto tra dipendenti degli enti locali e abitanti, così come viene fornito dagli organi che a livello statale hanno proceduto a tali rilievi, troviamo che a livello nazionale esso è di 1 dipendente ogni 88 abitanti, nel Mezzogiorno è di 1 dipendente ogni 120 abitanti, a Palermo è di 1 dipendente ogni oltre 200 abitanti, in Sardegna è di 1 dipendente ogni 141 abitanti.

Per cortesia, facciamo una discussione sulla qualità dei servizi erogati; facciamo una discussione sul livello degli organici della mano-pubblica, cerchiamo di aiutare le amministrazioni del Mezzogiorno ad essere sempre più efficienti. Non poniamo, però, una questione di tipo quantitativo, anche perché, scavando dentro questi dati, si potrebbe trovare un'altra realtà da approfondire e cioè che il rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali e quello degli abitanti deve essere visto in relazione ai servizi ed alle opere da gestire. Questa, infatti, è la funzione dell'ente locale ed è chiaro che nel centro-nord del nostro paese la gestione degli interventi (per opere di urbanizzazione secondaria e così via) è maggiore rispetto al Mezzogiorno.

Affrontando i problemi della pubblica amministrazione nel Mezzogiorno, dunque, forniamo all'amministrazione stessa servizi ed opere da gestire, anziché seguire la politica della lesina, che, questa sì, diventa poi davvero un elemento di tipo assistenzialistico.

Intendevo illustrare, con molta semplicità, tre nostri emendamenti e, quindi, penso di poter concludere qui il mio intervento, ripetendo una sottolineatura già fatta all'inizio. Voglio dire che, al di là della fondatezza delle questioni qui poste,

noi crediamo vada ricordato come quella della pubblica amministrazione nel Mezzogiorno sia una materia molto delicata.

Non vorremmo cogliere occasioni tristi per indicare la risposta che la democrazia organizzata deve dare alla violenza ed alla criminalità organizzata, anche in momenti drammatici; vorremmo però che tale risposta, di fronte a tentativi di poteri alternativi, che costituiscono anche punti di riferimento per gli strati della società più disgregati e disperati, fosse data da una amministrazione capace di intervenire, di rispondere ai bisogni della gente e di assumere un ruolo di direzione, in modo tale che, nel Mezzogiorno, lo Stato si presenti sempre di più come qualcosa che valga la pena di sostenere ed al cui sforzo di innovazione valga la pena partecipare.

Questo è il senso dei tre emendamenti con cui il gruppo comunista ha voluto dare al Mezzogiorno un segnale non solo e non tanto di solidarietà, ma di impegno attivo per l'ammodernamento della pubblica amministrazione anche in queste zone del paese (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessuno altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è dal seguente tenore:

*(Finanziamento degli enti locali
e delle comunità montane).*

«1. Lo Stato concorre per l'anno 1987 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a). Il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1988 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.

2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 623 miliardi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrato della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunità montane, è quella effettuata con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1987.

4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo

di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvato.

5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

7. Non si fa luogo a ripetizione dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2 maggio 1987, n. 167, e 30 giugno 1987, n. 256, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: per gli anni 1987 e 1988 con le seguenti: per l'anno 1987.

3. 1.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.752 miliardi di cui rispettivamente lire 2.331 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. Il fondo perequativo per i comuni è maggiorato di lire 840 miliardi.

3. 2.

Taddei, Solaroli, Serra, Bellocchio, Bruzzani, Polidori, Pascolat.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Detto fondo è maggiorato per il 1988 di 1.600 miliardi di cui 1.400 miliardi per i comuni e 200 miliardi per le province, e per l'anno 1989 di lire 3.100 miliardi di cui lire 2.700 miliardi per i comuni e lire 400 miliardi per le province.

3. 6.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) Fondo per l'applicazione dei controlli sulla qualità della combustione previsto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, per un ammontare di 20 miliardi per l'anno 1988.

3. 7.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 1.640 miliardi dei quali lire 623 miliardi contemplati all'articolo 2, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

3. 3.

Novelli, Solaroli, Serra, Bellocchio, Umidi Sala, Pascolat, Bruzzani, Polidori, Taddei, Lodi Faustini Fustini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I fondi perequativi per i comuni e le province ed il fondo ordinario per le co-

munità montane sono maggiorati, per gli anni 1987 e 1988, degli importi complessivi necessari alla copertura integrale delle spese per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, dei quali fanno parte i 623 miliardi previsti dai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355.

3. 8.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La ripartizione dell'importo di lire 1.017 miliardi, di cui al comma 2, è stabilita con decreto del ministro dell'intero di concerto con il ministro del tesoro, da emanarsi, sentite le predette associazioni, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 4.

Novelli, Solaroli, Serra, Bellocchio, Umidi Sala, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 5.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Ricordo che l'emendamento Cipriani 3.6 è stato dichiarato dalla Presidenza inammissibile per la parte relativa al 1989.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cipriani. Ne ha facoltà.

LUIGI CIPRIANI. Ho chiesto di intervenire sull'articolo 3, signor Presidente,

perché esso, riguardando i finanziamenti agli enti locali ed i contratti del pubblico impiego, ci consente un discorso di carattere più generale su come da anni si vada perseguendo l'obiettivo di trasformare la natura degli enti locali, sul terreno dei rapporti democratici con i cittadini, della qualità dei servizi forniti e del funzionamento degli enti locali stessi.

Il disegno è quello di accentrare sempre più la gestione della finanza locale nelle mani del Governo e dello Stato. Il disegno è anche quello di operare, con tagli successivi ed aumenti continui delle tariffe e dei costi, un trasferimento di ricchezza dai cittadini poveri, dagli strati meno protetti della società, verso la grande impresa, la grande finanza, verso i trafficanti ed i produttori di armi.

Con gli emendamenti che abbiamo presentato, noi chiediamo un aumento dei trasferimenti a favore degli enti locali. Chiediamo, inoltre, che per i contratti del pubblico impiego i trasferimenti siano adeguati alle esigenze dei lavoratori ed all'aumento del costo della vita e che, quindi, non si continui a sottostimare tali trasferimenti.

Il problema, però, è di stabilire un criterio generale. Noi vogliamo non solo opporci ad un provvedimento come quello in discussione, ma indicare in quale modo, radicalmente alternativo, noi consideriamo la funzione degli enti locali. Per noi, essi sono e debbono essere al servizio dei cittadini. La qualità e la quantità dei servizi forniti devono soddisfare tale criterio.

Faccio un esempio. Dal decreto Stamatì in poi, con il blocco delle assunzioni di personale ed il taglio dei finanziamenti, abbiamo assistito al degrado di tutta l'attività di prevenzione ed ispettorato dello Stato. Pensiamo al caso della Valtellina, all'inquinamento e all'enorme spreco di risorse che ci vede continuamente inseguire i danni, quando già si sono verificati. Così, da un lato si è gonfiata la spesa per porre riparo, appunto, ai disastri, ai dissesti ed al peggioramento continuo della qualità della vita, dall'altro si è di-

strutto quel minimo di attività di controllo che i comuni e le province svolgevano su questo terreno. Non si è neppure data alle unità sanitarie locali la possibilità di attrezzarsi nel settore relativo all'azione di prevenzione, che è stato di fatto paralizzato e al quale si è impedito di svilupparsi.

Noi vogliamo partire da una logica radicalmente alternativa. Gli enti locali devono essere al servizio dei cittadini, e non invece tramutarsi in occhiuti controllori (come si sta prospettando) per imporre nuove gabelle e per fornire servizi sempre più scadenti e più cari.

Secondo noi, vanno definiti degli standard di qualità e quantità dei servizi da fornire, soprattutto sul terreno della prevenzione, per impedire che si verifichino danni enormi, ai quali dovremo poi provvedere. Tali standard sono necessari per fornire servizi adeguati ai livelli di vita raggiunti dal nostro paese, in considerazione del fatto che siamo la quinta potenza industriale del mondo.

Si tratta, quindi, di definire qualità e quantità dei servizi, e di garantire ai dipendenti pubblici contratti di lavoro adeguati alle esigenze di una vita dignitosa. Su tale base devono poi essere definiti i costi. Non è detto che essi siano sempre e tendenzialmente in aumento perché, se si sviluppasse l'attività di prevenzione (impedendo così un grande spreco), si potrebbero anche realizzare risparmi.

Il criterio, la logica, il modo di funzionamento degli enti locali devono essere assolutamente ribaltati rispetto a quelli previsti dal decreto al nostro esame. Si tratta, ripeto, di definire gli standard, la qualità e la quantità dei servizi, e di verificarne i costi. Non siamo però tanto sciocchi da non pensare che occorra dare una copertura a questo tipo di spese; siamo semplicemente contrari al progetto di realizzare tale copertura attraverso la cosiddetta autonomia impositiva degli enti locali. Questo vuol dire soltanto aumentare le tariffe, aumentare le imposte locali per correre dietro al debito pubblico ed all'onere per gli interessi sui mutui che vengono contratti; il che, in

definitiva, comporterà soltanto un aggravio dei costi per i cittadini, senza produrre alcun miglioramento. Tutto rientrerà nella logica di trasferimento di ricchezza di cui parlavo prima.

È necessario, invece, garantire autonomia impositiva ed entrate adeguate agli enti locali attraverso una seria e vera lotta contro l'evasione fiscale. L'amministrazione finanziaria non è in grado di colpire gli evasori perché è stata compiuta una scelta politica che ha distrutto l'amministrazione stessa. Il personale non è numericamente né qualitativamente adeguato a combattere in modo serio l'evasione fiscale. Diamo allora questo compito agli enti locali! Diamo ai comuni e alle regioni la possibilità, attraverso un reale decentramento dell'amministrazione finanziaria a livello locale, di combattere l'evasione fiscale!

È questo il terreno sul quale gli enti locali potranno recuperare una loro autonomia impositiva, una quota di trasferimenti da parte dello Stato molto superiore rispetto a quella attuale. Questa è la via da percorrere per combattere seriamente l'evasione fiscale.

È di pochi giorni fa l'annuncio che l'ufficio imposte dirette di Milano, il più importante d'Italia, non riesce neppure a smaltire gli arretrati, che risalgono al 1970. Il livello dei controlli è dell'1 per cento delle dichiarazioni, per quanto riguarda le imposte dirette, e dello 0,9 per cento, per quanto riguarda l'IVA. In tal modo ogni anno lo Stato perde migliaia di miliardi e, oltretutto, rimborsa l'IVA senza aver controllato se tali rimborsi debbano realmente essere effettuati.

La via da percorrere è dunque questa: reale decentramento dell'amministrazione finanziaria e assunzione di personale adeguato, per portare a valori paragonabili a quelli europei il livello dei controlli e degli accertamenti fiscali. Su questo terreno, possiamo garantire ai cittadini una migliore qualità dei servizi, sviluppare l'intervento nel campo della prevenzione, per impedire che si verifichino danni ed enormi sprechi. È il solo terreno che garantisce una gestione democratica

da parte degli enti locali, per i quali non interessa tanto stabilire se facciano parte o meno dello Stato, quanto se siano effettivamente al servizio dei cittadini, in modo da impedire che il continuo taglio della qualità e della quantità dei servizi renda precaria la vita quotidiana di ognuno di noi, costringendoci, come sudditi, ad andare a chiedere favori qua e là ai vari partiti, ciò che è funzionale ad un controllo da parte delle forze di Governo sulla spesa locale e sul consenso politico ed elettorale.

Dobbiamo impedire che i cittadini vengano trasformati in sudditi e che gli enti locali, da fornitori di servizi, diventino occhiuti controllori del cittadino ed erogatori di tasse ed imposte, con il risultato, ricordatoci dal Governatore della Banca d'Italia, di incidere nuovamente sul tasso di inflazione, di rimettere in moto la macchina dei tassi di interesse e quindi di trasferire una quantità sempre più grande di denaro pubblico agli speculatori e a coloro i quali non pagano le tasse (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 del decreto-legge, così come è stato modificato in Commissione su iniziativa del Governo e della maggioranza, e così come viene presentato al giudizio dell'aula, contiene i primi elementi relativi alla «biennalizzazione». Infatti, non solo si mira a convertire questo decreto in modo che espliciti la sua efficacia per il 1987, ma si tende ad estenderne l'efficacia, per taluni aspetti, anche al 1988.

Al di là delle questioni di carattere generale, che abbiamo svolto negli interventi in Commissione e che alcuni colleghi, che mi hanno preceduto, hanno evidenziato nell'illustrazione degli emendamenti, voglio, da un lato, partire da un'affermazione di principio e, dall'altro, evidenziare come le motivazioni addotte dalla maggioranza e dal Governo a so-

stegno di questa biennalizzazione siano negative, in contrasto con gli interessi dei comuni e punitive del sistema delle autonomie. Esse pertanto non arrecano i vantaggi sbandierati negli interventi svolti dai colleghi della maggioranza, in Commissione ed anche in quest'aula.

Al di là dei problemi di ammissibilità che si possono porre e si pongono nei confronti dell'operazione che si vuole realizzare con questo decreto, noi non siamo contrari, in linea di principio, alla proposta di un quadro di riferimento finanziario, per il sistema delle autonomie locali, che abbia carattere poliennale. Al contrario, in passato — ma anche nel corso di questa discussione — abbiamo ripetutamente denunciato il fatto che i comuni, le province, le comunità montane, e cioè il sistema delle autonomie locali in generale, si trovi in una condizione di precarietà ed incertezza.

Sono praticamente undici anni, anche se vi sono stati momenti positivi, che ci si muove in condizioni di profonda precarietà ed incertezza; i decreti, che hanno prevalentemente carattere annuale, vengono convertiti dopo diverse reiterazioni nel corso dell'anno. È diventata una situazione praticamente insostenibile.

Dicevo nel mio intervento che ci troviamo al decimo anniversario della mancata riforma della finanza locale. Tale riforma, individuata come obiettivo da raggiungere nel momento in cui fu predisposta la riforma del sistema fiscale, era stata prevista per il 1987, ma a tutt'oggi essa non è stata ancora varata e ci troviamo sempre di fronte alla reiterazione di decreti di carattere annuale.

Il sistema delle autonomie è, giustamente, stanco di andare avanti in questo modo. Ecco perché abbiamo suggerito di affrontare il problema in maniera diversa, prevedendo una dimensione di carattere poliennale che consenta di avere certezze, e quindi di programmare. Credo che, offrendo un regime certo, adeguato e proiettato nel futuro, si contribuisca ad eliminare la permanente conflittualità esistente tra lo Stato centrale ed il sistema delle autonomie, che non serve a rico-

struire un rapporto serio, finalizzato ad utilizzare tutte le potenzialità dello Stato centrale e decentrato per la soluzione dei problemi economici e sociali, dell'ambiente e di tutti quelli nuovi esistenti sul tappeto. Eliminare tale conflittualità serve anche a ridare pieno vigore al ruolo che il sistema delle autonomie deve avere nell'opera di risanamento, per uno sviluppo diverso.

Se fino ad ora non sono state eliminate queste carenze e non si è arrivati alla definizione di un regime poliennale, la responsabilità è dei governi e delle maggioranze. Pensavamo che l'inizio della legislatura potesse offrire al Governo, alla maggioranza ed a tutte le forze politiche che sentono l'esigenza del rilancio del ruolo del sistema delle autonomie, una opportunità di recupero della situazione. Esisteva questo decreto per il 1987, per cui si trattava soltanto di apportare alcune modifiche sostanziali, per consentire di chiudere i bilanci senza disavanzi per il corrente anno. Ci avviavamo all'appuntamento della discussione della legge finanziaria e degli altri disegni di legge collegati: anche in questo contesto, con una impostazione sin da oggi diversa, si sarebbe potuto affrontare l'insieme delle questioni, per garantire risorse adeguate e certe nel tempo al sistema delle autonomie.

La maggioranza ed il Governo, facendo pressioni per la biennalizzazione del provvedimento, e poi imponendola, hanno scelto una strada diversa. Hanno anche negato la possibilità di modifiche per il 1987: noi consideriamo ciò un fatto gravissimo perché, al di là dei bilanci che sono già stati approvati, i comuni che registreranno un disavanzo reale nel corso di quest'anno saranno numerosissimi. Di conseguenza, nel 1988 — se le condizioni della finanza locale resteranno invariate — la situazione esploderà e si dovrà nuovamente intervenire, checché se ne dica e al di là delle manifestazioni di volontà, con una sanatoria di carattere generale, che noi non condividiamo. Per evitarla, bisogna garantire, modificando il decreto, la governabilità del sistema

delle autonomie e dei bilanci, affinché non sprofondino in un disavanzo irrecuperabile.

Poiché la biennalità si basa su un sistema tariffario costruito in maniera caotica rispetto alle singole tariffe ritoccate, di fatto si realizza una nuova «stangata» dei redditi degli utenti dei servizi comunali. Essa inoltre conta su risorse inferiori a quelle previste nel 1987, per quanto riguarda la spesa corrente, e su risorse immutate per quanto riguarda i mutui. Dove sta allora la coerenza rispetto agli stessi orientamenti che il Governo e la maggioranza in questi giorni hanno indicato presentando la legge finanziaria? In questo modo — e voglio dirlo con forza — non si danno certezze, non si creano le condizioni per fare i bilanci, non si risolvono i problemi dei disavanzi, non si rilancia il sistema delle autonomie, che anzi si sviscerisce ulteriormente. Per queste ragioni, con i nostri emendamenti Bellocchio 3.1, Taddei 3.2 e Novelli 3.3 miriamo alla soppressione delle disposizioni relative alla biennalizzazione.

Un'altra questione particolarmente grave è quella del contratto, ed è posta con forza dalle amministrazioni comunali e provinciali, che chiedono al Governo un intervento integrativo per la copertura dei costi contrattuali per il 1987, e naturalmente anche per il 1986.

Questa situazione sta provocando disagi. Ci sono comuni che hanno difficoltà a pagare e a onorare i contratti; esiste una giusta protesta dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che crea una situazione di conflitto, e quindi disagio nel sistema delle autonomie locali, nei servizi e nelle prestazioni che i comuni e le province erogano.

Su tali problematiche credevo si dovesse misurare la vera volontà del Governo di accogliere almeno uno dei punti fondamentali della tematica legata alla finanza locale per il 1987.

Ci ha profondamente stupito il comportamento del Governo, che prima in Commissione e poi in quest'aula ha affermato di essere coerente con la legge-quadro sul

pubblico impiego, mentre altrettanta coerenza non esisterebbe da parte delle amministrazioni comunali. Eppure il contratto è stato firmato da tutti: dal Governo, dai sindacati e dalle associazioni delle autonomie locali.

Sulla questione del personale si potrebbero fare tante considerazioni; comunque, non riesco a comprendere dove si possa trovare questa incoerenza del sistema delle autonomie locali rispetto all'applicazione del contratto; il Governo deve dimostrarci dove sia l'incoerenza di cui parla!

Il problema è un altro, riguarda la quantità di risorse: nell'aumento del 4 per cento dei trasferimenti concesso al sistema delle autonomie locali nel corso del 1986, ripetuto anche nel 1987, sono compresi non solo il normale aumento dei costi del personale e dei beni e servizi, secondo un tasso di inflazione superiore a quello programmato, ma anche una parte dei mutui, ed un contratto che non aumenta del 4 per cento nel 1987. E questo lo voglio ricordare soprattutto al Governo. È inutile che ci venigano a proporre le tabelle dell'osservatorio sul pubblico impiego; le tabelle le sappiamo fare tutti, basta considerare la finanziaria e fare le proiezioni. Ma i dati reali sono diversi!

Ci viene presentato un conto nel quale la massa salariale complessiva, al 31 dicembre 1986, è maggiorata del 4 per cento, e ci viene detto che questo è il costo del contratto dei dipendenti degli enti locali per il 1987. Se mi consentite il termine, credo ci sia da vergognarsi a continuare ad insistere su una posizione di questo genere!

Il costo complessivo dei contratti del pubblico impiego nel 1987 è stato molto al di sopra del 4 per cento: addirittura si parla di punte del 17, 18 per cento. Per gli enti locali, la media stimata è dell'11,75 per cento (ossia dal 10 al 12 per cento, a seconda delle varie situazioni).

Allora, la carenza di fondi va rintracciata nella differenza fra il costo contrattuale e la proiezione legata al tasso programmato di inflazione. È chiaro quindi

che mancano mille miliardi, in parte imputabili anche al 1986; non mancano gli accantonamenti per il 1988, ma non si è considerato il costo reale del contratto; e su tale aspetto si chiede al Governo di intervenire.

Certo, il contratto è stato firmato da tutti, ma quando è stato stipulato, il Governo ha svolto un ruolo decisivo, fondamentale e trainante; ed è allora il Governo che deve aiutare i comuni e le province a chiudere i bilanci, evitando disavanzi e scongiurando il contenzioso.

Anche se sulle questioni del personale si potrebbe parlare a lungo, all'interno della legge finanziaria si ripropone il meccanismo secondo il quale per poter assumere un dipendente in un ente locale occorre avere la dispensa del Presidente del Consiglio, a parte le deroghe (avutesi anche in questi giorni) per migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione. A che cosa si riduce allora l'autonomia degli enti locali, se un sindaco per assumere un dipendente deve ottenere la dispensa del Presidente del Consiglio?

Noi proponiamo un intervento aggiuntivo rispetto a quanto stabilito per il 1986; a questo fine abbiamo presentato gli emendamenti Novelli 3.3 e 3.4. Formuliamo una proposta di aumento, ma indichiamo anche come tale aumento debba essere ripartito, tenendo conto del decreto che ha già suddiviso il primo stanziamento.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3, do lettura dell'articolo 4 del decreto-legge:

(Fondo ordinario per la finanza locale).

«1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4,

comma 3, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme dal cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4 del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, e con l'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto entro il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 15 settembre 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - Sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite dal decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente».

A questo articolo, che è stato interamente riformulato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: per gli anni 1987 e 1988 con le seguenti: per l'anno 1987.

4. 1.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo.

4. 2.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ridotto progressivamente del 5 per cento annuo costante calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo con le seguenti: aumentato di lire 160 miliardi

per il 1987, di lire 120 miliardi per il 1988 e di lire 93 miliardi per il 1989.

4. 8.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

4. 3.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: comma 4 con le seguenti: comma 2.

4. 9.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

4. 4.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Al comma 3, sopprimere le parole: ed entro il 30 giugno 1988 per l'anno 1988.

4. 5.

Bellocchio, Solaroli, Serra, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 3, sopprimere le parole: della certificazione del bilancio di previsione e.

4. 6.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

4. 7.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Ricordo che l'emendamento Cipriani 4.8 è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza per la parte relativa al 1989.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, anche per quanto riguarda l'articolo 4, che concerne il fondo ordinario per la finanza locale, è da rilevare che occorre eliminare la prevista biennalizzazione, che è ingiusta ed iniqua; per di più essa propone trasferimenti ordinari e perequativi, per quanto riguarda la finanza comunale e regionale, che sono inferiori a quelli del 1987.

D'altronde, non essendo stato ancora approvato il disegno di legge finanziaria e non essendo stato ancora risolto il problema dell'autonomia impositiva (che va affrontato in connessione con la legge finanziaria), era difficile per chiunque proporre uno stanziamento di risorse superiore a quello stabilito per il 1987. Lo stanziamento proposto, tuttavia, è addirittura inferiore a quello previsto per il 1987, dal momento che una quota di 840 miliardi è stata sottratta nel 1987 al fondo ordinario dei comuni e spostata nel fondo perequativo, ma in via provvisoria e straordinaria. In sostanza, con il provvedimento in discussione non solo si biennalizzano i trasferimenti, ma si trasferiscono a comuni e province risorse inferiori a quelle conferite loro nel 1987.

La domanda che voglio porre al Governo, a questo punto, è la seguente: anche senza tener conto del fatto che il tasso reale dell'inflazione è superiore a quello programmato, dov'è l'incremento

di stanziamento del 4,5 per cento a favore degli enti locali? Come abbiamo visto, qui si è effettuato un taglio di 840 miliardi nei trasferimenti complessivi, senza considerare i mutui, che rimangono fermi alle quote del 1987.

Si ripropone ancora una volta una concezione residuale del sistema delle autonomie locali, una visione centralistica dello Stato: se ho ben capito, si vuole mortificare ulteriormente questo comparto decisivo del decentramento statale, che ha rappresentato e rappresenta un polo fondamentale per risolvere i problemi di risanamento che abbiamo di fronte.

Voglio segnalare, inoltre, che si continua a prelevare dalle province il 5 per cento annuo del fondo ordinario per spostarlo al fondo perequativo. Noi non siamo contrari alla perequazione dei trasferimenti fra i comuni; al contrario, siamo favorevoli ad un'azione perequativa che avvenga sulla base dei criteri (anche se gli stessi vanno perfezionati) adottati in questi anni. Ci pare assurdo, tuttavia, che la perequazione venga effettuata all'interno del 4 per cento, che è il tasso di inflazione programmato. Nell'ambito di questo 4 per cento il Governo intende porre la spesa per beni e servizi, quella per il personale, una parte della spesa per i mutui, una parte di quella per oneri che derivano da compiti decentrati ai quali non fanno seguito trasferimenti di risorse, nonché quella per la perequazione? Questo 4 per cento deve servire per tutto? Il punto è invece che la perequazione va fatta con risorse aggiuntive, e che le maggiori spese sostenute da province e comuni vanno finanziate almeno con l'adeguamento degli stanziamenti al tasso reale d'inflazione. Se così fosse, ci chiediamo perché il bilancio dello Stato non stia dentro al 4 per cento, o al 4,5 per cento. Vediamo anche dall'esame dell'anno in corso dove stanno gli sfondamenti! Se si dovesse emanare una norma coerente e rigorosa, che tenesse conto degli eventi così come si sono succeduti fino ad oggi, si dovrebbe stabilire l'azzeramento delle spese dell'apparato centrale dello Stato e, di converso, il

riconoscimento dei tagli subiti dal sistema decentrato dello Stato e dalle autonomie locali.

Con gli emendamenti Bellocchio 4.1, 4.4, 4.5 e 4.7 proponiamo la soppressione della poliennalizzazione; con l'emendamento Solaroli 4.2 vogliamo ripristinare il 5 per cento nel fondo ordinario delle province; con l'emendamento Solaroli 4.3 vogliamo rendere stabili gli 840 miliardi che sono accantonati solo per il 1987; con l'emendamento Solaroli 4.6 — vorrei richiamare, in proposito, l'attenzione di tutti — si ripropone una questione che ha dell'incredibile (lo ricordava il collega Bordon, intervenendo sull'articolo 1). Mediante decreto si stabilisce che i bilanci devono essere predisposti entro il 31 luglio. Ma non ci si limita a questo: si stabiliscono anche tempi di certificazione dei bilanci (entro il 15 settembre, se non vado errato; cito a memoria), e alla presentazione della certificazione di bilanci (che di fatto possono non esistere, perché non abbiamo ancora una legge definitiva) si subordina il trasferimento ai comuni della quarta rata. Ma in che modo? Il decreto impone di predisporre i bilanci al 31 luglio; si pretende la certificazione entro il 17, e se questa non viene presentata, si assume un atteggiamento punitivo nei confronti dei comuni e delle provincie, non erogandosi la quarta rata.

Che cosa si è indotti a pensare allora? Intanto che siamo di fronte ad una situazione anacronistica, e altresì che si vuole penalizzare ulteriormente il sistema delle autonomie. Vogliamo che si ricorra ancora di più alle anticipazioni? Vogliamo che aumentino i debiti, salvo, poi, adottare una sanatoria, nel 1988, o nel 1989, o una sanatoria generale? Vogliamo mantenere lo stato di confusione? Ma nello stato di confusione hanno la prevalenza i furbi!

Per queste ragioni affermiamo che si tratta di una norma che non ha senso, e quindi va soppressa; e in questa direzione si muove il nostro emendamento 4.6.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli

emendamenti riferiti all'articolo 4, do lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

*(Fondo perequativo
per la finanza locale).*

«1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio *pro capite* della provincia stessa, quale risulta dalle sitme appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) la quota di lire 160 miliardi consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

a) la quota pari a lire 591 miliardi secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie *pro capite* delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per

l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo *pro capite*, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera a), punti 1) e 2);

c) la quota di lire 1.440 miliardi; tale quota è consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

3. L'importo di 840 miliardi di lire di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), è attribuito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera a).

4. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito:

a) alle province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a), dal punto 1) al punto 4), con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) ai comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera a), punto 1)».

A questo articolo, interamente riformulato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: e lire 650 miliardi per il 1988.

5. 1.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e lire 229 miliardi per il 1988.

5. 2.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la quota di lire 160 miliardi consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

5. 3.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ad ogni provincia deve in ogni caso essere garantito un contributo pari, per l'anno 1987 al 4 per cento dei trasferimenti ordinario e perequativo spettanti per il 1986 e per gli anni 1988 e 1989 di trasferimenti ordinari e perequativi spettanti per l'anno precedente ed adeguati al tasso di inflazione programmato.

5. 10.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: 2231 miliardi con le seguenti: 2331 miliardi e sopprimere le parole: e di lire 2720 miliardi per il 1988.

5. 4.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la quota pari a lire 591 miliardi secondo i seguenti criteri:

5. 5.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Al comma 2 lettera a), n. 1), ultimo periodo, sopprimere le parole: Per il 1988.

5. 6.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: una quota pari a lire 200 miliardi con le seguenti: una quota pari a lire 300 miliardi.

5. 7.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e lire 30 miliardi per l'anno 1988.

5. 8.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) la quota di lire 1.440 miliardi; tale quota è considerata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

5. 9.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis). Una quota pari a 200 miliardi per il 1987, 150 miliardi per l'anno 1988 e 100 miliardi per l'anno 1989 da attribuire a quei comuni per i quali i contributi attribuiti a norma delle lettere precedenti sono inferiori per il 1987 al 4 per cento dei trasferimenti ordinario e perequativo spettanti per il 1986, e per il 1988 e 1989, ai trasferimenti ordinari e perequativi spettanti per l'anno precedente ed adeguati al tasso di inflazione programmato.

5. 11.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Ricordo che gli emendamenti Cipriani 5.10 e 5.11 sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza per la parte relativa al 1989.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Taddei. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo i precedenti appassionati interventi del collega Solaroli, è facile intervenire sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, che concerne i fondi perequativi. Noi riteniamo già assolutamente insufficienti le somme stanziare per il 1987; e le motivazioni sono state precedentemente esposte dal collega Solaroli. Ma per il 1988 la situazione si aggrava ulteriormente, perché non si tiene nemmeno conto del tasso di inflazione previsto per quell'anno. D'altra parte, ribadiamo che le minori entrate per i comuni non possono essere sostituite dall'aumento delle tariffe, in quanto il quadro generale non è tale da permettere una simile manovra.

Non riteniamo giusto, inoltre, in una situazione di confusione di questo genere, scaricare direttamente sui cittadini i mancati introiti per la finanza statale. I nostri

emendamenti Bellocchio 5.1, 5.2, 5.3 e 5.5 e Solaroli 5.4, tendono ad eliminare il perpetuarsi nel 1988 di una situazione di trasferimenti finanziari che riteniamo assolutamente insufficienti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 6 del decreto-legge:

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali).

«1. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle certificazioni degli enti locali. Dette rideterminazioni si intendono riferite alle sole rate di ammortamento;

b) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1987, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987, in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) e c), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986 e 1987, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere a), secondo e terzo periodo, b) e c), con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro. Fermo restando il termine del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987 una rata di ammortamento annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'interno.

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impiegate.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai comuni che nell'anno 1986 hanno contratto mutui la cui rata di ammortamento è superiore al contributo di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, viene corrisposto un contributo integrativo commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento di tali mutui al netto del contributo di cui all'articolo 6 suddetto. Il contributo integrativo è corrisposto entro il 31 marzo 1988.

6. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auletta, Bruzzani, Pascolat, Polidori. Taddei.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1987 entro il limite massimo di lire 18.000 per abitante, maggiorato di lire 16 milioni, lire 18 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, lire 27 milioni, lire 31 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.000, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

6. 2.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Barbieri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per mutui contratti fino a: lire 25 milioni con le seguenti: per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1987 entro il limite massimo di lire 22.000 per abitante per i comuni del Mezzogiorno e di lire 19.000 per abitante per gli altri comuni maggiorato di 16 milioni, 19 milioni, 22 milioni, 25 milioni, 27 milioni e 32 milioni di lire.

6.11.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per i mutui contratti dalle province fino al limite massimo di lire 3.000 per abitante per le province del Mezzogiorno e di lire 2.500 per abitante per le altre province.

6. 12.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) per i mutui contratti dalle province fino al limite massimo di lire 2.500 per abitante.

6. 3.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Barbieri.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) Per i mutui contratti dalle province per gli anni 1988 e successivi nella misura di cui alla lettera b), aumentata ogni anno rispetto all'anno precedente in misura pari alle previsioni di incremento del prodotto interno lordo indicate nella relazione previsionale e programmatica.

6. 13.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 2, sostituire le parole: nell'esercizio successivo, con le seguenti: nei due esercizi successivi.

6. 14.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i mutui contratti nel 1986 dai comuni riconosciuti danneggiati dalle calamità naturali ai sensi dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, le rate di ammortamento sono assunte a totale carico dello Stato.

6. 4.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 3, sostituire le parole: 1987 e 1988, con le seguenti: e 1987.

6. 5.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988.

6. 6.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: negli anni 1987 e 1988 con le seguenti: nell'anno 1987.

6. 7.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: con interesse del 7,7 per cento con le seguenti: con interesse del 9 per cento per i comuni del Mezzogiorno e dell'8,5 per cento per i restanti comuni e sostituire le parole: ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, con le seguenti: ove dovessero aumentare i tassi di mercato finanziario.

6. 15.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 6, sostituire le parole: negli anni 1987 e 1988 con le seguenti: nell'anno 1987.

6. 8.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, aggiuntivo al fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), determinato in lire 30 miliardi, di cui 10 miliardi per l'anno 1989 e 20 miliardi per il 1990. Il suddetto fondo è destinato a

finanziare, a totale carico dello Stato, le rate di ammortamento e le quote di interessi per mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi e prestiti esclusivamente finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche. La Cassa depositi e prestiti ripartisce per il suddetto biennio il fondo per ciascun comune, proporzionalmente alla quota di competenza stabilita annualmente. Successivamente al 31 luglio di ciascun anno le eventuali somme residue per carenze di richieste di singoli comuni sono ripartite fra i comuni che abbiano presentato richieste eccedenti la quota di spettanza. Eventuali residui dell'anno successivo. Il fondo è sostituito con sopravvenienze finanziarie conseguenti all'estinzione dei mutui e, in via subordinata, con apporto diretto dello Stato.

6. 9.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Per le opere di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i comuni sono tenuti a richiedere i relativi mutui alla Cassa depositi e prestiti con precedenza rispetto a quelli relativi ad altre opere. A tal fine, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, aggiuntivo al fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del presente decreto, determinato in lire 20 miliardi, di cui 10 miliardi per l'anno 1989 e 10 miliardi per il 1990, allo scopo di finanziare a totale carico dello Stato il superamento delle barriere architettoniche.

6. 10.

Piro, Usellini.

Ricordo che l'emendamento Cipriani 6.13 è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza per la parte relativa agli anni successivi al 1988.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. In merito all'articolo 6 si ripropone una considerazione di carattere generale. Le risorse da destinare ad investimenti da parte degli enti locali sono state quantificate in modo estremamente precario, inadeguato ed incoerente rispetto ai tre orientamenti da sempre ribaditi nella legge finanziaria e, mi pare, ripresi anche nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge finanziaria per il 1988. Si afferma, in sostanza, che — al di là dell'invarianza fiscale, che deve rimanere uguale rispetto al prodotto interno lordo, al di là, cioè, delle spese correnti, che devono aumentare parimenti al tasso di inflazione programmato — gli investimenti devono subire un incremento pari all'aumento del prodotto interno lordo, inteso in senso nominale.

Per quanto riguarda il 1987, in riferimento ai trasferimenti del 1986, ancora una volta, siamo di fronte ad una anomalia, la solita che si ripete quando si tratta di affrontare le questioni finanziarie connesse ai comuni, province e regioni. Si afferma cioè che le quote di finanziamento per gli investimenti che i comuni potevano contrarre nel 1986 erano pari alle quote del 1985; in questo modo non si riconosce alcun aumento, su tale versante, per quanto riguarda i comuni.

Eppure, ho sentito qualcuno obiettare che la componente mutui dei comuni, all'interno dell'investimento complessivo dello Stato, rappresenta un elemento fondamentale, sostanziale. Ebbene, vorrei di nuovo invitare, come ho già fatto, i colleghi parlamentari ad andarsi a rileggere i dati forniti in questi giorni dal Ministero dell'interno relativi al 1986, da cui si evince che siamo di fronte ad una spesa comunale orientata per il 60 per cento nel senso dei mutui e per il 35 circa in direzione della spesa corrente.

In questi anni vi è stato, da parte dei comuni, il tentativo di contenere la spesa corrente, di razionalizzarla, per dare spazio alla spesa per investimenti; questo

perché il tasso di inflazione programmato era sempre del 4,5 per cento. Si è trattato di una operazione estremamente positiva!

Ecco perché, allora, noi chiediamo che (anche qui accogliendo una richiesta unanime dell'ANCI) per quanto riguarda il 1986 sia riconosciuto un contributo aggiuntivo che vada a coprire gli investimenti che superano la quota di capitale. Si rimarca, in questo modo, da un lato la contraddizione nel comportamento dello Stato, e dall'altro il fatto che — nel frattempo — non si è realizzata l'autonomia impositiva, e quindi tutte le spese dei comuni sono rimaste all'interno del tasso di inflazione programmato.

Chiediamo inoltre un aumento della quota stanziata per il 1987. La finanziaria ci insegna che è necessario che per i mutui che i comuni stanno contraendo quest'anno si vada al riconoscimento di quel tasso del 7,6 per cento che viene generalmente indicato. Lo stesso aumento proponiamo per quanto riguarda i mutui delle province; e questo sembra un passaggio obbligato. Non si può non riconoscere tale aumento al sistema delle autonomie, mentre lo si riconosce allo Stato centrale (il quale poi magari quei soldi non li spende!).

Con l'emendamento 6.4 proponiamo che si vada in direzione di un riconoscimento particolare della situazione dei comuni danneggiati dalle calamità naturali, come per esempio quelli della Valtellina. È una questione che abbiamo ripreso anche per quanto riguarda le tariffe della nettezza urbana e dell'acquedotto. A dire il vero, non capiamo perché il Governo e la maggioranza non vogliano consentire una deroga per il 1987 a favore dei comuni colpiti dal disastro per il 1986. Si tratta di una agevolazione di cui i comuni possono avvalersi se ne hanno bisogno; ma credo sia difficile presentarsi a un cittadino delle zone colpite e chiedergli di pagare di più per quest'anno per la nettezza urbana o per l'acqua, anche perché hanno avuto problemi tali da non consentire una continuità nel servizio dell'una e dell'altra (l'acqua per lungo tempo è

mancata, e quella potabile era inquinata).

Neppure su questo piano c'è stato alcun riconoscimento anche se non comporta costo per lo Stato. Il problema rimane tutto a carico del bilancio dei singoli comuni.

La stessa cosa vale per i mutui, anche se si tratta di spendere poche lire, perché interessati sono soltanto pochi comuni: non si vuol riconoscere che almeno i mutui contratti nel 1986 non vadano ad incidere sul bilancio del 1987.

Per quanto riguarda le poliennalizzazioni, abbiamo presentato gli emendamenti Bellocchio 6.5, 6.6 e 6.8, volti ad ottenere un loro abbattimento.

Ma ciò che ci ha sorpreso moltissimo è stato non soltanto l'atteggiamento del Governo e della maggioranza nei confronti del sistema delle autonomie locali, ma anche la tirchieria che emerge da un esame globale della situazione; una tirchieria, direi, degna di miglior causa. In sede di Commissione, è stato posto (e su questo specifico tema è stato registrato un largo consenso) il problema di come intervenire per far in modo che i comuni siano ulteriormente sollecitati a spendere quelle quote-parte di investimento destinate al superamento delle barriere architettoniche, un incentivo al quale, come è stato sottolineato, se ne deve aggiungere un altro fornito dello Stato (per esempio, quello annuale di 5 miliardi). Si tratterebbe, in altre parole, di un piccolo intervento statale volto a dare un'ulteriore spinta alla politica di abbattimento delle barriere architettoniche. Da qui, la filosofia degli emendamenti presentati dal nostro gruppo in materia.

L'obiettivo che dobbiamo raggiungere è quello di ricercare risorse residue modeste ma necessarie ad affrontare questo problema: un problema decisivo ed essenziale: come non ritenere tale un problema che riguarda il desiderio di costruire le città a misura d'uomo e, quindi, una qualità di vita diversa? Sarebbero sufficienti fondi limitati per ottenere l'abbattimento delle barriere architettoniche ad opera dei comuni, i quali del resto sono stati

sollecitati ad operare in maniera più incisiva e tempestiva rispetto al passato. Ebbene, prevedere dei fondi volti a questo obiettivo significherebbe dare una risposta in positivo per portare avanti una politica di intervento per il miglioramento della qualità della vita e, in particolare, della vita urbana (aspetti, questi, sentiti da ognuno di noi e dei quali tutti noi ci dobbiamo far carico). Ma anche su questo punto il Governo è stato tirchio ed ha dimostrato una assoluta chiusura.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto, do lettura dell'articolo 7 del decreto-legge:

(Fondo ordinario per le comunità montane).

«1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), il Ministero dell'interno assegna per l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

2. L'erogazione del contributo spettante ai sensi del comma 1 è subordinata alla presentazione, entro il 15 settembre 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità stabilite dal decreto del ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 15 ottobre 1987.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme corrisposte ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunità montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni.

5. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione, le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni».

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio

1980, n. 299. Ai fini di detto esame sarà consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lire 40 milioni con le seguenti: lire 50 milioni.

7. 3.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di apposita certificazione del bilancio di previsione e.

7. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Bordon, Strumendo.

Al comma 2, sopprimere le parole da: per l'anno 1988 fino alla fine del comma.

7. 2.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala, Bordon, Strumendo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 8 del decreto-legge:

(Investimenti delle comunità montane).

«1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

mento nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali e delegati, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate affe- renti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispon-

dere alle comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di lire 1.981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'interno.

10. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non costituiscono contributi in conto interessi».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5, sopprimere le parole: e di lire 168 miliardi per l'anno 1988.

8. 1.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala, Bordon, Strumendo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Al comma 8, sostituire le parole: lire 1.981 per abitante *con le seguenti:* lire 2.220 per abitante.

8. 3.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio dell'anno successivo a quello della contrazione del mutuo *con le seguenti:* 28 febbraio 1988.

8. 2.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala, Bordon, Strumendo.

Al comma 9 sostituire le parole: con interesse del 7,7 per cento *con le seguenti:* con interesse del 9 per cento per le comunità montane del Mezzogiorno e dell'8,5 per cento per le restanti comunità *e sostituire le parole:* ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario *con le seguenti:* ove dovessero aumentare i tassi sul mercato finanziario.

8. 4.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 10, sostituire le parole: anche nell'esercizio successivo *con le seguenti:* anche nei due esercizi successivi.

8. 5.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 9 del decreto-legge:

(Disposizioni sui mutui agli enti locali).

«1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e

prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazioni di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riservate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale

dello Stato, sono eseguiti dai tesoriери solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

5. Il comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente:

“(3). L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo delle variazioni di spesa delle altre componenti il quadro economico, compreso la revisione prezzi”.

6. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori.

7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purché l'acquisto sia contestuale alla costruzione dell'opera finanziata.

8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e saluti che ne disciplinano l'attività, a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre esclusivamente in forza di deroga espessa al principio generale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

9. Ai fini dell'applicazione del comma 13 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, gli interventi finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti sugli esercizi 1987, 1988 e 1989 sono esclusivamente quelli relativi allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, nell'ambito dei piani di fattibilità e dei progetti già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: Ministero del tesoro aggiungere le seguenti: con i consorzi dei bacini imbriferi montani.

9. 1.

Willeit, Caveri, Ebner.

Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: Cassa depositi e prestiti aggiungere le se-

guenti: dai consorzi dei bacini imbriferi montani.

9. 2.

Willeit, Caveri, Ebner.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le aziende individuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità è a carico dell'ente proprietario.

9. 3.

Taddei, Solaroli, Serra.

Al comma 7, dopo le parole: alla costruzione aggiungere le seguenti: o ristrutturazione.

9. 4.

Corsi.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: anche per ammanchi di cassa dovuti a responsabilità del tesoriere.

9. 5.

Corsi.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 10 del decreto-legge:

(Mutui con la Cassa depositi e prestiti).

«1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire

100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Fermo restando il termine del 31 maggio 1987 stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi com-

posti da enti locali e da altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

10. All'articolo 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dopo le parole: "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni" sono aggiunte le seguenti: ", ai loro consorzi ed aziende".

11. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire 11 miliardi e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantona-

mento "Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualità di contributi".

12. Il pagamento delle annualità di contributo, ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sarà effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

13. I mutui di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ed un periodo di ammortamento di vent'anni per tutti i mutui.

10. 2.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 2, sostituire le parole: 600 miliardi *con le seguenti:* 720 miliardi.

10. 3.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le norme di cui al comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 continuano ad applicarsi ai soli fini del completamento dei programmi di protezione dell'ambiente già parzialmente finanziati ai sensi del comma medesimo. Il relativo onere per un ammontare non superiore ai 5 miliardi annui farà carico al

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del presente decreto.

10. 4.

Corsi, Ravasio.

Al comma 5, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Per l'anno 1987 il termine stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. 1.

Bellocchio, Taddei, Solaroli,
Serra, Bruzzani, Di Pietro,
Auleta, Pascolat, Polidori,
Umidi Sala, Pacetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. La Cassa depositi e prestiti è interessata a concedere i mutui di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 anche ai consorzi di comuni e di province».

10. 5.

Governo.

All'articolo 10 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Mutui con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle spese relative alla espropriazione ed all'occupazione di beni per causa di pubblica utilità).

1. I comuni, le province ed i loro consorzi sono ammessi a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle spese relative alle indennità e risarcimento relativi all'espro-

priazione ed all'occupazione di beni per causa di pubblica utilità, ed oneri conseguenti — nella misura dovuta in conformità delle norme vigenti al momento della liquidazione o del congruaglio definitivo, o determinata da sentenza passata in giudicato, o definita mediante transazione previo parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale, concernenti opere ed interventi i cui progetti e piani parcelari di esproprio siano stati approvati e finanziati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa della materia.

2. L'importo del mutuo è determinato al netto della quota dell'indennità che trova copertura con i fondi per la stessa effettivamente rimasti disponibili nel finanziamento originariamente destinato alla realizzazione dell'opera o dell'intervento.

3. I mutui sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti anche per opere ed interventi che sono stati finanziati dall'ente locale con mezzi propri e con mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui sono ammortizzabili in 20 anni, alle condizioni vigenti praticate dalla Cassa depositi e prestiti al momento della concessione.

5. Per i mutui suddetti, relativi ad opere il cui onere di ammortamento era, per specifiche norme di legge, in tutto od in parte a carico dello Stato, la quota di ammortamento è assunta a carico del bilancio dello Stato, in corrispondenza del fondo ad essa relativo, totalmente o per una quota corrispondente al concorso previsto per l'intervento originario.

6. In ogni altro caso l'onere di ammortamento dei mutui di cui sopra fa carico per metà all'ente mutuatario e per metà al bilancio dello Stato, a partire dall'esercizio 1988.

7. Gli interessi relativi alla rata di ammortamento a carico degli enti locali non si computano ai fini della determinazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

del limite stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

10. 01.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auletta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Barbieri, Pacetti.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 10 del decreto-legge. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pacetti. Ne ha facoltà.

MASSIMO PACETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il termine indicato nell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167 (decreto non convertito), pone il problema di rivedere l'indicazione temporale in esso contenuta, dovendosi garantire a tutti i comuni (per le stesse ragioni che sono state indicate illustrando altri emendamenti) la possibilità di inoltrare le domande di finanziamento, dal momento che la mancata richiesta di molti enti locali è facilmente riconducibile alla situazione di precarietà generata dalla mancanza di norme certe e definitivamente approvate per la predisposizione dei bilanci ordinari e triennali da parte degli stessi enti locali. Da questi bilanci derivano, successivamente, i programmi per i quali dovrebbero essere richiesti i mutui.

In tale situazione, voler mantenere a tutt'oggi un termine che poteva avere una sua ragion d'essere per dare un impulso agli investimenti (una ragione valida nel momento in cui fu emanato il decreto in oggetto) finirebbe per tradursi in una discriminazione nei confronti di quelle amministrazioni che (correttamente, a nostro avviso), hanno atteso per la definizione dei loro programmi, un quadro legislativo certo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il nostro emendamento non venisse accolto (mi auguro però che l'As-

semblea decida diversamente), ci troveremo dinanzi ad un'indicazione in base alla quale il programmare con serietà diventerebbe punitivo. A quel punto, meglio sarebbe chiedere tanto per chiedere ed attendere l'evolversi degli avvenimenti; nell'attesa si continuerà a cercare di far quadrare i bilanci, ricorrendo ad artifici (fenomeno peraltro ben noto al Ministero dell'interno che è arrivato al punto di quantificarne la portata). Non credo sia questo il messaggio che il Parlamento intende inviare ai comuni ed alle province. Mi auguro quindi che l'emendamento venga accolto.

Per quanto riguarda l'emendamento Bellocchio 10.1, da noi presentato, esso ha lo scopo di richiamare con forza l'attenzione del Parlamento su un problema di grosso rilievo e di grande spessore economico. È certamente noto come la mancanza di una certa ed idonea legislazione in materia di esproprio dei suoli, per le mutilazioni che ha subito nel corso degli anni la cosiddetta legge Bucalossi, abbia non solo determinato un grandissimo disagio nell'opera degli enti locali, comuni e province, ma abbia anche dato origine ad un contenzioso di proporzioni enormi.

È già previsto che ai comuni deriverà un indebitamento abbastanza gravoso. L'indeterminazione legislativa e le posizioni estremamente confuse sul piano politico delle varie maggioranze governative che si sono succedute, hanno fatto sì che ormai su qualsiasi occupazione di suolo per opere pubbliche — come ogni amministrazione sa — si siano instaurati, in media, un processo amministrativo ed uno civile. Gli enti locali, pur in questa gravissima situazione di assenza di norme adeguate, hanno comunque cercato di mantenere fermi i propri programmi e, seppure con grandi difficoltà, hanno lavorato per dare risposte adeguate alle esigenze proprie del territorio.

Per altro, i dati relativi all'incremento degli investimenti degli enti locali in riferimento al settore complessivo della spesa pubblica (ci viene detto che gli investimenti degli enti locali sono passati negli

anni dal 1978 al 1985, dal 25,7 per cento al 41,5) ci aiutano a dare, anche se in modo grossolano, una dimensione reale al problema, tenendo conto che la realizzazione della maggior parte di questi investimenti ha avuto, di fatto, bisogno dell'intervento mediante esproprio.

Tutto ciò, oltre a darci la dimensione del problema, ci dice con chiarezza che finiremmo, se questo emendamento non fosse accolto, per penalizzare ancora una volta quel comparto dello Stato che ha operato meglio e più rapidamente.

Per altro, associazioni come l'ANCI e la Lega per le autonomie hanno più volte richiamato l'attenzione generale su questo problema, fornendo anche, in modo approssimativo, una quantificazione del costo totale del contenzioso aperto. Si tratta di circa duemila miliardi che non possiamo in alcun modo scaricare sugli enti locali.

L'emendamento proposto tende ad evitare che ciò accada. Esso consentirebbe anche di realizzare la possibilità — che credo vada apprezzata — della eliminazione, con accordi stragiudiziali, di gran parte del contenzioso, anche attraverso il coinvolgimento, per la valutazione di congruità, degli uffici tecnici erariali. Il Governo potrebbe quindi anche disporre di uno strumento di controllo. In questo modo si eliminerebbe, ripeto, una gran parte di contenzioso con il duplice vantaggio di ridurre le spese e, d'altra parte, di alleggerire il lavoro degli organi giudiziari i quali, specie nel settore civile, sono gravati da un gran numero di procedimenti in sospeso.

Se non si dovesse percorrere questa strada, gli enti locali non sarebbero in grado — bisogna che ciò sia evidente a ciascuno di noi — di far fronte ai propri obblighi, se non ricorrendo ad artifici contabili (ammesso che questa strada sia ancora oggi percorribile, dopo tutto quello che è stato fatto in relazione ai bilanci del 1987), il che significherebbe, comunque, bilanci non corretti e spese sommerse. Se questo dovesse ancora una volta avvenire, sarebbe di nuovo attribuibili alla responsabilità del Governo e

della maggioranza perché si finirebbe con l'aggiungere di fatto ai 3 mila miliardi di deficit sommerso (stima effettuata in base alle cifre forniteci dal Governo) altri 2 mila miliardi, relativi al contenzioso in sospeso.

Vi è un'altra strada, alla quale, peraltro, spero che nessuno pensi, perché sicuramente non appare praticabile, non solo per valutazioni di politica generale, ma anche in rapporto allo stato della normativa: quella di reputare che si possa far fronte, magari attraverso aumenti delle entrate, grazie all'incremento dei costi dei servizi a domanda o delle tariffe amministrative, agli oneri di un contenzioso causato dall'indeterminatezza delle disposizioni in materia di esproprio dei suoli, derivante dalle insufficienti posizioni del Governo centrale, con riferimento, per altro, ad opere realizzate per conto dello Stato e con finanziamenti statali, in quanto riferibili a compiti propri dello Stato centrale.

Credo che di questo ulteriore colpo alle autonomie locali si renderebbero responsabili talune forze politiche, non certo per loro convinzione, perché, anzi, se dovessero seguire le loro tradizioni ed il loro indirizzo autonomistico, sarebbero portate a condividere pienamente le ragioni che noi esponiamo. Se tali ragioni non avessero la forza di provocare un voto favorevole delle forze in questione, per la volontà di adeguarsi ad una incomprensibile posizione di totale intransigenza assunta dal Governo in Commissione, finiremmo per divenire di fatto in quest'aula (non mi riferisco certo al gruppo comunista) responsabili dell'assestamento di un ulteriore, pesante colpo alle autonomie locali.

Mi auguro, dunque, che il Parlamento decida in modo diverso.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, avverto che all'articolo 11 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Do lettura dell'articolo 12 del decreto-legge:

(Servizi pubblici a domanda individuale).

«1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987. Per i comuni terremotati dichiarati disastri o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1988 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 12.

12. 3.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed al 36 per cento per l'anno 1988.

12. 1.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auletta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala, Albertini, Montecchi, Masini.

Sopprimere i commi 2 e 3.

12. 2.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auletta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Albertini, Montecchi.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Masini. Ne ha facoltà.

NADIA MASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni che ci hanno indotto a presentare gli emendamenti Bellocchio 12.1 e Solaroli 12.2, riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, concernente i servizi pubblici a domanda individuale, sono ragioni non di ordine formale, ma attinenti pienamente alla sostanza della materia sottesa alla formulazione dell'articolo.

Voglio qui ricordare (riportando l'attenzione dei colleghi su un tema che mi pare sfugga alla sensibilità dei più, quello cioè dei servizi rivolti a vaste fasce sociali) che questa tematica rischia di sfuggire completamente, non solo all'attenzione, ma alla considerazione dei vari livelli istituzionali.

La proposta di cassare l'inasprimento aggiuntivo delle tariffe, con l'aumento apparente del 4 per cento per il 1988, non significa tanto voler eliminare un incremento tariffario, quanto ricondurre al ragionamento della difesa del giusto principio della contribuzione dell'utente per la fruizione dei servizi, che non tenda, però, ad introdurre elementi punitivi dovuti a progressivi inasprimenti. Nel nostro caso, se la norma venisse approvata, nell'arco di pochissimi mesi, costringeremmo gli enti locali ad applicare aumenti estremamente consistenti, in base ad un decreto-legge che — voglio ricordarlo — viene discusso nel mese di ottobre. La previsione degli aumenti per il 1988, infatti, sarebbe solo apparentemente del 4 per cento: se, in base ad un

corretto calcolo di natura contabile, riportiamo la percentuale del 36 per cento prevista per il 1988 a quella del 32 per cento prevista per il 1987, otteniamo un risultato percentuale (che non riesco ad indicare immediatamente in questa sede) di gran lunga superiore, dovendosi tener conto dei costi complessivi dei servizi per il 1988. Sappiamo bene che si tratta di servizi che richiedono l'impiego di quote consistenti di personale, la cui retribuzione comporterà un aumento ulteriore dei costi, e un impiego di beni presumibilmente soggetti ad aumenti.

Per altro, l'operazione che si verrebbe a realizzare nei confronti di enti locali che in parte non sono stati ancora in grado di predisporre i bilanci, porterebbe solo ad aprire un forte contenzioso tra chi è al Governo delle istituzioni e chi fruisce dei servizi. Ecco perché la ragione che ci induce alla presentazione dell'emendamento soppressivo di questo comma non può essere considerata solo formale o di ordine contabile. Essa attiene piuttosto alla natura dell'articolo in esame ed alla filosofia ad esso sottesa e cioè alla disattenzione profonda verso questo problema. Disattenzione che, d'altra parte, in questi anni abbiamo profondamente sperimentato; e mi riferisco in particolare a quanti tra i presenti, come amministratori locali, hanno dovuto fare i conti con decreti reiterati sempre più punitivi e sempre più poveri di certezze normative al loro interno.

La posta in gioco, dunque, è ben altra ed è superiore a quella che sembra emergere dalla rubrica dell'articolo in esame. Intendiamoci bene, quando parliamo di servizi pubblici a domanda individuale, tocchiamo uno dei punti importanti, anzi io direi fondamentale, nella determinazione del livello di qualità della vita di gran parte della popolazione, livello che è elemento forte di uno Stato sociale.

Ritengo quindi che l'attenzione vada posta sul significato politico ed anche culturale di tali previsioni all'interno di un decreto caratterizzato essenzialmente da una volontà di penalizzazione degli enti locali. Un decreto che non è destinato a

costruire niente perché manca di qualsiasi riferimento a normative organiche (non ci stancheremo mai di denunciarlo). L'unico risultato, dal punto di vista politico, consiste nell'immediata ripercussione di questo aumento tariffario sullo stato dei servizi sociali. Certo, né io né il partito che rappresento abbiamo mai sostenuto la tesi che in tali condizioni sia proponibile il principio di gratuità dei servizi. Riteniamo, infatti, che sia giusto, corretto e doveroso che l'utenza sia messa nella condizione di contribuire (diciamo noi, in misura equa), ma sulla base di una normativa che non regoli soltanto il sistema dei servizi sociali, e che dia certezza ed anche dignità politica all'intero sistema delle autonomie degli enti locali, che sono oggi in gran parte gli erogatori dei servizi. E voglio ricordare che ci riferiamo a servizi di natura del tutto particolare. Quando parliamo del sistema dei servizi pubblici a domanda individuale, parliamo di asili nido, di scuole per l'infanzia, di refezione scolastica, di servizi di natura culturale, di servizi per gli anziani, di servizi per i giovani. Ci riferiamo, cioè, ad elementi fondamentali (e alle scelte che in particolare gli enti locali, pur tra grandi difficoltà, hanno compiuto in questi anni) che incidono sostanzialmente sulle condizioni di vita di estese fasce sociali. Il problema, allora, non può essere considerato come settoriale, ma piuttosto come lo specchio di una situazione molto più ampia.

Credo, quindi, che su tale questione sia necessaria una profonda riflessione non solo da parte dell'opposizione (siamo qui per sostenere e portare avanti le ragioni di tutti gli enti locali), ma anche da parte della maggioranza. Si tratta di un problema estremamente delicato e particolare. E d'altra parte non accettiamo conseguentemente (ed è questa la ragione per cui proponiamo la soppressione anche dei commi due e tre) la logica presente in questo decreto che, nella completa assenza di una normativa cui far riferimento e mentre siamo ancora molto lontani dal gettare basi legislative in materia e dalla speranza immediata di avviarc

verso una vera riforma degli enti locali, introduce semplicemente elementi di penalizzazione nei confronti degli enti locali.

In una situazione di così forte disgregazione normativa, di così esigua certezza, di così forte disparità anche nell'erogazione degli stessi servizi sociali, che contraddistingue il nostro paese, si ricorre a somme a fondo perequativo che, se non confermate entro il 31 marzo dell'anno successivo, dovrebbero essere restituite dagli stessi comuni.

Questo non significa (voglio sottolinearlo per evitare equivoci) che in qualche modo sosteniamo che non sia né necessario né opportuno un controllo e che anzi, furbescamente, sia meglio togliere di mezzo ogni tipo di controllo. Noi chiediamo siano dati agli enti locali non soltanto la certezza normativa, ma anche tutti gli strumenti di controllo e di trasparenza necessari. Ma in queste condizioni e circostanze particolari il secondo comma, che assumerebbe valore di rendicontazione e di trasparenza, per constatare l'esistenza o meno di sacche di non spesa (tutti abbiamo letto e conosciamo la relazione della Corte dei conti), assume un valore soltanto punitivo nei confronti delle autonomie locali.

Le ragioni per le quali proponiamo la soppressione del primo periodo del primo comma ed i successivi due commi dell'articolo sono da ricercarsi nei problemi più generali sottesi all'intero provvedimento. Diversamente, ancora una volta, anche con questo decreto (e sarebbe uno dei tanti tentativi che in questi anni si sono compiuti) non solo condanneremmo i servizi sociali ad un depauperamento sul piano della quantità nonché della qualità, ma indurremmo lentamente una clamorosa separazione tra le istituzioni locali (che sono il cuore palpabile e palpitante che avvicina il Governo alla collettività) e la gente. Una separazione che in questi anni abbiamo pericolosamente avvertito come un rischio in gran parte concretizzatosi. Ancora una volta, anche attraverso articoli e commi di questa natura, trascuramenti che hanno un valore di inaspri-

mento, colpiremo il cuore delle autonomie locali.

Ritengo che una considerazione concernente il sistema delle autonomie come parte decentrata dello Stato, non possa prescindere dalle valutazioni delle conseguenze che, in questa circostanza, il decreto in esame, per come è fatto potrebbe avere sul sistema dei servizi. Parliamo di scelte e di interventi che devono essere qualificati e razionalizzati laddove ciò è richiesto, ma che in ogni caso occorre sostenere, in quanto è in gioco il livello stesso della nostra qualità della vita. Ed è questo un punto alto di come noi intendiamo la democrazia e l'uguaglianza nel nostro paese (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 13 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

«1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: Per gli anni 1987 e 1988 con le seguenti: Per l'anno 1987.

13. 1.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auletta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Qualora il gettito dell'INVIM per l'anno 1987 risulti, dal conto consuntivo, inferiore alla media risultante dai consuntivi degli anni 1985 e 1986 incrementata del 4 per cento, il Ministero dell'interno provvede a trasferire nel 1988, a ciascun comune, un contributo integrativo pari al minor gettito per il 1987 rispetto alla media suddetta.

13. 2.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auletta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

GIANNA SERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 13 del decreto-legge in esame prevede l'applicazione dell'INVIM all'aliquota massima per ogni scaglione. La norma dovrebbe dunque prevedere, o tentare di garantire una costanza di entrate per quanto riguarda questa imposta. Ma il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, stabilisce all'articolo 52 che non sono sottoposti a rettifica di valore quei corrispettivi che corrispondono ad ottanta volte il reddito catastale moltiplicato il coefficiente dell'anno. Vale a dire che i valori previsti corrispondono, ad essere molto ottimisti, al 50 per cento del valore di mercato. Ritengo che sarà molto difficile trovare atti notarili in cui l'ammontare dell'importo della compravendita sia superiore ai valori ammessi dal decreto.

Il comune di Bologna, ad esempio, prevede una diminuzione di oltre il 33 per cento delle entrate derivanti dall'INVIM per l'anno in corso. Siamo di fronte ad una contraddizione palese, in quanto da un lato si vorrebbe inasprire l'INVIM, dall'altro si sono assunti provvedimenti per rendere meno onerosa tale imposta sulla quale anche noi nutriamo dei dubbi, tant'è che vorremmo modificarla.

Ritengo che l'emendamento da noi presentato all'articolo 13, il quale stabilisce che qualora i comuni abbiano un gettito INVIM inferiore alla media del gettito degli anni 1985-1986, incrementato del 4 per cento, lo Stato debba rifondere la minore entrata, possa essere definito almeno onesto. Non solo l'INVIM non è una entrata marginale per i comuni, ma è un'imposta sulla casa di valore particolare. Essa ha gravato in questi anni in termini negativi rispetto alla mobilità del mercato immobiliare e certamente, anche se per una piccola quota, ha inciso sulla drammatica emergenza derivante dagli sfratti, dalla mancata legge sui suoli e da tante altre cose.

Vorrei richiamare la vostra attenzione sulla seguente argomentazione: respingendo questo emendamento (è stato respinto in Commissione, mi auguro non lo sia anche in Assemblea) si nega un minimo di equità, rispetto ad un'entrata, che pur non essendo piccola, non è decisiva per l'equilibrio finanziario dei comuni, ma non ci si interroga su come le inadempienze e le contraddizioni inerenti al problema-casa dei governi e delle maggioranze succedutesi in questi anni, abbiano inciso sugli enti locali.

Vorrei chiedere a molti amministratori: di quanto è aumentata la spesa corrente dei comuni a seguito dell'insediamento degli uffici-casa, della gestione delle graduatorie di tutte le «leggi Nicolazzi»? Di quanto è aumentata la spesa corrente di investimento dei comuni per reperire gli «alloggi-parcheggio» per gli sfrattati? Di quanto è aumentata la spesa corrente di investimento dei comuni per allargare l'edilizia pubblica oltre i tassi, peraltro molto bassi, previsti sia del piano decennale, sia dai provvedimenti-tampone sugli sfratti? Queste contraddizioni si sommano all'altra contraddizione costituita dalla mancata legge sui suoli, e vedono, di fatto, i comuni in trincea, in prima linea (qualsiasi amministratore sa cosa significhi gestire la graduatoria degli sfratti, gestire il drammatico problema della casa).

Mentre da un lato le non risposte, le

non scelte, le contraddizioni enormi di tutti questi anni sono ricadute pesantemente sulla casa, investendo soprattutto e solo i comuni, dall'altro si arriva addirittura a negare quel che considero un minimo: il garantire una costanza delle entrate dell'INVIM.

Auspico perciò, anche se non è questo il punto decisivo per permettere un riequilibrio finanziario, che almeno in questo campo un atto di onestà sia compiuto nei confronti dei comuni (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, avverto che all'articolo 14 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti. Ricordo che l'articolo 15 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Addizionale sul consumo dell'energia elettrica).

«1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni, della legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8.

2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 30 settembre 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'imposta distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 30 settembre 1987. Le

deliberazioni comunicate entro il 31 maggio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quelle comunicate entro il 31 luglio 1987 hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quelle comunicate successivamente hanno effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987. In mancanza di adozione della delibera di aumento l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure già vigenti per lo stesso anno.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 30 settembre 1987. La deliberazione comunista entro il 31 maggio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1; quella comunicata entro il 31 luglio 1987 ha effetto dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° luglio 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di agosto 1987; quella comunicata successivamente ha effetto dalle fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° settembre 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di ottobre 1987».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: a lire 14, lire 6 e lire 6 con le seguenti: a lire 1, lire 15 e lire 15.

15. 2.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi. Russo Franco.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

15. 3.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Sopprimere il comma 4.

15. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auletta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 16 del decreto-legge:

(Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).

«1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 30 settembre 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 30 settembre 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono esser apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona

la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 30 settembre 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 luglio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di febbraio 1988, per le delibere adottate successivamente.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del ministro dell'interno, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 16.

16. 5.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni adottano tale delibera contemporaneamente alla delibera di approvazione del bilancio per l'anno 1987.

2. Per il 1987 la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio interno, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 20 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato contemporaneamente alla delibera di approvazione del bilancio 1987. Con la stessa delibera si deve programmare nell'arco di 7 anni la copertura, con l'importo della tassa, del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La copertura va prevista con provvedimenti di aumenti annuali tendenzialmente omogenei.

16. 1.

Geremicca, Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni contemplati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384,

hanno facoltà di continuare ad avvalersi, per il 1987, delle disposizioni valide per l'esercizio 1986.

16. 2.

Geremicca, Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il primo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è sostituito dal seguente:

«La tassa è commisurata alla quantità di rifiuti prodotta: le modalità di calcolo di questi rifiuti vengono stabilite con decreto ministeriale».

16. 6.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Sopprimere il comma 5.

16. 7.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Al comma 5, sostituire le parole: fino al 50 per cento, con le seguenti: fino al 30 per cento e sostituire le parole: Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 30 settembre 1987, con le seguenti: Le relative delibere sono immediatamente esecutive e devono essere adottate contemporaneamente alla delibera di approvazione del bilancio 1987.

16. 3.

Geremicca, Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

16. 4.

Geremicca, Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Sopprimere i commi 7 e 8.

16. 8.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Sopprimere il comma 7.

16. 9.

Corsi.

All'articolo 16-bis del decreto-legge, introdotto dalle Commissioni riunite, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 16-bis.

16-bis. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 16-bis (introdotto dalle Commissioni riunite) del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Non vorrei ripetere motivazioni di carattere generale già esposte dai colleghi del mio gruppo, che mi hanno preceduto. Vorrei, con molta semplicità e rapidità, illustrare gli emendamenti Geremicca 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4 e Solaroli 16-bis. 1, che propongono una diversa manovra alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. e

alla addizionale relativa alla tassa medesima.

In modo particolare, tenendo conto di quei comuni che non avevano ancora istituito la tassa, proponiamo, a partire dal 1987, una gradualità per raggiungere il livello stabilito dalla legge. Nel decreto si prevede che per il primo anno la tassa non debba essere inferiore al 40 per cento del costo complessivo di erogazione; noi proponiamo, invece, che, la tassa medesima per il primo anno, non sia inferiore al 20 per cento del prezzo generale del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

In poche parole insistiamo sul fatto che, per permettere ai comuni che non avevano ancora istituito la tassa di mettersi al passo, sia necessario procedere con una gradualità pluriennale. Tutto questo, considerando la manovra dal punto di vista della possibilità che i comuni hanno di gestirla. Naturalmente ci preoccupiamo anche della ricaduta sugli utenti, sui commercianti, su tutti quelli che sono chiamati a pagare la tassa in questione. In una serie di comuni, per adeguarsi alla percentuale prevista dalla legge e tener conto allo stesso tempo dell'aumento dei costi del servizio, i cittadini si troveranno a dover pagare, per il primo anno, aliquote, a nostro avviso, non accettabili.

Concludendo, quindi, su questo punto, senza enfasi e retorica su stangate più o meno importanti operate con il provvedimento, che pure esistono e sono state documentate in sede di illustrazione di precedenti emendamenti, ribadiamo la necessità di operare con la gradualità indicata, per rendere praticabile il provvedimento.

Per quanto riguarda poi il quinto comma dell'articolo 16 e, in particolare, l'addizionale ivi prevista, mentre il testo sottoposto al nostro esame indica un'addizionale fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento, noi proponiamo che quest'ultimo non superi il 30 per cento, per realizzare anche nel caso in esame un processo graduale, corrispondente ad esigenze di cautela dei cittadini.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Il settimo e l'ottavo comma dello stesso articolo, infine, prevedono la sospensione della rimessa del fondo perequativo ai comuni, fino a quando questi non abbiano attuato per il 1987 l'istituzione delle tasse indicate nei commi precedenti.

Vorrei far notare al ministro ed ai colleghi, che stiamo parlando di una tassa o di una addizionale da istituire per il 1987 quando ormai siamo praticamente alla conclusione del bilancio 1987. Se la tassa non viene istituita e non inizia la riscossione nei termini indicati, la rimessa ai comuni per il 1987 non sarà attuata.

Per queste ragioni, mentre riteniamo che occorra mettere in movimento un processo di adeguamento del pagamento e della riscossione delle tasse da parte di tutti i comuni, e riteniamo opportuna una progressione pluriennale in questo senso, consideriamo ingiusta, inefficace e per molti versi odiosa la clausola che stabilisce, ripeto, il non pagamento dei fondi perequativi ai comuni, ove questi non istituiscano e non riscuotano già per il 1987 le tasse e le addizionali ricordate. Di qui la nostra posizione favorevole alla soppressione dei commi settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, aggiunti in Commissione all'articolo 16: raccomandiamo l'approvazione dei nostri emendamenti. Ritengo con ciò, signor Presidente, di aver illustrato gli emendamenti Geremicca 16.4 e Solari 16-bis .1.

In altre parole, siamo contrari al carattere biennale del provvedimento, ben diverso dal processo pluriennale da noi proposto. Il provvedimento, infatti, pretende di stabilire delle norme per due anni su un *plafond* ed una regolamentazione generale delle autonomie locali e delle risorse a disposizione dei comuni che non sopportano la proiezione biennale di una situazione che, invece, deve essere cambiata al più presto, con precise e radicali misure di riforma.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli

emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, avverto che all'articolo 17 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Do lettura dell'articolo 18 del decreto legge:

(Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).

«1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) il comma 4-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è abrogato;

b) l'ultimo comma dell'articolo 8 de decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

“Per la pubblicità luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni	Fino			
	a 1 mese	a 3 mesi	a 6 mesi	a 1 anno
Classe I L.	3.500	8.600	12.200	18.300
Classe II »	3.100	7.400	11.600	17.100
Classe III »	2.500	6.100	11.000	15.900
Classe IV »	2.200	4.800	8.600	13.500
Classe V »	1.900	4.500	8.000	12.200
Classe VI »	1.700	4.100	6.100	9.800
Classe VII »	1.500	3.700	5.500	8.600»;

c) il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

“La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

limiti per ciascun foglio di cm. 70 x 100 o frazione:

Comuni	Tariffa giorni 5	Tariffa per ogni giorno successivo
Classi I	L. 750	80
Classe II	» 700	75
Classe III	» 650	70
Classe IV	» 600	65
Classe V	» 600	60
Classe VI	» 600	55
Classe VII	» 600	50 ».

2. Per il 1987 le tariffe di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 si applicano automaticamente rapportando ad esse, rispettivamente, la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 8 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 ovvero la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello stesso decreto presidenziale deliberate o prorogate per l'anno 1987.

3. Per gli anni successivi al 1987 le tariffe di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono determinate dal comune nei nuovi limiti ivi previsti, secondo i criteri contenuti negli articoli 3 e 4 del detto decreto presidenziale n. 639 del 1972. In mancanza si intendono prorogate di anno in anno le tariffe risultanti dal rapporto di cui al comma 2.

4. Il comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

“4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni

dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione”.

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli anni successivi al 1987 le tariffe di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono determinate dal comune nei nuovi limiti ivi previsti, secondo i criteri contenuti negli articoli 3 e 4 del detto decreto presidenziale n. 639 del 1972. In mancanza si intendono prorogate di anno in anno le tariffe risultanti dal rapporto di cui al comma 2.

18. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auletta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono abrogate le parole «ove possibile».

4-ter. Sono abrogati gli articoli 38, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

18. 3.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

18. 2.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Ricordo che l'emendamento Cipriani 18.3 è stato dichiarato inammissibile della Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 19 del decreto-legge:

(Tariffe degli acquedotti).

«1. Le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti dagli enti locali, devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono delegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne

dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio *pro capite* provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: assicurare la copertura di almeno il 60 per cento *con le seguenti:* assicurare la copertura di almeno il 30 per cento.

19. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e per gli anni seguenti.

19. 2.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: I comuni contemplati dal decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, possono continuare ad avvalersi, limitatamente all'anno 1987, delle disposizioni valide per l'esercizio 1986.

19. 3.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

19. 4.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai comuni che gestiscono in economia il servizio dell'acquedotto e che per effetto della differenza fra le entrate derivanti dalla applicazione delle tariffe autorizzate dai comitati provinciali prezzi e le spese, accertano un disavanzo nella gestione del servizio, è consentito provvedere alla sua copertura mediante la contrazione di un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti che è autorizzata a concederlo.

19. 5.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Barbieri.

Sopprimere i commi 4 e 5.

19. 6.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno

1988, determinata in base al reciproco del reddito medio *procapite* provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia accertato, per lo stesso anno, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, in caso di mancata osservanza l'ente è tenuto alla resituzione della quota.

19. 9.

Corsi.

Al comma 4, sostituire le parole: per gli anni 1987 e 1988 *con le seguenti:* per l'anno 1987 *e le seguenti:* entro il 31 marzo 1988.

19. 7.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Al comma 5, sostituire le parole: entro il 30 settembre 1987 e 1988 *con le seguenti:* entro il 31 marzo 1988.

19. 10.

Corsi.

Al comma 5, sopprimere le parole: e 1988.

19. 8.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

È stato presentato altresì il seguente emendamento all'articolo 19-bis introdotto dalle Commissioni:

Sopprimere l'articolo 19-bis.

19-bis. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro, Albertini.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 19 e 19-bis del decreto-legge, avverto che all'articolo 20 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Do lettura dell'articolo 21 del decreto-legge:

(Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza).

«1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente articolo aggiuntivo, già dichiarato inammissibile dalla Presidenza, limitatamente al comma 2:

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Concessione dei terreni agricoli demaniali).

1. L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, in quanto tiene ferma l'applicabilità della disciplina dell'affitto dei fondi rustici, e non soltanto delle norme in materia di equo canone, a tutte indistintamente le concessioni dei terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, fino a che persista la loro utilizzazione agricola o silvo-pastorale, deve considerarsi rivolto ad interpretare in forma autentica l'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

2. La pubblica amministrazione e gli enti pubblici, che intendono applicare, per le concessioni di cui al comma 1, l'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, possono sottoscrivere accordi o transazioni senza essere assistiti, per quanto li riguarda, dalle organizzazioni professionali ivi indicate.

3. L'articolo 12 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, deve ritenersi incompatibile con la disciplina della legge 3 maggio 1982, n. 203, e perciò abrogato, come tale, dall'articolo 58 della stessa legge.

21. 01.

Bruni Francesco Giuseppe, Bortolani, Zuech, Zambon, Rinaldi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo aggiuntivo riferito all'articolo 21 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 22 del decreto-legge:

(Contributi e prestazioni previdenziali).

«1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai man-

dati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo direttamente all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo, gli importi dei versamenti effettuati, nonché copia delle distinte relative all'anno precedente.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi congruagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai congruagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.

7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1987 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del

ministro del tesoro, di concerto con il ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50 per cento, con effetto dal 1° luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle Cassa pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite (come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: Tale disposizione si applica anche nei casi di risoluzione del rapporto intervenuta successivamente al 1° gennaio 1980.

22. 1.

Piermartini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'INADEL è tenuto a corrispondere la indennità premio di servizio all'avente diritto entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata della necessaria documentazione. A decorrere dal novantesimo giorno competono al richiedente gli interessi legali sulla somma dovuta.

22. 2.

Piermartini.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Le controversie in materia di indennità premio di servizio e di indennità di cessazione del rapporto di impiego relative al personale degli enti iscritti obbligatoriamente all'INADEL, non escluso quello, ancorché proveniente da altri enti o gestioni sopresse, posto a carico dell'Istituto ai fini della liquidazione di detti benefici, appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali. È abrogata ogni diversa disposizione.

10-ter. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i giudizi pendenti aventi per oggetto la riliquidazione della indennità premio di servizio per effetto dell'articolo 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e la conseguente inclusione, a decorrere dal 1° giugno 1982, della indennità integrativa speciale nella misura intera nell'area contributiva di cui all'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

22. 3. Piermartini.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 decorrono dal 30 dicembre 1984.

22. 4.

Picchetti, Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Romani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 10 decorrono dal 31 dicembre 1984.

22. 6.

Usellini, Fiori, Fausti.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per le violazioni accertate dall'INAIL a carico degli enti locali in materia di assicurazione obbligatoria ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per tutto il periodo assicurativo sino al 31 dicembre 1986, gli enti stessi per la regolarizzazione della posizione assicurativa ad ogni e qualsiasi effetto sono tenuti unicamente a pagare l'ammontare dei soli contributi dovuti e non versati.

22. 5.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat.

Ricordo che gli emendamenti Piermartini 22.3 e Solaroli 22.5 sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Picchetti. Ne ha facoltà.

SANTINO PICCHETTI. Signor Presidente, colleghi, tra gli emendamenti riferiti all'articolo 22 a noi preme sottolineare l'importanza del nostro emendamento 22.4, che si riferisce all'ultimo comma di tale articolo. Si tratta di un emendamento volto ad impedire che da una disposizione profondamente giusta (l'ultimo comma dell'articolo 22, appunto) scaturisca una situazione che colpisce ingiustamente alcune migliaia di lavoratori in alcune città come Roma e Genova.

Il comma appena ricordato modifica radicalmente il modo di erogare la buonuscita ai lavoratori dipendenti da enti locali. Se prima per tali lavoratori il diritto alla buonuscita (istituto analogo alla liquidazione vigente per tutti gli altri lavoratori) maturava, ingiustamente, dopo oltre 19 anni di servizio, adesso il decreto-

legge prevede che esso maturi dopo un anno di servizio. È giusto che sia così, e vi è solo da criticare il ritardo con cui si perviene a tale decisione.

Da questa nuova e positiva situazione, tuttavia, restano fuori quei lavoratori (in particolare i netturbini delle città prima ricordate) che, in forza di decisioni politiche assunte dai rispettivi comuni, da dipendenti comunali quali erano sono stati posti alle dipendenze di aziende municipalizzate, appositamente create per migliorare il servizio di nettezza urbana.

In tal modo, i lavoratori che avevano superato i 19 anni di servizio sono stati correttamente liquidati; gli altri — la maggioranza — che non avevano tale anzianità, hanno perso, di fatto e loro malgrado, il diritto alla buonuscita. Si tratta di una situazione assurda, che può essere corretta soltanto attraverso un intervento legislativo. Lo stesso comune di Roma, tra l'altro, con una delibera si è assunto l'onere di liquidare questi lavoratori, nel caso in cui si creino i presupposti giuridici per poterlo fare. Per tali motivi abbiamo presentato un emendamento che propone di far valere le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 a partire dal 30 dicembre 1984 o, meglio, dal 31 dicembre 1984. Mi sembra, infatti, che nel testo dell'emendamento in questione ci sia a questo proposito un errore di formulazione da correggere.

In tal modo, si salvaguardano i diritti dei lavoratori di cui parlavo, mettendo i pochi comuni interessati nella condizione giuridica di poter liquidare i propri dipendenti trasferiti all'azienda municipalizzata. Poiché esiste il preciso impegno di questi comuni a provvedere all'erogazione delle risorse necessarie, non sussiste neppure il problema della copertura finanziaria da assicurare.

Non riesco, quindi, veramente a capire le ragioni in base alle quali, in Commissione, il Governo e la maggioranza hanno respinto il nostro emendamento. Leggendo il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, vedo con piacere che un altro emendamento analogo è stato presentato da alcuni colleghi della

democrazia cristiana, i quali evidentemente hanno riflettuto sulla assurdità della posizione che la maggioranza ha assunto in Commissione, forse senza adeguata attenzione.

Anche un emendamento del collega Piermartini affronta e risolve, sia pure in modo diverso, il problema da noi sollevato. Ci rallegheremo, quindi, se verrà data soluzione a tale questione, che riguarda un argomento di elementare giustizia cui non ci si dovrebbe sottrarre (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 22 del decreto-legge, do lettura dell'articolo 23 del decreto-legge:

*(Contributi previdenziali
a carico dello Stato).*

«1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987».

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sarà

computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".

6. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, che non è stato modificato dalle Commissioni, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: dai consorzi dei comuni.

23. 1.

Willeit, Caveri, Ebner.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria così come previsto dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299.

23. 2.

Cipriani, Tamino, Ronchi, Arnaboldi, Russo Franco.

All'articolo 23 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

*(Provvedimenti
per il riequilibrio della gestione).*

1. In via eccezionale e in deroga al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, i consigli comunali e provinciali adottano, con la stessa deliberazione di approvazione del conto, i provvedimenti eventualmente necessari per il riequilibrio della gestione, con facoltà di richiedere l'integrazione o un'anticipazione dei trasferimenti ordinari a norma dei successivi commi.

2. La deliberazione, con l'attestazione in calce del favorevole esito dell'esame effettuato dal competente organo regionale di controllo, comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione, a definitiva sanatoria a tutti gli effetti. Copia della deliberazione è inviata ai ministeri degli interni e del tesoro.

3. I comuni e le province che, in conseguenza di fatti oggettivamente determinabili, si sono venuti a trovare in condizioni di squilibrio accertato con la procedura pervista dai commi 1 e 2 possono richiedere una integrazione del trasferimento statale ordinario.

4. Il contenuto dell'istanza e la documentazione per l'ottenimento della integrazione del trasferimento statale straordinario sono determinati con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro del tesoro udite l'ANCI e l'UPI.

5. Si considerano fatti oggettivamente determinabili:

a) la mancata attribuzione all'ente dell'importo sostitutivo della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati di cui

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

all'articolo 13, lettere *a)* e *b)* della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

b) la sostanziale riduzione di entrate patrimoniali, quand'esse concorrevano, secondo il gettito medio dell'ultimo triennio antecedente al 1973, per almeno un decimo alle entrate proprie dell'ente;

c) il disavanzo del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, gestito in economia, determinato dalle limitazioni imposte per legge o con provvedimenti amministrativi all'adeguamento delle relative tariffe, quando ammonti ad almeno un decimo delle entrate proprie dell'ente;

d) gli squilibri di spesa determinati per le assunzioni di personale consentite solo nell'ultimo trimestre dell'esercizio 1984 e che abbiano interamente gravato sugli esercizi successivi;

e) gli oneri per la gestione del personale e dei beni delle IPAB e delle altre istituzioni disciolte per legge nazionale o regionale che non siano stati compensati da contributi statali o regionali o dalle entrate proprie dei beni ricevuti;

f) le sopravvenienze passive costituite da somme dovute in seguito a sentenze passate in giudicato, per indennità di esproprio, ovvero insussistenze attive che si riteneva di vantare verso lo Stato per errata interpretazione delle norme vigenti;

g) altri fatti che possono essere individuati con decreto del ministro dell'interno, di concerto con il ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI.

6. In tutti i casi in cui il disavanzo accertato non da diritto, in tutto o in parte, ad ottenere l'integrazione del trasferimento, ordinario previsto dai commi 3, 4 e 5, il comune o la provincia possono richiedere un'anticipazione dei trasferimenti ordinari pari all'ammontare del disavanzo stesso presentando al Ministero dell'interno istanza motivata ed allegando la documentazione che sarà stabilita con decreto del ministro dell'interno di con-

certo con il ministro del tesoro, sentite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro 30 giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. L'anticipazione di cui al comma 6 viene concessa senza interessi e deve essere rimborsata in un periodo variabile da 5 a 10 anni. Tale periodo è indicato nel provvedimento di concessione dell'anticipazione tenuto conto del rapporto fra la quota annuale da restituire e il complesso delle entrate correnti del comune o della provincia accertate nel 1985.

8. Il rimborso dell'anticipazione avverrà in valori costanti riferiti all'anno di concessione. A tale scopo, con decreto del ministro del tesoro, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, sarà determinato l'indice di adeguamento della rata di rimborso dell'anno successivo, in relazione al tasso di inflazione previsto dalla relazione previsionale e programmatica.

9. L'erogazione della integrazione e della anticipazione previste dai precedenti commi è subordinata all'applicazione, nel limite massimo previsto, da parte dell'ente locale interessato di tutte le disposizioni che disciplinano le entrate.

10. L'ente è tenuto a trasmettere, unitamente alla istanza per la integrazione o l'anticipazione, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante e del segretario.

23. 01.

Solaroli, Serra, Bruzzani, Auletta, Polidori, Taddei, Pascolat, Brescia.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 23 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta avanzata

dal gruppo comunista con l'articolo aggiuntivo Solaroli 23.01 ha una particolare rilevanza e riguarda una questione estremamente delicata, che deve essere affrontata rapidamente, senza rinvii. Altrimenti, ci troveremo di fronte ad un aggravamento della situazione, ad una maggiore difficoltà nell'affrontarla, e alla lunga si renderebbe necessaria una operazione di sanatoria di carattere generale.

Con l'articolo aggiuntivo 23.01 proponiamo il riequilibrio della gestione dei bilanci dei comuni e delle province che sono già in disavanzo. Al riguardo, vi deve essere preoccupazione da parte del Governo, della maggioranza e dell'intero Parlamento, anche perché oggi, secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno relativamente al 1986, vi sono 1250 comuni in disavanzo per 1300 miliardi. Chiaramente nel corso del 1987 questa situazione si è andata via via estendendo a molti altri comuni, che presenteranno in disavanzo i bilanci relativi al 1987.

Nel 1988, poi, vi sarà una vera e propria esplosione di disavanzi, se si continuerà a proporre questo decreto così come è stato modificato dal Governo e dalla maggioranza in Commissione. Ci troveremo pertanto di fronte ad una situazione che richiederà una sanatoria di carattere generale, che finirà per premiare i furbi e coloro che sono abituati a navigare nella confusione.

Ecco perché noi, che ci battiamo affinché venga mantenuta una situazione pulita, vogliamo che si intervenga subito. Da questa nostra convinzione prende le mosse l'emendamento che proponiamo; un emendamento che tende, nella maniera più rigorosa possibile, a suddividere le possibili cause del deficit dei bilanci comunali e provinciali, cercando di distinguere quelle oggettivamente determinabili da quelle collegate al comportamento dell'amministrazione comunale, proponendo altresì una diversità di trattamento. Per le cause oggettivamente determinabili, quindi indipendenti dalla volontà degli amministratori comunali, proponiamo un intervento integrativo del Governo; invece, per le cause legate ad un

chiaro comportamento dell'amministrazione comunale suggeriamo un'operazione da porre a carico di quest'ultima, predisponendo un'anticipazione statale da restituire entro cinque-dieci anni.

Ho sentito ieri l'onorevole Ciaffi affermare che la nostra proposta sarebbe ingiusta, in quanto tenderebbe ad alimentare quelle differenze che in questi anni invece si è cercato di ridurre. Vorrei richiamare l'attenzione di questo collega, ma anche del Governo e della maggioranza, sul fatto che noi abbiamo tentato di individuare cause precise e di subordinare soltanto ad esse l'intervento dello Stato.

Quando parliamo di tali cause ci riferiamo alla mancata attribuzione all'ente dell'importo sostitutivo della sovrimposta comunale del reddito dei fabbricati, di cui all'articolo 13, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1983, n. 70; alla sostanziale riduzione di entrate patrimoniali, quando esse concorrevano, secondo il gettito medio dell'ultimo triennio antecedente al 1983, per almeno un decimo, alle entrate proprie dell'ente (non vi può essere pertanto alcuna responsabilità dello stesso su questo piano); al disavanzo dei servizi di distribuzione dell'acqua, gestiti in economia, quando questo è determinato dalle limitazioni imposte per legge con provvedimenti amministrativi, rispetto all'adeguamento delle tariffe; agli oneri per la gestione di personale e di beni che sono stati trasferiti ai comuni; alle sopravvenienze passive, costituite da somme, in seguito a sentenze passate in giudicato, per indennità di esproprio, ovvero in sussistenze attive che si riteneva di vantare verso lo Stato per errata interpretazione delle norme vigenti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

BRUNO SOLAROLI. Abbiamo cercato, quindi, di individuare una serie di cause e, là dove esse siano oggettivamente determinate e quindi indipendenti da una volontà chiara dell'amministrazione comunale, abbiamo proposto un intervento integrativo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

dello Stato. Per tutte le altre cause che concorrono a formare il disavanzo, invece, abbiamo suggerito un intervento del comune sulla base di una anticipazione statale da restituire nell'arco di 5-10 anni. Ci pare che si tratti di una proposta che tenda a creare fin da oggi le condizioni per far fronte ai disavanzi esistenti e a quelli che si potranno creare.

Si diceva che la nostra proposta non sarebbe né giusta né equa e che tenderebbe ad introdurre ulteriori elementi di diversificazione per quanto riguarda i trasferimenti o le realtà finanziarie dei singoli comuni. Certamente è sempre difficile intervenire per sanare situazioni debitorie. Abbiamo cercato di definire un criterio che fosse il più oggettivo possibile. Se ci sono altre proposte, ben vengano. Non ci convincono, però, quelle avanzate dall'onorevole Ciaffi quando ha detto che per risanare le situazioni in questione bisogna aumentare le tariffe dei servizi comunali. Mi sembra assurdo cercare di sanare i disavanzi che nascono da condizioni del tipo di quelle che ho richiamato aumentando le tariffe dei servizi comunali.

La proposta relativa agli aumenti di trasferimento all'interno del fondo perequativo ci trova concordi; tali trasferimenti, però, devono essere aggiuntivi, perché non si può pensare con il 4 per cento di far fronte all'aumento della spesa corrente, alla parte di spese per investimenti, all'aumento della spesa per il personale, agli oneri trasferiti, al disavanzo e così via. Se ciò fosse possibile, i bilanci dei comuni e delle province non sarebbero andati in disavanzo.

Per queste ragioni, la nostra proposta ci sembra equa ed adeguata a risolvere il grosso problema che abbiamo di fronte, purché la si attui subito per evitare il verificarsi di un disastro generale che imporrebbe una sanatoria, con il risultato, ancora una volta, di premiare i furbi o coloro che si sanno muovere bene dentro la confusione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli

emendamenti e dell'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 23 del decreto-legge, avverto che agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 29 del decreto-legge interamente riformulato dalle Commissioni, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione è del seguente tenore:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.600 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)";

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni per l'anno 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunità montane";

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1999 dell'accantona-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

mento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";

f) quanto a lire 100.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987 e delle relative proiezioni per l'anno 1988, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo, così riformulato, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'alinella con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, per le parti già finanziate a norma del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, valutato in lire 24.307.900 milioni per il 1987, in lire 1.470.000 milioni per il 1988 ed in lire

1.210.000 milioni per l'anno 1989 si provvede.

29. 1.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988.

29. 2.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auleta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 mediante utilizzo della proiezioni per lo stesso anno dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

d-bis) quanto a lire 370.000 milioni per l'anno 1988 mediante utilizzo di corrispondente parte delle maggiori entrate derivante dal decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365;

d-ter) quanto a lire 1.210.000 milioni per l'anno 1989 utilizzando la proiezione per lo stesso anno dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

29. 3.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auleta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino con le seguenti: Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica.

29. 4.

Motetta, Sannella, Taddei.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino con le seguenti: revisione del trattamento di pensionamento del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379.

29. 7.

Motetta, Sannella, Macciotta, Bassanini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 1987 e 1988 con le seguenti: per l'anno 1987 e sopprimere le parole: e delle relative proiezioni per l'anno 1988.

29. 5.

Bellocchio, Taddei, Solaroli, Serra, Bruzzani, Di Pietro, Auletta, Pascolat, Polidori, Umidi Sala.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f-bis) quanto a lire 2.094 miliardi e 500 milioni per l'anno 1987 mediante utilizzo di corrispondente parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391.

29. 6.

Solaroli, Serra, Bellocchio, Auletta, Bruzzani, Polidori, Taddei, Pascolat, Umidi Sala, Di Pietro.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 29 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Taddei. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Intervengo soltanto per ritirare l'emendamento Motetta 29.4, che è sostituito dall'emendamento Motetta 29.7.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 29 del decreto-legge, avverto che agli articoli 30 e 31 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

È così esaurita la discussione sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Avverto che, dovendosi procedere nel corso della seduta a votazioni segrete che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FERRANDI ed altri: «Norme a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento (1125) (con parere della II e della VII Commissione);

II Commissione (Giustizia):

LA MALFA ed altri: «Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (1580) (con parere della I e della V Commissione);

III Commissione (Esteri):

MASINA ed altri: «Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico» (610) (con parere della I, della II, della V, della VI e

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

della X Commissione, nonché della IV Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

VI Commissione (Finanze):

PIRO ed altri: «Disposizioni per accelerare i processi tributari» (185) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

MARTINAZZOLI ed altri: «Norme per un più equo trattamento fiscale dei redditi familiari, per la deduzione dal reddito dei canoni di locazione delle nuove famiglie e per la prevenzione dell'evasione fiscale» (684) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione);

X Commissione (Attività produttive):

CRISTOFORI ed altri: «Istituzione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale (INPI) (329) (con parere della I, della II, della III, della V, della VI e della XI Commissione);

XI Commissione (Lavoro):

MANCINI VINCENZO ed altri: «Estensione agli affetti da minorazioni di natura psichica della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente le assunzioni obbligatorie» (464) (con parere della I e della XII Commissione);

CRISTOFORI ed altri: «Riconoscimento e disciplina delle attività professionali di relazioni pubbliche» (479) (con parere della II, della V e della X Commissione).

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 16 luglio 1987 copia delle sentenze nn. 266 e 267, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«La illegittimità costituzionale dell'arti-

colo 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (nuove disposizioni per le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia) riprodotto nell'articolo 93, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio» (doc. VII, n. 59);

«La illegittimità costituzionale dell'articolo 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude la reiterabilità del provvedimento previsto dall'articolo 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento» (doc. VII, n. 60).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 16 luglio 1987 le sentenze nn. 268, 269, 270, 271, 272 e 273, con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 21 e 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (istituzione dell'ente 'Ferrovie dello Stato')» (doc. VII, n. 61);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma primo, lettera A) della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari)» (doc. VII, n. 62);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 573 in riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15 convertito con modificazioni con legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito con legge 22 marzo 1978, n. 75, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 78,

convertito con legge 26 maggio 1978, n. 221, dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito con legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con legge 31 marzo 1979, n. 92, della legge 13 agosto 1979, n. 375, nella parte in cui subordinano la concessione del credito previstovi al fatto che le imprese beneficiarie applichino ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa, indipendentemente dalla loro iscrizione alle associazioni sindacali di categoria ed alla natura privatistica e non *erga omnes* dei contratti collettivi stessi» (doc. VII, n. 63);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7, 41, 115, 389 lettere A) e C) e 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) nelle parti in cui prevedono la responsabilità del datore di lavoro, del noleggiatore e del commerciante di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere per la violazione delle dette norme per la prevenzione degli infortuni in tutti quei casi in cui la non conformità dipenda da fatto esclusivo del lavoratore e non sia direttamente rilevabile;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 2 maggio 1983, n. 178 (interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)» (doc. VII, n. 64);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore)» (doc. VII, n. 65);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa)» (doc. VII, n. 66).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla I (doc. VII, n. 59), alla II (doc. VII, nn. 60, 65 e 66), alla XI (doc. VII, nn. 61, 62, 63 e 64), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali).

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1443.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sugli emendamenti presentati?

RENZO PATRIA, Relatore per la VI Commissione. Prima di esprimere il parere su ogni singolo emendamento, desidero premettere che le Commissioni a maggioranza si sono orientate ad esprimere un parere negativo su tutti gli emendamenti soppressivi del riferimento al 1988 oppure onerosi e privi di copertura.

Le Commissioni sono contrarie agli emendamenti Solaroli 1.1, Solaroli 1-bis.1, Cipriani 2.4, Macciotta 2.1, Gericca 2.2, Bellocchio 2.3, Bellocchio 3.1, Taddei 3.2, Cipriani 3.7, Novelli 3.3, Cipriani 3.8, Novelli 3.4, Bellocchio 3.5, Bellocchio 4.1, Solaroli 4.2, Solaroli 4.3, Cipriani 4.9, Bellocchio 4.4, Bellocchio 4.5, Solaroli 4.6, Bellocchio 4.7, Bellocchio 5.1, Bellocchio 5.2, Bellocchio 5.3, Solaroli 5.4, Bellocchio 5.5, Bellocchio 5.6, Solaroli 5.7, Bellocchio 5.8, Bellocchio 5.9, Solaroli 6.1, Solaroli 6.2, Cipriani 6.11, Cipriani 6.12, Solaroli 6.3 e Cipriani 6.14.

Per quanto riguarda l'emendamento Solaroli 6.4, le Commissioni si rimettono al parere del Governo.

Sono altresì contrarie agli emendamenti Bellocchio 6.5, Bellocchio 6.6, Bellocchio 6.7, Cipriani 6.15 e Bellocchio 6.8.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Per quanto riguarda gli emendamenti Solaroli 6.9 e Piro 6.10, le Commissioni si rimettono al parere del Governo ed a maggioranza comunque invitano i presentatori a ritirarli, pregando il Governo di ripetere in aula le osservazioni e le indicazioni date nelle Commissioni riunite.

Le Commissioni esprimono parere contrario sugli emendamenti Cipriani 7.3, 8.3, 8.4 e 8.5, Solaroli 7.1, Bellocchio 7.2, 8.1 e 8.2, Willeit 9.1 e 9.2.

Con riferimento all'emendamento Taddei 9.3, le Commissioni si rimettono al parere del Governo.

Esprimono invece parere favorevole sull'emendamento Corsi 9.4, mentre sono contrarie all'emendamento Corsi 9.5, nonché agli emendamenti Cipriani 10.2 e 10.3.

Le Commissioni invitano i presentatori a ritirare l'emendamento Corsi 10.4, altrimenti il parere è contrario.

Le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Bellocchio 10.1, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 10.5 del Governo; il parere è contrario sull'articolo aggiuntivo Solaroli 10.01, sugli emendamenti Cipriani 12.3, 15.2, 15.3 e 16.5, Bellocchio 12.1 e 13.1, Solaroli 12.2, 13.2, 15.1.

Il parere è contrario anche sull'emendamento Geremicca 16.1, mentre per quanto riguarda l'emendamento Geremicca 16.2 le Commissioni si rimettono al parere del Governo; contrario è anche il parere sugli emendamenti Cipriani 16.6, 16.7 e 16.8, Geremicca 16.3 e 16.4.

Le Commissioni invitano il presentatore a ritirare l'emendamento Corsi 16.9, in caso di mantenimento del quale il parere è contrario.

Le Commissioni sono inoltre contrarie agli emendamenti Solaroli 16-bis. 1 e 18.1, Bellocchio 18.2, Solaroli 19.1 e 19.3, Bellocchio 19.2 e 19.4, Solaroli 19.5 e 19.6.

Le Commissioni invitano il presentatore a ritirare l'emendamento Corsi 19.9, mentre esprimono parere contrario sull'emendamento Bellocchio 19.7; invitano il presentatore a ritirare l'emendamento Corsi 19.10. Esprimono parere

contrario sull'emendamento Bellocchio 19.8 e Solaroli 19-bis 1.

Le Commissioni invitano altresì i presentatori a ritirare la parte dichiarata ammissibile dell'articolo aggiuntivo Bruni 21.01; in caso di mantenimento si rimettono al parere del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento Piermartini 22.1, le Commissioni invitano il presentatore a ritirarlo, anche perché potrebbe essere collegato e riformulato con gli emendamenti Picchetti 22.4 e Usellini 22.6, su cui esprimono parere favorevole.

Il parere è contrario sugli emendamenti Piermartini 22.2 e Solaroli 22.5; è invece favorevole sull'emendamento Willeit 23.1. Circa l'emendamento Cipriani 23.2 le Commissioni si rimettono al parere del Governo, mentre esprimono parere contrario sull'articolo aggiuntivo Solaroli 23.01, e sugli emendamenti Solaroli 29.1, Bellocchio 29.2, Solaroli 29.3.

Per quanto riguarda l'emendamento Motetta 29.7, le Commissioni si rimettono al parere del Governo, mentre esprimono parere contrario sugli emendamenti Bellocchio 29.5 e Solaroli 29.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel dichiarare che il parere del Governo coincide con quello espresso dal relatore per la VI Commissione, mi soffermo in particolare su quegli emendamenti per i quali le Commissioni si sono rimesse al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento Solaroli, 6.4, devo rilevare che il problema sollevato, che riguarda i comuni riconosciuti danneggiati ai sensi di recenti decreti, verrà affrontato con un provvedimento organico; al momento, tuttavia, il parere del Governo è contrario perché manca la copertura finanziaria.

Gli emendamenti Solaroli 6.9 e Piro 6.10 riguardano il tema dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Come ho già avuto modo di dichiarare in Commissione, ricordo che nell'ambito dei fondi cui gli enti locali possono attingere presso

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

la Cassa depositi e prestiti esiste già una riserva del 2 per cento finalizzata a tale scopo. Il parere sull'emendamento non può che essere contrario, dal momento che manca la copertura finanziaria; il Governo, però, è disponibile ad esaminare questa problematica, anche attraverso l'eventuale creazione di un fondo aggiuntivo, che tuttavia non potrà che trovare collocazione nell'ambito della legge finanziaria per il 1988. Pregherei pertanto gli onorevoli Solaroli e Piro di ritirare i loro emendamenti, tenendo conto della dichiarazione politica che il Governo ha reso.

Sull'emendamento Taddei 9.3 il parere del Governo è contrario, perché i mutui possono essere contratti solo per le aziende che non possono conseguire l'equilibrio di bilancio, e cioè per le aziende operanti nel settore degli acquedotti e delle centrali del latte. Le aziende che non possono conseguire il pareggio del bilancio e che sono state abilitate a contrarre mutui per il pareggio sono solo quelle che ho citato, perché, in applicazione di un'apposita legge, il CIP ha esaminato il problema delle aziende con riferimento ai prezzi amministrati e solo alle aziende che operano nel settore degli acquedotti e delle centrali del latte ha consentito — e la legge si rimetteva alla deliberazione del CIP (se necessario, posso leggerla) — di chiedere mutui in pareggio.

Sugli emendamenti successivi, signor Presidente, sarebbe opportuno che esprimesse il parere il sottosegretario di Stato per le finanze.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, la prego di esprimere il parere sui successivi emendamenti, a cominciare dall'emendamento Geremicca 16.2.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del Governo sull'emendamento Geremicca 16.2 è contrario, perché la modificazione in esso contenuta andrebbe più opportunamente inserita nel disegno di legge di

conversione del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384.

Sugli altri emendamenti che fanno riferimento a disposizioni fiscali il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore per la VI Commissione, anche per quanto riguarda l'invito rivolto all'onorevole Corsi a ritirare il suo emendamento 19.9. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Bruni Franco 21.01, il cui secondo comma è stato dichiarato inammissibile, invito i presentatori a ritirarli, in quanto esso non riguarda specificamente l'oggetto del decreto al nostro esame.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, intende esprimere lei il parere del Governo sull'emendamento Cipriani 23.2, per il quale il relatore si è rimesso al parere del Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario, perché l'emendamento in questione comporta ulteriori oneri finanziari.

RENZO PATRIA, Relatore per la VI Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO PATRIA, Relatore per la VI Commissione. In merito all'emendamento Piermartini 22.1, faccio presente che abbiamo chiesto al presentatore di ritirarlo e di associarsi agli emendamenti Picchetti 22.4 e Usellini 22.6, altrimenti il nostro parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, intende esprimere lei il parere del Governo sugli ulteriori emendamenti per i quali il relatore si è rimesso al parere del Governo?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. In riferimento all'emendamento Picchetti 22.4, sul quale il parere del relatore è favorevole, e a maggior ragione in riferimento all'emendamento Piermartini 22.1, il Governo deve osservare che si dovrebbe, in tal modo, di-

sporre un pagamento retroattivo, che comporterebbe maggiori oneri, mentre la proposta del Governo ha efficacia da oggi. Vi è un problema di rispetto della legge finanziaria che prevede, all'articolo 25, che si indichino i modi per far fronte ai problemi degli enti che entreranno nel settore pubblico allargato.

Se è corretto ritenere che, per i premi e le liquidazioni che verranno date da oggi in avanti, l'ente faccia fronte con i mezzi ordinari di gestione (mi riferisco all'INADDEL), per il passato — è un rilievo che sono obbligato a fare — risulta violata la legge finanziaria.

Per queste ragioni, la posizione del Governo è contraria, anche se mi rendo conto che esistono motivi di carattere sostanziale. Se fosse stato possibile adottare una formulazione diversa (formulazione diversa che neanche il Governo ha potuto adottare, perché l'emendamento è pervenuto soltanto questa mattina), forse sarebbe stato possibile trovare una soluzione. Data la situazione, però, non intendo derogare alla previsione della legge n. 468.

RENZO PATRIA, *Relatore per la VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO PATRIA, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, desidero sottolineare che anche le Commissioni hanno chiesto all'onorevole Piermartini, presentatore dell'emendamento 22.1, di ritirarlo e di riformularlo in collegamento con i due successivi emendamenti Picchetti 22.4 e Usellini 22.6..

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, intende esprimere lei il parere sull'emendamento Motetta 29.7, per il quale il relatore si è rimesso al parere del Governo?

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Sull'emendamento Motetta 29.7 il parere del Governo è contrario, poiché con esso si propone l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 16 set-

tembre 1987, n. 379. Si tratta di un decreto che non è stato ancora convertito in legge. Data la singolarità della questione, credo che varrebbe la pena che la Presidenza dedicasse alla stessa un momento di attenzione.

Non ho alcuna difficoltà ad ammettere con molta franchezza che gli «incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino» non vi sono, perché sono stati già utilizzati.

Per altro, anche la proposta di finanziamento attraverso l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, crea problemi, perché anche i relativi fondi sono stati già utilizzati. Quindi, il parere del Governo sull'emendamento Motetta 29.7 è contrario a causa della mancata indicazione di copertura.

NINO CARRUS, *Relatore per la V Commissione*. Chiedo di parlare per proporre correzioni di forma al testo del disegno di legge n. 1443.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CARRUS, *Relatore per la V Commissione*. Signor Presidente, a norma del primo comma dell'articolo 90 del regolamento, segnalo le seguenti correzioni di forma al testo della Commissione del disegno di legge n. 1443:

all'articolo 1-bis è premessa la seguente rubrica: «(Esercizio provvisorio del bilancio)»;

all'articolo 5, comma 2, lettera a), n. 1), dopo le parole: «Commissione di ricerca sulla» vanno aggiunte le seguenti: «finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della»;

all'articolo 5, comma 2, lettera c), dopo le parole: «lire 2231 miliardi», devono intendersi aggiunte le seguenti: «;tali quote»;

all'articolo 16-bis è premessa la seguente rubrica: «(Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)»;

al medesimo articolo 16-bis, comma 3, le parole: «testo unico della legge comu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

nale e provinciale approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, convertito in legge dalla legge 5 luglio 1934, n. 1253» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383».

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua segnalazione e ne terrà conto procedendo al coordinamento formale del testo approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Solaroli 1.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

SILVIA BARBIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in questione riceve il pieno appoggio del gruppo comunista, in quanto è teso ad eliminare dal corpo di questo decreto-legge un vero e proprio paradosso, quello consistente nella fissazione di una data determinata per l'approvazione dei bilanci di previsione, di molto antecedente alla data di approvazione della legge che, appunto, fissa tale termine.

Si tratta di un paradosso legato alla reiterazione continua di questi decreti, che non hanno tenuto conto del fatto che ci troviamo ad approvare oggi un provvedimento sulla finanza locale quando ormai i cinque sestimi dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce sono trascorsi. Non credo si possa sostenere, come qualcuno ha fatto, che lo spostamento di questa data al 15 novembre costituirebbe una sorta di assoluzione per i comuni inadempienti e una sorta di penalizzazione per quelli che invece sarebbero diligenti.

Certamente non per negligenza, per ignavia o per pigrizia molti comuni hanno atteso, prima di approvare i loro bilanci di previsione, la determinazione di una normativa definitiva che apportasse miglioramenti rispetto ai testi che si sono via via succeduti con i vari decreti reiterati. Sappiamo bene, infatti, come molti dei bilanci fin qui approvati alle condizioni previste da tali decreti presentino un pareggio formale, fittizio, frutto del

fenomeno e del meccanismo, sicuramente deplorabile, del rigonfiamento delle entrate e della sottostima delle spese. Si tratta di un meccanismo che innesta quei fenomeni di disavanzo sommerso che già hanno assunto una così grande consistenza e che solo per la parte accertata — che rappresenta la punta dell'iceberg — costituiscono un fenomeno estremamente preoccupante per l'insieme della finanza locale.

Riteniamo quindi che tali motivazioni costituiscano elemento sufficiente a far propendere la valutazione dell'Assemblea in direzione della modifica di tale data. Si tratta, peraltro, di una modifica che era stata introdotta, con osservazioni, dalla stessa I Commissione affari costituzionali quando ha esaminato, in sede consultiva, il merito del decreto in esame. *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che sull'emendamento Solaroli 1.1 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Solaroli 1.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	413
Maggioranza	207
Voti favorevoli	197
Voti contrari	216

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Boдрato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luigi
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Grillo Salvatore
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lugio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Mennitti Domenico
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo

Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Sapienza Orazio
Sapio Francesco

Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baghino Francesco Giulio
Dutto Mauro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Grippio Ugo
Lamorte Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Pisanu Giuseppe
Potì Damiano
Rodotà Stefano
Sanguineti Mauro

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Solaroli 1-bis.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cipriani 2.4.

RENZO PATRIA, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, questo emendamento è stato dichiarato inammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole Patria, il Presidente ha già avvertito l'Assemblea, al momento di passare all'esame degli emendamenti, che il riferimento all'anno 1989 contenuto nell'emendamento Cipriani 2.4 è da ritenersi inammissibile. Esso verrà pertanto posto in votazione senza le parole: «e 1989».

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 2.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che l'emendamento Macciotta 2.1 è stato riformulato nel senso di sostituire le parole «a partire dall'esercizio 1987» con le parole: «per gli esercizi 1987 e 1988».

Pongo in votazione, con la modifica indicata, l'emendamento Macciotta 2.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatta espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Geremicca 2.2, per la quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Geremicca 2.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	420
Maggioranza	211
Voti favorevoli	183
Voti contrari	237

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angeloni Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo

Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bertuzzi Alberto
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo

D'Aimmo Florindo
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Frasson Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavani Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano

Ingrao Pietro

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marianetti Agostino
Martinat Ugo

Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Mennitti Domenico
Mensurati Elio
Menziatti Piero Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioni Giulio

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Wilmer

Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baghino Francesco Giulio
Dutto Mauro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Grippi Ugo
Lamorte Pasquale

Lucchesi Giuseppe
Paoli Gino
Pisanu Giuseppe
Potì Damiano
Rodotà Stefano
Sanguineti Mauro

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bellocchio 2.3. Avverto che su tale emendamento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, desidero esprimere il voto contrario del gruppo comunista all'articolo 2, così come agli altri articoli che, introdotti dal relatore con il consenso del Governo, hanno trasformato il decreto da annuale in biennale. Non mi rifarò certamente agli argomenti di carattere generale e di merito che hanno portato i miei colleghi intervenuti nella discussione generale e nell'illustrazione degli emendamenti, in quanto essi hanno già dimostrato con abbondanza come il contenuto di questo decreto sia stato aggravato.

Intendo tuttavia motivare il voto contrario su questo articolo 2 sollevando, soprattutto, un problema di carattere politico ed istituzionale che, per altro, è stato già rilevato dalla Presidenza allorquando ha ritenuto inammissibili gli emendamenti che facevano slittare il provvedimento addirittura verso la triennializzazione.

Intendo dire che se il Governo e la maggioranza avessero accettato il confronto e se il decreto fosse stato migliorato, in primo luogo dal punto di vista della previsione delle risorse relative alla copertura contrattuale, dei mutui e degli espropri, noi per primi avremmo caldeggiato il passaggio alla biennialità.

Così non è stato, onorevoli colleghi, tant'è che dalla bocca del relatore,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

quando ha espresso il parere delle Commissioni sugli emendamenti, non avete mai sentito uscire la parola «sì» relativamente ad un emendamento presentato dall'opposizione.

Intendo anche aggiungere, onorevoli colleghi, che la biennalizzazione si realizza solo facendo ricorso alle risorse del 1987, che restano immutate, e con l'aumento dei tributi e delle tariffe locali. I trasferimenti per la spesa corrente restano quindi uguali a quelli del 1987.

Non si può allora, come pure si è tentato di fare in questa aula da parte di alcuni colleghi della maggioranza, fare appello al senso di responsabilità dell'opposizione comunista, perché avallare questa operazione significherebbe dire agli amministratori locali: «arrangiatevi alla meno peggio e rastrellate quanti più soldi possibile dai cittadini». Questa sì — ci si consenta di sottolinearlo — è mancanza totale di responsabilità!

C'è però un'ulteriore considerazione per motivare il nostro voto: con gli emendamenti in questione si tenta a nostro avviso di proporre, oltre alla biennalizzazione, norme intese in sostanza a chiudere o a tentare di chiudere la fase transitoria che si è aperta nel lontano 1977, mandando a regime o tentando di mandare a regime una nuova disciplina. Ebbene, noi non riteniamo che si possa consentire l'introduzione di quella che appare una vera e propria riforma istituzionale della finanza locale in sede di decretazione d'urgenza.

La possibilità, quindi, che questo decreto passi così com'è è un incentivo per chi vuole allontanare a tempo indefinito l'autonomia impositiva. Non è corretto — noi riteniamo — introdurre norme a regime quando lo scopo è invece quello di varare misure urgenti per assicurare l'ordinaria attività degli enti locali, in attesa di un disegno di legge organico.

Non si può quindi ampliare l'ambito del provvedimento in sede di conversione in legge, con dubbio rispetto delle stesse disposizioni dettate dall'articolo 96-bis del regolamento e dall'articolo 77 della Costituzione.

Credo che gli enti locali, dopo 10 anni di fase transitoria, abbiano diritto ad una nuova disciplina, non inquinata — uso il termine tra virgolette — da tentativi che possano ipotecare il futuro.

Sono questi i motivi per i quali chiediamo ai colleghi della democrazia cristiana, del partito socialista ed a tutta la Camera di appoggiare il nostro voto per evitare questo scempio (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bellocchio 2.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	433
Votanti	432
Astenuti	1
Maggioranza	217
Voti favorevoli	193
Voti contrari	239

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bellocchio 3.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	434
Votanti	429
Astenuti	5
Maggioranza	215
Voti favorevoli	193
Voti contrari	236

(La Camera respinge).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che, avendo la Camera respinto l'emendamento Bellocchio 3.1, che proponeva di far riferimento al solo anno 1987 e non al biennio 1987-1988, si intendono preclusi i successivi emendamenti recanti la medesima formulazione.

Pongo in votazione l'emendamento Taddei 3.2, non accettato dalle Commissioni nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Cipriani 3.6, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto. Ricordo che l'ultima parte dell'emendamento, dalle parole "e per l'anno 1989" alle parole "per le province", è stata dichiarata inammissibile.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cipriani 3.6, non accettato dalle Commissioni nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	442
Maggioranza	222
Voti favorevoli	183
Voti contrari	259

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti)

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adellaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio

Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bertuzzi Alberto
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Branaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Camber Giulio
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola

Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia

Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Mennitti Domenico
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo

Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Pichetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 2.3:

Riggio Vito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Si sono astenuti sull'emendamento 3.1:

Bassi Montanari Franca
Ceruti Gianluigi
Cima Laura
Filippini Rosa
Grosso Maria Teresa

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baghino Francesco Giulio
Dutto Mauro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Grippio Ugo
Lamorte Pasquale
Pisanu Giuseppe
Potì Damiano
Rodotà Stefano
Sanguineti Mauro

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 3.7, non accettato dalle Commissioni nè dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Novelli 3.3, sul quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lodi Faustini Fustini. Ne ha facoltà.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo voterà a favore di questo emendamento. Non ho seguito tutto il dibattito, ma ho letto gli interventi che non avevo ascoltato ed ho potuto constatare che sul punto relativo alla copertura della spesa degli enti locali per il rinnovo del contratto di lavoro, nessuno, neppure i rappresentanti del Governo, ha contestato il fatto che la stessa sia stata notevolmente sottostimata. Nessuno ha potuto

contestare, nè a Viareggio nè in questa sede, i dati forniti dall'ANCI, che evidenziano l'impossibilità per gli enti locali di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto.

I relatori e molti deputati, anche della maggioranza, hanno riconosciuto che, se non si provvederà a coprire questa spesa, costringeremo centinaia di comuni italiani ad aggiungere nuovo sommerso a quello già esistente. Noi chiediamo agli onorevoli colleghi di riflettere sulle preoccupazioni, credo sincere, espresse in questa sede in alcuni interventi anche di colleghi della maggioranza.

Le previsioni reali di spesa per il rinnovo del contratto dei lavoratori dipendenti dagli enti locali ammontano almeno a 1640 miliardi per il 1987. Con l'articolo 3 si stanziavano a tal fine solo 623 miliardi. Sottolineo che di questi 623 miliardi solo la metà è destinata effettivamente al rinnovo del contratto, poichè 300 miliardi servono a pagare la quota di tassa sulla salute dovuta dagli enti locali in quanto datori di lavoro. Resta quindi una differenza di 1017 miliardi che noi proponiamo di coprire con l'emendamento 3.3. Se non si provvedesse in questo modo, quali altre soluzioni potrebbero adottare gli enti locali?

Mi rivolgo ai molti deputati che sono stati amministratori comunali e che sanno quindi quali sono le strade percorribili. O non si pagano ai dipendenti gli aumenti contrattuali pattuiti, con la conseguente riapertura di una vertenza sindacale che avrebbe effetti inimmaginabili, o non si pagano i fornitori, onorando quindi in ritardo i debiti, oppure si costringono i comuni a ricorrere a prestiti e ad anticipazioni di tesoreria.

Il ministro dell'interno ha reso noto che nel 1986 ben 1251 comuni italiani sono andati in deficit per 1321 miliardi. Ebbene, se volete aumentare i deficit dei comuni quest'anno e nei prossimi, la strada da seguire è proprio quella di fare il gioco delle finzioni. Si fa finta che il deficit del bilancio dello Stato non aumenti, e poi si scarica la spesa, che esiste, sul comparto pubblico, cioè sugli enti lo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

cali. Tale tecnica è stata usata per decenni: abbiamo constatato che l'accumulo dei deficit da parte degli enti locali è ammontato in passato a decine di migliaia di miliardi.

Ritengo che una corretta gestione richieda di allocare subito le necessarie postazioni di bilancio.

Permettetemi infine di ricordare rapidamente un'altra ingiustizia che sarebbe commessa ai danni dei lavoratori degli enti locali. In questi anni sono stati firmati quasi tutti i contratti relativi al pubblico impiego e tutti hanno trovato nel bilancio dello Stato la copertura al 100 per cento della spesa prevista, come è giusto che sia. Il contratto del comparto scuola costa 2178 miliardi e la relativa spesa è iscritta in bilancio. Così avviene per il personale dei ministeri, delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e così via.

Sulla base di quali criteri la copertura del contratto dei dipendenti degli enti locali dovrebbe essere fatta solo nella misura del 40 per cento? Perché trattare i pubblici dipendenti in modo diverso, come figli e figliastri? Nè ci si può dire che una norma tanto restrittiva indurrebbe gli enti locali a risparmiare sul personale.

Voglio ricordare che dal 1983, con legge finanziaria, sono state bloccate le assunzioni del pubblico impiego, salvo deroghe della Presidenza del consiglio. Peraltro dal 1983 ad oggi sono stati emanati 40 decreti di deroga, per l'assunzione di 88 mila persone a tempo pieno e di 76 mila a tempo determinato. Qualche decina di unità è stata destinata ai comuni, migliaia di unità sono state invece dirottate verso i ministeri. In questo modo i comuni continuano a far fronte ai molteplici compiti conferiti loro dalla Costituzione e dai cittadini amministrati con sempre minori mezzi e minore personale. Ebbene, credo che non si possa proporre ai comuni di pagare gli oneri contrattuali inviando ai dipendenti l'ordine del giorno presentato da alcuni colleghi (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Novelli 3.3, non accettato dalle Commissioni nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	440
Maggioranza	221
Voti favorevoli	208
Voti contrari	232

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 3.8, non accettato dalle Commissioni nè dal Governo.

(È respinto).

Onorevoli colleghi, gli emendamenti Novelli 3.4 e Bellocchio 3.5 sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento Novelli 3.3.

L'emendamento Bellocchio 4.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento Bellocchio 3.1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Solaroli 4.2, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

GIANNA SERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questo emendamento per eliminare la riduzione del fondo ordinario che riguarda le province, un identico emendamento è stato presentato in riferimento ai comuni. Vogliamo evitare che il finanziamento del fondo perequativo avvenga attraverso la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

diminuzione di quello ordinario, sottraendo, in tal modo agli enti locali risorse indispensabili, tenuto conto dell'aumento programmato del tasso di inflazione.

Vi è un'osservazione da fare, che, in sé è elementare: non è possibile attraverso questi meccanismi, dar vita ad un reale principio di perequazione nel nostro paese.

Non posso esimermi da un'altra osservazione collegata non solamente all'aspetto finanziario, ma anche al merito della norma. Si crede veramente che sia possibile, con logiche di questa natura, attraverso decreti reiterati cinque volte in un anno e, poi, nuovamente di anno in anno, affrontare i problemi veri, drammatici, derivanti dalla diversità di condizione in cui si trovano gli enti locali nel nostro paese dalla diversità di risposte che essi forniscono in termini di servizi?

Sono logiche cieche nei fatti. Attraverso percentuali nazionali, schematiche, ripetute di decreto in decreto, di anno in anno, non si fanno mai concretamente i conti con la realtà di un comune calabrese o con quella di un comune lombardo! (*Applausi all'estrema sinistra*).

Questa condizione deve essere cambiata dal Parlamento! Non è possibile continuare per anni a trattare una parte fondamentale dello Stato in questo modo! Attraverso il nostro emendamento, quindi, si chiede di mettere in discussione una logica non più accettabile (*Applausi all'estrema sinistra e dei deputati della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Solaroli 4.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	432
Maggioranza	217
Voti favorevoli	208
Voti contrari	224

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 4.8, non accettato dalle Commissioni né dal Governo, escludendo la parte dichiarata inammissibile e concernente le parole: «di lire 93 miliardi per il 1989».

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Solaroli 4.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 4.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(*È respinto*).

Gli emendamenti Bellocchio 4.4 e 4.5 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Solaroli 4.6. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taddei. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Noi voteremo a favore di questo emendamento, che prevede la abolizione della certificazione del bilancio di previsione, come requisito per accedere ai finanziamenti. Non si tratta di questione attinente all'esigenza della correttezza amministrativa, sulla quale ovviamente siamo anche noi d'accordo. Il fatto è che gli enti locali sono stati posti, dal Governo e da questo Parlamento, nella condizione di non poter redigere i bilanci, sia per questioni di merito sia per problemi di carattere normativo. In tale situazione riteniamo non si possa mantenere un atteggiamento punitivo nei confronti delle amministrazioni locali.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Per queste ragioni, voteremo a favore dell'emendamento ed invitiamo i colleghi degli altri gruppi a fare altrettanto (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Solaroli 4.6, non accettato dalle Commissioni nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	429
Votanti	425
Astenuti	4
Maggioranza	213
Voti favorevoli	188
Voti contrari	237

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana

Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bertuzzi Alberto
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano

Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Donazzon Renato
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato

Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro
Iossa Felice

Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lenoci Claudio
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Mazzuconi Daniela
Mennitti Domenico
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario

Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'emendamento 4.6:

Bassanini Franco
Cipriani Luigi
Guidetti Serra Bianca
Russo Francesco Saverio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baghino Francesco Giulio
Dutto Mauro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Grippa Ugo
Lamorte Pasquale
Pisanu Giuseppe
Potì Damiano
Rodotà Stefano
Sanguineti Mauro

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti Bellocchio 4.7, 5.1, 5.2, e 5.3 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cipriani 5.10, non accettato dalle Commissioni né dal Governo, ad eccezione della parte finale che ricordo è stata dichiarata inammissibile a partire dalle parole: «e 1989» alla fine.

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Solaroli 5.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo, per il quale ricordo che è stata dichiarata inammissibile l'espressione: «e di lire 2720 miliardi per il 1988».

Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Gli emendamenti Bellocchio 5.5 e 5.6 sono preclusi.

Pongo in votazione l'emendamento Solaroli 5.7, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Bellocchio 5.8 è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio 5.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Cipriani 5.11, non accettato dalle Commissioni, né dal Governo, ad eccezione delle parole: «100 miliardi per l'anno 1989», e, nella quart'ultima riga, della parola: «1989», che, ricordo, sono state dichiarate inammissibili. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Solaroli 6.1, per il quale ricordo che è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

SILVIA BARBIERI. L'emendamento Solaroli 6.1 prevede che ai comuni che hanno contratto mutui, la cui rata di ammortamento è superiore al contributo di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 6 del decreto-legge n. 318 del 1986, venga corrisposto un contributo integrativo commisurato ad una rata di ammortamento annua costante posticipata, con un interesse del 9 per cento, al netto del contributo previsto dal suddetto articolo 6.

Non si tratta, come potrebbe sembrare, di un emendamento a sanatoria di censurabili comportamenti dei comuni che abbiano sfondato il tetto di investimenti garantito loro dal contributo statale, definito in 14.327 lire per abitante dal decreto-legge n. 318 del 1986. In realtà, con il regime introdotto da tale provvedimento si è inferto un duro colpo alla capacità di investimento dei comuni. Il contributo di 14.327 lire per abitante (riproposto dal decreto al nostro esame), relativo agli oneri di ammortamento dei mutui assunti dai comuni, copriva infatti un *plafond* di investimenti che a mala pena consentiva, e consente, di effettuare i più elementari interventi di straordinaria manutenzione. Si tratta di interventi sicuramente indilazionabili, dopo che anni di inadeguatezza nei trasferimenti statali per la spesa corrente avevano portato a livelli risibili, in molti comuni, gli stanziamenti di bilancio per i capitoli relativi alla ordinaria manutenzione dei beni immobili e dell'insieme delle opere pubbliche.

In tale contesto, il brusco giro di vite realizzato nel 1986 lasciava completamente scoperta l'esigenza di nuovi investimenti e poneva in seria difficoltà i comuni, presi nella forbice tra la stretta dei finanziamenti e la necessità di avviare indilazionabili programmi di opere pubbliche. Si trattava, in molti casi, di opere pubbliche finalizzate all'adempimento di obblighi previsti da norme statali e garantiti da precise fissazioni di termini. Si

pensi agli interventi in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici e in quelli pubblici in generale; si pensi a quelli in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previsti dal decreto n. 915; si pensi alla tematica complessa e costosissima, ma civile, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Se i comuni avessero bloccato i loro investimenti all'interno del tetto dell'ammortamento coperto dallo Stato, gravi sarebbero state le conseguenze, in termini di degrado del patrimonio delle opere pubbliche e di blocco di quell'importante progettualità che, in questi anni, ha contraddistinto tanti nostri comuni, i quali hanno fatto della politica degli investimenti mirati ai bisogni della collettività un punto centrale della loro attività.

Non, quindi, per quello spirito di spesa facile che un atteggiamento qualunquistico e denigratorio tende ad addebitare ai comuni, ma, nella stragrande maggioranza, per farsi carico di indifferibili esigenze della collettività, i comuni hanno superato i limiti del contributo statale, contraendo mutui per cifre molto superiori, ed hanno evitato lodevolmente, così facendo, la paralisi degli investimenti degli enti locali. Una paralisi dannosa per lo stesso sviluppo del paese e per l'occupazione, se si considera che la velocità di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche da parte dei comuni è molto più celere di quella dell'amministrazione centrale dello Stato. Non ci sono, nei comuni, residui passivi sugli stanziamenti previsti per gli investimenti. È un atto di responsabilità, quindi, quello che è stato compiuto, un atto di giustizia quello di riconoscere, attraverso questo emendamento, la copertura di un ulteriore contributo entro il tasso del 9 per cento, tale quindi da non penalizzare i comuni che hanno investito (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Solaroli 6.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	438
Maggioranza	220
Voti favorevoli	182
Voti contrari	256

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Solaroli 6.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 6.11, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 6.12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Solaroli 6.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Cipriani 6.13 è stato dichiarato inammissibile.

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 6.14, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Passiamo alla votazione dell'emendamento Solaroli 6.4, sul quale è stato richiesto lo scrutinio segreto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rivolgo ai parlamentari degli altri gruppi politici per raccomandare l'approvazione del mio emendamento 6.4, poiché esso mira ad eliminare dai bilanci comunali le spese per i mutui contratti nel 1986 dai comuni colpiti da calamità naturali, cioè quelli compresi nei decreti nn. 293 e 384. Si tratta, in altri termini, di portare le rate di ammortamento a totale carico dello Stato.

Nel corso della discussione, ci siamo fatti carico di sottoporre all'attenzione dei colleghi i problemi della Valtellina, ricordando la facoltà delle amministrazioni comunali di gestire le tariffe dei servizi per il 1987 nonché la situazione di particolare difficoltà in cui si trovano le popolazioni di quelle zone. Purtroppo la maggioranza ed il Governo hanno assunto un atteggiamento negativo, mentre in merito all'emendamento che ci accingiamo a votare hanno dimostrato una certa apertura, tant'è che il relatore, in sede di espressione del parere, si è rimesso al Governo che, invece, non ha accettato l'emendamento. Partendo, dunque, dal parere favorevole della maggioranza delle Commissioni riunite, facciamo appello alla Camera affinché approvi il mio emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per fornire un'ulteriore precisazione, l'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha espresso *tout court* un parere contrario all'emendamento Solaroli 6.4: è contrario in questo momento perché manca la copertura. Ha espresso invece un preciso impegno politico perché i problemi dei comuni investiti da calamità naturali —

quelli che verranno riconosciuti tali, visto che in questo momento non sappiamo neppure quanti saranno, perché i decreti del Presidente del Consiglio di attuazione dell'ultimo decreto-legge non sono stati ancora emanati — siano affrontati con un provvedimento organico.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Solaroli 6.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	434
Maggioranza	218
Voti favorevoli	184
Voti contrari	250

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angeloni Luana
Angius Gavino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bertuzzi Alberto
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita

Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Conte Carmelo
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta

Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro
Iossa Felice

La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lenoci Giuseppe
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela

Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Picchetti Santino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria

Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Teodori Massimo
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Turco Livia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baghino Francesco Giulio
Dutto Mauro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Grippi Ugo
Lamorte Pasquale
Pisanu Giuseppe
Potì Damiano
Rodotà Stefano
Sanguineti Mauro

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti Bellocchio 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8 sono preclusi in conseguenza di una precedente votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Cipriani 6.15, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Solaroli 6.9. Ricordo che l'espressione «di cui 10 miliardi per l'anno 1989 e 20 miliardi per il 1990» è stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza. Poiché le Commissioni ed il Governo hanno invitato a ritirarlo, chiedo ai presentatori se intendono mantenere il loro emendamento.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo manteniamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dignani Grimaldi. Ne ha facoltà.

VANDA DIGNANI GRIMALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, noi non ritiriamo il nostro emendamento, perché non siamo sufficientemente soddisfatti di quanto è stato detto dal sottosegretario.

Tuttavia, ritengo di non dover spendere molte parole (né considero necessario far leva su una sensibilità emotiva particolare) per evidenziare la validità del contenuto realistico e concreto del nostro emendamento, in cui, appunto con realismo e concretezza, finalmente si affronta il problema dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Si tratta di un problema annoso, addirittura drammatico, perché spesso pone i portatori di *handicap* in una situazione di disagio e di difficoltà, che comporta il mancato loro inserimento nell'*habitat*, nel territorio, nella società, fra la gente.

Tale tematica compare in tutti i convegni e in tutte le tavole rotonde ed è riconosciuta da tutte le forze politiche, che affermano di volerla affrontare e aggredire.

Io so, per esperienza tutta personale, che per abolire le barriere architettoniche il primo rimedio consisterebbe nel determinare un nuovo convincimento e una nuova cultura per abbattere anzitutto le barriere psicologiche del pregiudizio (che sono le più radicate e dure a morire).

Ciò implicherebbe però un discorso lungo e complesso; comunque, per poter

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

affrontare anche solo parzialmente il problema delle barriere architettoniche e dare ai comuni la possibilità di esplicitare il proprio ruolo, è necessario dotare questi ultimi di un fondo che consenta loro di muoversi con maggiore agilità su questo versante.

Desidero sottolineare un altro fattore che ritengo importantissimo. Certo, è vero che i comuni hanno un preciso ruolo ed una propria responsabilità in questo settore, ma è altrettanto vero che uno Stato democratico e civile, fedele allo spirito della Costituzione italiana, non si può defilare, scaricando sui comuni tutto il peso di una responsabilità così grande.

Per le motivazioni evidenziate, sia pure sinteticamente, mentre annuncio con soddisfazione il voto favorevole del gruppo comunista, invito tutti coloro che, al di là dell'appartenenza politica, credono veramente nella risoluzione di questo problema ad unirsi a noi per dare un segnale di civiltà con un voto positivo (*Vivi applausi all'estrema sinistra e dei gruppi della sinistra indipendente, di democrazia proletaria e verde*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PIRO. Signor Presidente, il nostro emendamento è nato da una discussione sorta in Commissione. Come i colleghi possono vedere, successivamente è stato presentato un testo alquanto riduttivo, in cui si parla di 20 anziché di 30 miliardi, e questo ha portato, in sede di Commissione, a chiedere precisazioni al Governo proprio in ordine all'applicazione dell'articolo 32 della legge finanziaria del 1986.

In modo particolare il Governo si è qui impegnato a cercare di dare un incentivo ulteriore agli enti locali, spesso inadempienti, in ordine alla riserva di bilancio che era stata già prevista proprio in quell'articolo 32, giacché — come ha ricordato il sottosegretario Gitti — il 2 per cento dei mutui della Cassa depositi e prestiti dovrebbero essere accantonati a

questo scopo. Per tale ragione questa mattina sia il collega Solaroli e i colleghi comunisti, sia noi, avevamo acceduto all'ipotesi del ritiro, purché chiarito che, nell'ambito di una impostazione che la maggioranza ha voluto dare per la biennalizzazione di un decreto come questo, il Governo si impegnava ad intervenire immediatamente per far sì che nella legge finanziaria fosse previsto l'incentivo, oltre all'accantonamento che è già stato operato.

Siccome questa è la ragione per la quale ci ha interessato sollevare questo problema in Commissione e riproporlo con un emendamento in Assemblea, io voglio ritirare l'emendamento successivo e votare contro questo, nel caso in cui il Governo riconfermi qui il suo impegno ad intervenire fin dalla discussione della legge finanziaria (ora in corso al Senato), che è la sede più giusta, giacché nell'emendamento che abbiamo presentato si fa proprio riferimento all'articolo 32 della legge finanziaria. Su questo punto invito il collega Gitti a dire una parola definitiva per conto del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro?

TARCISIO GITTI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Non ho alcuna difficoltà a ribadire quanto avevo già dichiarato in Commissione e confermato con i pareri sugli emendamenti, e cioè che, oltre alla riserva del 2 per cento che è già prevista per le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche, vi è la disponibilità del Governo ad esaminare nella sede propria, che è quella della legge finanziaria presentata al Senato, la costituzione di un fondo aggiuntivo speciale, a totale carico dello Stato, destinato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Vorrei insistere con i colleghi comunisti perché anch'essi accolgano l'invito di ritirare l'emendamento Solaroli 6.9, perché in questa situazione di convergenza di intenti politici la loro proposta non ha significato, anche in considera-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

zione del fatto che manca la copertura finanziaria. Ribadisco quindi, questo invito e l'impegno formulato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. È stata chiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Solaroli 6.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	433
Votanti	432
Astenuti	1
Maggioranza	217
Voti favorevoli	212
Voti contrari	220

(La Camera respinge — Proteste alla estrema sinistra).

FRANCO PIRO. Dovevate ritirarlo! Imbroglioni!

RENZO PATRIA, *Relatore per la VI Commissione*. Eravamo d'accordo in modo diverso!

PRESIDENTE. Onorevole Piro, mantiene il suo emendamento 6.10, dopo la dichiarazione del Governo?

FRANCO PIRO. Lo ritiro, signor Presidente, e chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, confermo che ritiro questo emendamento, perché quanto ha detto il Governo qui in aula è esattamente quello che era stato detto in Commissione.

A me dispiace che i colleghi del gruppo comunista, che in Commissione avevano annunciato il ritiro, abbiano invece provato a fare qui un atto di forza, che non ha niente a che vedere con le questioni in esame. Abbiamo infatti vinto tutti insieme la battaglia dell'articolo 32, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con un voto in quest'aula; quell'eliminazione si deve attuare anche nei comuni dove si governa. Non si attua facendo votare un emendamento come questo, che meritava e meriterà ben altro destino perché insieme nella legge finanziaria potremo ottenere questo risultato (*Applausi dei gruppi del PSI, del PSDI, del PRI e al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alborghetti, che ha fatto proprio l'emendamento Piro 6.10. L'onorevole Alborghetti ha facoltà di parlare.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, vorrei solo dire che a noi interessano i fatti più che le parole! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, anche noi del gruppo di democrazia proletaria riteniamo opportuno che venga mantenuto questo emendamento, e lo facciamo nostro. Ricordiamo a tutti i colleghi che osservazioni per conto le quali la sede specifica sarebbe quella dell'esame della legge finanziaria non possono far dimenticare a questa Assemblea che tutti fummo d'accordo su precedenti emendamenti, che sono stati poi disattesi dal Governo e dagli enti locali. Per questo motivo riteniamo che oggi si presenti l'occasione per ribadire e per avvalorare determinate ipotesi, già sostenute dall'intera Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

GIANNI MATTIOLI. Ritengo superfluo spendere molte parole. Mi limito a dichiarare che, a nome del gruppo verde, sono assolutamente d'accordo con quanto è stato affermato qui dall'onorevole Alborghetti e dall'onorevole Tamino (*Applausi dei deputati del gruppo verde*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Ricordo che sull'emendamento Piro 6.10 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Piro 6.10, ritirato dai presentatori e fatto proprio dagli onorevoli Alborghetti e Tamino, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	441
Votanti	440
Astenuti	1
Maggioranza	221
Voti favorevoli	208
Voti contrari	232

(*La Camera respinge — Vivi commenti*).

(*Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti*).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico

Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Avellone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bertuzzi Alberto
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Paini Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordoni Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio

Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocchi Lorenzo
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepez Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca

Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro
Iossa Felice

La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Parlato Antonio

Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto
Puja Carmelo

Quarta Nicola
Quercini Giulio

Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Virginio
Scovracricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo

Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento 6.9:

Benedikter Johann

Si è astenuto sull'emendamento 6.10:

Benedikter Johann

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baghino Francesco Giulio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Dutto Mauro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Grippio Ugo
Lamorte Pasquale
Paoli Gino
Pisanu Giuseppe
Potì Damiano
Rodotà Stefano
Sanguineti Mauro

Si riprende la discussione.

FRANCESCO RUTELLI. Gli astenuti sono due, sembrerebbe dal tabellone. Siamo alle solite! Alla *roulette* russa! (*Commenti del deputato Tassi*).

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, la pregherei di guardare il tabellone alla mia sinistra, che registra un solo astenuto.

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

FRANCESCO RUTELLI. Mi segnalano che per la seconda volta, nei banchi della sinistra indipendente, il deputato Paoli vota, ma questo non risulta. Io quindi avrei meno fiducia, Presidente, in questa vera e propria *roulette* russa che è il nostro meccanismo di scrutinio segreto elettronico.

PRESIDENTE. Non accetto il suo rilievo, onorevole Rutelli. Vista l'ora tarda, ritengo opportuno se non vi sono obiezioni passare alla votazione segreta finale dei disegni di legge, dei quali si è oggi concluso l'esame e del disegno di legge n. 1451.

(Così rimane stabilito).

**Votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge n. 1606, cui si è precedentemente concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«S. 416. — Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti» (*approvato dal Senato*) (1606).

Presenti	430
Votanti	427
Astenuti	3
Maggioranza	214
Voti favorevoli	385
Voti contrari	42

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1452, di cui si è precedentemente concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1987, n. 365, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1452).

Presenti	445
Votanti	444
Astenuti	1
Maggioranza	223
Voti favorevoli	250
Voti contrari	194

(La Camera approva — *Commenti dei deputati dei gruppi verde e federalista europeo*).

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, il tabellone di fronte a me segnala che gli astenuti sono due!

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, lo abbiamo detto anche prima: il tabellone alla mia destra non funziona bene; bisogna fare riferimento a quello che si trova proprio alle sue spalle. In precedenza anche l'onorevole Rutelli ha fatto la sua stessa osservazione. Evidentemente c'è una lampadina che non si accende! *(Proteste dei deputati dei gruppi verde e federalista europeo)*.

Inoltre, se mi permettete, vorrei aggiungere che il risultato della votazione non viene comunque infirmato da una astensione in più o in meno. Le garantisco ad ogni modo che alla fine delle votazioni si provvederà ad un ulteriore controllo dell'impianto stesso.

GUIDO ALBORGHETTI. La mia osservazione voleva solo facilitare la proclamazione di un esito del voto che non avesse contestazioni, perché mi sembra accada troppo di frequente, francamente, che una lampadina non si accenda o sia comunque difettosa. Chiedo alla Presidenza che si faccia una verifica a fondo dell'impianto *(Applausi all'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1508, di cui si è precedentemente concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 383, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi» (1508).

Presenti	440
Votanti	439
Astenuti	1
Maggioranza	220
Voti favorevoli	248
Voti contrari	191

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Aglietta Maria Adelaide
 Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Albertini Liliana
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Andreis Sergio
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Angelini Giordano
 Angelini Piero
 Angeloni Luana
 Angius Gavino
 Aniasi Aldo
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo
 Auleta Francesco
 Avellone Giuseppe
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Laura
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Barbera Augusto
 Barbieri Silvia
 Bargone Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Bassolino Antonio
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bertuzzi Alberto
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonfatti Pains Marisa
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni Battista
Bruno Paolo
Bruzzi Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbari Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Cobellis Giovanni
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alema Massimo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Longo Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Fausti Franco
Felissari Lino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Fincato Laura

Fini Gianfranco
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Folena Pietro
Forlani Arnaldo
Forleo Francesco
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Grillo Luigi Lorenzo
Grillo Salvatore
Guarra Antonio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Ingrao Pietro
Iossa Felice

La Ganga Giuseppe
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lobianco Arcangelo
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loi Giovanni Battista

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Marri Germano
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Clemente
Matteoli Altero
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzone Antonio
Mazzuconi Daniela
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni

Nania Domenico
Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Novelli Diego
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Pacetti Massimo
Paganelli Ettore
Pajetta Gian Carlo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Principe Sandro
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercini Giulio,

Radi Luciano
Rais Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo
Scotti Virginio

Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Staller Elena Anna
Stefanini Marcello
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Testa Enrico
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Turco Livia

Umidi Sala Neide Maria
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Veltroni Valter
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Zaniboni Antonino
Zevi Bruno
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

*Si sono astenuti sul disegno di legge
n. 1606:*

Bertone Giuseppina
Diaz Annalisa
Sapio Francesco

*Si è astenuto sul disegno di legge
n. 1452:*

Diglio Pasquale

*Si è astenuto sul disegno di legge
n. 1508:*

Benedikter Johann

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Dutto Mauro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Grippi Ugo
Lamorte Pasquale
Pisanu Giuseppe
Potì Damiano
Rodotà Stefano
Sanguineti Mauro

Dichiarazione di voto e votazione segreta del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (1451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Ricordo che nella seduta del 1° ottobre scorso si era concluso l'esame del provvedimento.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, intendendo subito assicurare ai colleghi che la mia dichiarazione di voto sarà brevissima.

È mia intenzione dire soltanto che il gruppo di democrazia proletaria voterà contro questo disegno di legge di conversione nonostante esso riguardi problemi assai rilevanti quali, per esempio, il risparmio energetico e la metanizzazione. Questo nostro giudizio contrario deriva dal fatto che a distanza di oltre due anni dall'approvazione dell'aggiornamento del piano energetico e a distanza di tre anni dalla presentazione di un disegno di legge di modifica della legge n. 308 del 1982, ci troviamo dinanzi ad un tardivo decreto-legge, che non modifica assolutamente la politica energetica nel nostro paese né sviluppa in maniera adeguata le fonti alternative e il risparmio energetico; ciò è tanto vero che la legge n. 308 è stata criticata da più parti politiche e in particolare dagli stessi destinatari e dalle regioni.

Il Governo, in altre parole, a nostro avviso, non ha ottemperato non solo alle indicazioni pervenutegli da realtà esterne al mondo politico, ma addirittura nemmeno a quelle provenienti dall'interno di questa Assemblea. Attraverso mozioni, la Camera aveva sollecitato, infatti, un adeguato intervento dell'esecutivo in materia

di risparmio energetico e di fonti alternative.

Pur rendendoci conto che i fondi previsti dalle ultime leggi finanziarie devono essere spesi e che il rifinanziamento della legge n. 308 rappresenta una necessità, noi non possiamo votare a favore di questo disegno di legge di conversione perché esso dimostra, ancora una volta, l'incapacità di questo Governo, come di quelli che l'hanno preceduto, di governare i problemi energetici del nostro paese (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mattioli. Ne ha facoltà.

GIANNI MATTIOLI. Nel motivare la ragione per cui il gruppo dei verdi voterà contro questo disegno di legge di conversione, vorrei far arrivare al Governo un messaggio che, in qualche modo, è da considerarsi a futura memoria, per la predisposizione cioè del nuovo piano energetico.

Il nostro voto contrario al provvedimento dipende da motivi che ritengo siano molto chiari. Ci troviamo, infatti, dinanzi ad un decreto che viene reiterato per la terza volta. Ciò dimostra come sia insostenibile la pretesa dell'urgenza.

Il secondo motivo del nostro voto contrario è indubbiamente legato al precedente, dal momento che siamo in attesa — ormai da due anni — di una ridiscussione del piano energetico.

Sono questi, quindi, i motivi per cui è inaccettabile la logica dei provvedimenti-tampone e queste le ragioni del nostro voto contrario. Vorrei però sottolineare all'attenzione dei colleghi — se me la vorranno concedere — che già nell'esperienza dell'*iter* sin qui utilizzato dal Governo emerge un fatto di straordinario interesse: ove si manifesta appena un po' di iniziativa governativa in direzione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, i risultati, pur con la modestia degli strumenti utilizzati, si sono rivelati subito assai positivi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

GIANNI MATTIOLI. Sono stati spesi 600 miliardi nel settore degli usi domestici: il risultato, stando a quello che ci dice il Ministero dell'industria, è stato il risparmio di quasi un milione di tonnellate equivalenti di petrolio. Nel settore degli usi industriali sono stati impiegati 400 miliardi, e il risultato ottenuto è il risparmio di circa 2 milioni e mezzo di tonnellate di petrolio.

Vorrei che i colleghi tenessero presente che con questa modestissima iniziativa è stata ridotta della metà l'importazione di petrolio dall'Iran, che ha rappresentato la motivazione principale dell'invio della flotta: mi sembra che sia un argomento su cui dovrebbe riflettere chi ha mandato le navi nel Golfo.

Intervenendo ancora più specificamente sulle cifre che ci ha fornito il Governo, vorrei sottolineare che — come possono riscontrare tutti i colleghi — la tonnellata di petrolio è stata sostituita ad un prezzo medio nell'ordine delle 300 mila lire, mentre la sostituzione del petrolio con l'energia nucleare si aggira sull'ordine dei 4 milioni 4 milioni e mezzo, e nel settore del carbone dei 3 milioni 3 milioni e mezzo. La pur modesta iniziativa, lo sottolineo, ha già ottenuto un risultato di un significativo ordine di grandezza.

Per tale motivo il messaggio che il gruppo dei verdi indirizza al Governo è che di ciò si tenga conto quando si ripresenterà un nuovo piano energetico, il quale, invece di riproporre la logica delle grandi centrali nucleari e a carbone, dovrà tenere presenti i brillanti e significativi risultati che si possono ottenere nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico (*Applausi dei deputati del gruppo verde, della sinistra indipendente e federalista europeo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Montessoro. Ne ha facoltà.

ANTONIO MONTESSORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi ci asterremo dal voto su questo decreto. È ormai un dato abbastanza acquisito, ci sembra (o almeno dovrebbe esserlo), che una politica energetica valida dovrebbe avvalersi di un efficace controllo della domanda, da non considerarsi più come una pura variabile indipendente. Questo scopo avrebbe dovuto raggiungere la legge n. 308 del 1982.

Se è vero che tale legge era nata come strumento di incentivazione della domanda e che era accompagnata da una serie di azioni di carattere amministrativo, bisogna riconoscere che purtroppo non è stata in grado di incidere sulle tendenze spontanee del mercato. Se, infatti, ci riferiamo al solo settore industriale, osserviamo che l'industria italiana, dopo aver investito in attività tendenti al risparmio energetico durante gli anni '70, più recentemente — e cioè proprio durante l'applicazione della legge n. 308 — ha ridotto l'impegno in questo ambito. Tutto ciò perché la tendenza spontanea delle imprese non può essere che quella di puntare su interventi che assicurino un rapido ritorno economico e che, al tempo stesso, siano convenienti se confrontate con il prezzo dell'utilizzo delle fonti energetiche tradizionali. E l'andamento del prezzo del petrolio non ha certo incoraggiato questi interventi.

È, quindi, evidente che la legge n. 308 del 1982 non poteva certamente modificare questa tendenza spontanea, sia per i suoi limiti intrinseci sia per l'assenza di una più generale politica di controllo pubblico della domanda di energia.

Il problema, tuttavia, come sappiamo, va bene al di là del settore industriale: investe, ad esempio, il settore dei trasporti e quello degli usi civili.

Si potrebbe per brevità dire, in definitiva, che sarebbe stato necessario non solo e non tanto rifinanziare una legge che ha fino ad ora dato risultati definiti irrisori (non da noi, ma dalla relazione di maggioranza nella recente conferenza energetica), quanto piuttosto elaborare le linee di un nuovo progetto di sviluppo a

bassa intensità energetica; predisponendo, in base a tali linee, tutti gli interventi necessari, in materia di indirizzo, di finanziamento e di carattere normativo.

Evidentemente, però, tutto ciò non avrebbe potuto essere materia di un decreto-legge del tipo di quello in discussione. Inoltre, se a tutto ciò aggiungiamo l'assoluta insufficienza degli interventi nel campo della metanizzazione per l'inadeguatezza dei finanziamenti (proprio mentre i progetti esecutivi già approntati avrebbero richiesto — questo è il fatto più grave — l'impiego dei fondi necessari), si comprendono il nostro giudizio non positivo su questo disegno di legge di conversione e la nostra decisione di astenerci (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Julio. Ne ha facoltà.

SERGIO DE JULIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dal voto su questo provvedimento.

Il risparmio energetico e la metanizzazione del Mezzogiorno sono temi troppo importanti per essere trattati in un decreto-legge.

Ovviamente, la sinistra indipendente è favorevole a destinare risorse finanziarie sia al risparmio energetico sia alla metanizzazione del Mezzogiorno, ma è assolutamente contraria al ricorso al decreto-legge e all'inadeguatezza dei finanziamenti in esso previsti.

Un Governo che intendesse realmente governare avrebbe proposto all'attenzione del Parlamento una analisi sull'attuazione delle leggi esistenti; avrebbe proposto un'analisi sugli effetti prodotti da queste leggi; avrebbe, infine, proposto un'analisi sulla difficoltà operativa di attuarle al fine di arrivare a nuovi provvedimenti legislativi, più efficaci e contenenti finanziamenti adeguati, sia per il risparmio energetico sia per la metanizzazione del Mezzogiorno.

Il Governo, invece, ha proposto un decreto-legge accompagnato da una rela-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

zione — non so quanti di voi onorevoli colleghi, l'abbiano letta — a dir poco risibile per la pochezza dei contenuti.

E c'è di peggio: il ministro dell'industria è inadempiente, giacché non risulta presentata la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di metanizzazione, prevista dalla legge n. 784 del 1980.

Per tutte queste ragioni, pur ritenendo necessario il rifinanziamento della legge n. 784, nonché l'impegno dei fondi inutilizzati della legge n. 308 del 1982, noi non condividiamo né la procedura seguita, né l'entità dell'impegno finanziario previsto e quindi il gruppo della sinistra indipendente si asterrà (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 1451.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, recante misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784» (1451).

Presenti	398
Votanti	262
Astenuti	136
Maggioranza	132
Voti favorevoli	231
Voti contrari	31

(*La Camera approva*).

(*Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aglietta Maria Adelaide
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Bertuzzi Alberto
Biofora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni Carlo
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Brancaccio Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco Giuseppe
Bruni Giovanni Battista
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Caveri Luciano
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Ceruti Gianluigi
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cima Laura
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cipriani Luigi
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Contu Felice
Corsi Umberto
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario

D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Amato Luigi
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Diglio Pasquale
Donati Anna
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Faccio Adele
Farace Luigi
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Firpo Luigi
Forlani Arnaldo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gava Antonio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimio
Grillo Luigi Lorenzo
Guidetti Serra Bianca

La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Leoni Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattioli Gianni
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Mensurati Elio
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Perani Mario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Portatadino Costante

Principe Sandro
Procacci Annamaria
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo
Ricci Franco
Riggio Vito
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocchi Rolando
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Francesco Saverio
Russo Raffaele
Rutelli Francesco

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scàlfaro Oscar Luigi
Scarlato Guglielmo
Scotti Virginio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Staller Elena Anna
Stegagnini Bruno

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Testa Antonio
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Vesce Emilio
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia

Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaria Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Gramaglia Mariella
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo
Levi Baldini Natalia
Lo Cascio Galante Gigliola
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mitolo Andrea
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Wilmer

Samà Francesco

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Schettini Giacomo
Serafini Massimo
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Blenda Maria
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Tremaglia Mirko

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Baghino Francesco Giulio
Dutto Mauro
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Gorgoni Gaetano
Grippa Ugo
Lamorte Pasquale
Pisanu Giuseppe
Potì Damiano
Rodotà Stefano
Sanguineti Mauro

RENZO PATRIA, *Relatore per la VI Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO PATRIA, *Relatore per la VI Commissione*. Signor Presidente, ho chiesto la parola ritenendo che fosse ancora possibile rivolgerle una preghiera per richiamare la sua attenzione sull'urgenza di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

convertire in legge il provvedimento al nostro esame. Mi sembra di capire, però, dal comportamento dei colleghi nell'aula, che questa richiesta si rivela sempre più inopportuna. Mi rimetto quindi alle sue determinazioni per quanto riguarda il prosieguo dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Patria, la ringrazio per il fatto di volersi rimettere alla mia determinazione. Credo, però, che il Presidente non possa che prendere atto della volontà della maggioranza di porre termine ai lavori odierni. Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Sui lavori della Camera.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, vorrei intervenire in riferimento all'ordine dei lavori di domani.

Vorrei sollecitare l'iniziativa della Presidenza, non conoscendo molto bene, tra l'altro, la procedura al riguardo, su un fatto importante. Domani è prevista la discussione in Assemblea delle mozioni sul Golfo Persico. Contemporaneamente sono, però, convocate alcune Commissioni con argomenti altrettanto importanti all'ordine del giorno. Faccio alcuni esempi: l'audizione del ministro dell'industria, nonché l'audizione del ministro Formica, nella prima Commissione, in merito ai servizi segreti e quella del ministro dell'ambiente Ruffolo.

Richiamandomi ad un argomento sollevato giustamente dal collega Mattioli, ritengo che dovrebbe essere consentito ai membri della Camera che lo vogliano di partecipare alla discussione in Assemblea sul Golfo Persico. I colleghi non potranno certo farlo se saranno impegnati nelle Commissioni per argomenti tanti importanti.

Mi rendo conto che il ministro Battaglia, come anche i ministri Formica e

Ruffolo, devono riferire su cose molto rilevanti e che quindi è importante la presenza in Commissione; ma è altrettanto importante partecipare alla discussione in aula.

Mi chiedo, signor Presidente, se non sia giusto, senza voler con questo creare alcun precedente, fare in modo che domani le Commissioni non lavorino. La Presidenza dovrebbe d'ufficio disdire i lavori di tutte le Commissioni, in maniera che i deputati abbiano la possibilità di partecipare al dibattito in aula avente ad oggetto le mozioni sul Golfo Persico. Intendo con questo, Presidente, non solo rivolgere un sollecito al Presidente Iotti, ma anche chiedere che la Presidenza esprima in questa sede l'orientamento che intende assumere al riguardo.

EMILIO VESCE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, vorrei semplicemente ricordare che venti giorni fa abbiamo presentato una proposta di legge sull'ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena. Fino ad oggi la nostra proposta di legge non è stata stampata né tanto meno assegnata. Il che ci impedisce, ovviamente, di avvalerci della procedura prevista dall'articolo 107 del regolamento, come vorremmo, dal momento che tale progetto di legge è già stato approvato, nella passata legislatura, in un ramo del Parlamento.

Tutto ciò ci sembra sorprendente, tanto più se pensiamo che maggior fortuna hanno avuto altri provvedimenti, come quello relativo alla responsabilità civile del giudice, che è stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione giustizia prima ancora che fosse assegnato e stampato. Vorremmo qualche chiarimento al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, vorrei innanzitutto farle presente che la Presidenza si è fatta carico del problema, disponendo la sconvocazione per domani di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

tutte le Commissioni. Ovviamente, se qualche presidente vorrà riunire la rispettiva Commissione prima delle 9 (ora alla quale domani mattina è convocata la nostra Assemblea, come dirò tra un istante), non siamo nella condizione di impedirlo. Comunque i presidenti delle Commissioni che intendano assolvere ad alcuni doveri abbastanza urgenti sono in grado di potersi regolare.

Vorrei aggiungere che, poiché sono all'esame delle Commissioni molti decreti, le stesse potranno riunirsi durante la sospensione della seduta dell'Assemblea, mentre, ripeto, le Commissioni saranno sconvocate in concomitanza dei lavori dell'Assemblea di domani.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dall'onorevole Vesce, approfondirò quanto da lui asserito. Egli sa però che l'ordine dei lavori viene definito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e che, quindi, esso non può essere pretermesso.

EMILIO VESCE. Signor Presidente, ho chiesto un'altra cosa. Ho richiamato la sua attenzione sul fatto che una proposta di legge relativa all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia, presentata circa venti giorni addietro, non è stata né stampata né assegnata a Commissione. Ciò ha impedito di avvalerci della procedura di urgenza, prevista dall'articolo 107 del regolamento, in quanto tale proposta è stata già approvata nella passata legislatura, da un ramo del Parlamento. Noi volevamo capire la ragione di questo ritardo.

PRESIDENTE. Onorevole Vesce, la stampa di una proposta di legge è certamente molto importante, come lo è la sua assegnazione alla Commissione competente. Ella sa però che all'inizio di ogni legislatura le proposte di legge presentate sono numerosissime. Posso quindi solo sollecitare gli uffici affinché la proposta di legge sia stampata sollecitamente. Tenga presente che vi sono circa 1600 proposte di legge in corso di stampa (*Proteste dei deputati Aglietta e Rutelli*). Co-

munque, il fatto che la proposta venga stampata ed assegnata alla Commissione competente non vuol dire, e lei lo sa bene, onorevole Vesce, che essa sia discussa. Ecco perché quanto detto in precedenza resta valido.

Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alle Presidenza interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 8 ottobre 1987, ore 9:

Discussione delle mozioni: Mattioli ed altri (n. 1-00025), Ronchi ed altri (n. 1-00026), Rutelli ed altri (n. 1-00031) e Natta ed altri (n. 1-00032) sulla missione di unità della marina militare nel Golfo Persico.

La seduta termina alle 20,15.

Ritiro di un documento di sindacato ispettivo

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Bargoni n. 5-00172 del 1° ottobre 1987.

Trasformazione di documenti di sindacato ispettivo

I seguenti documenti sono stati così trasformati: interrogazione con risposta scritta Valensise n. 4-00562 del 23 luglio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

1987 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00181 (ex articolo 134, comma 2, del regolamento);

Interrogazione con risposta scritta Valensise n. 4-00561 del 23 luglio 1987 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00180 (ex articolo 134, comma 2, del regolamento).

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconto alle 24,00*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONI ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

VALENSISE E BAGHINO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dei trasporti.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della procedura di amministrazione straordinaria a suo tempo disposta nei confronti della società ITAVIA e quali siano le ragioni dei ritardi nella corresponsione al personale ex ITAVIA delle spettanze connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro con particolare riferimento alla corresponsione delle liquidazioni. (5-00180)

VALENSISE E BAGHINO. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

quali misure urgenti si intendano adottare per riscattare l'aerostazione di Lamezia Terme (CZ) dalla condizione di degrado in cui versa, segnatamente con il mancato funzionamento dell'impianto di aria condizionata, indispensabile in relazione alle caratteristiche della struttura metallica, con riguardo sia alla fruizione dell'aerostazione da parte dei passeggeri, sia alle condizioni di lavoro del personale che diventano intollerabili in conseguenza delle carenze dell'impianto, nonché con il mancato funzionamento dell'impianto di altoparlanti per le comunicazioni ai passeggeri, che non ha mai funzionato;

altresì, quali iniziative si intendano adottare per rendere accogliente il bar dell'aerostazione che, a prezzi altissimi e non giustificati, eroga in regime di monopolio un servizio poco qualificante, specie con riguardo alle condizioni di pulizia in cui si svolge;

ancora, quale sia il regime del personale dipendente dal consorzio dell'aeroporto di Lamezia e quale il trattamento previdenziale dello stesso personale, nonché quali le mansioni e gli impieghi del personale stesso e le ragioni di trattamenti economici fortemente differenziati tra massimi e minimi;

inoltre, se nella detta aerostazione esistano le attrezzature indispensabili per i movimenti dei portatori di *handicap* essendo, a quanto se ne sa, disponibile un'unica sedia a rotelle, insufficiente e, soprattutto, inadeguata;

infine, le ragioni per le quali il servizio di controllo doganale viene eseguito in ambiente separato con l'introduzione di uno o due passeggeri per volta, e non nei modi in cui viene eseguito in tutti gli altri aeroporti. (5-00181)

NAPPI, MANNINO ANTONINO E GASPAROTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

nella serata di giovedì 1° ottobre nella caserma « Caretto » del quartiere Miano a Napoli un giovane militare di leva in servizio presso l'Arma dei carabinieri, Marco Ciuffetti, si è tolto la vita con un colpo di pistola;

il tragico episodio è stato reso pubblico soltanto quattro giorni dopo ovvero nella giornata di lunedì 5 ottobre;

siamo in presenza di un ennesimo gesto estremo da parte di giovani di leva che testimonia drammaticamente del permanere di uno stato di malessere (anche in settori delle forze armate, quali l'Arma dei carabinieri tradizionalmente ritenuti immuni dal propagarsi di situazioni di malessere) del quale non sono state ancora affrontate le ragioni di fondo —:

a) se e quali iniziative di indagine sono state avviate per individuare le circostanze esatte dell'accaduto;

b) le ragioni in base alle quali la notizia è stata resa pubblica con tanto ritardo;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

c) se in tale ritardo vi sono specifiche responsabilità;

d) se e quali iniziative intende predisporre per affrontare, secondo un intervento che si presenta sempre più urgente, lo stato di malessere e di disagio dei militari di leva. (5-00182)

TAGLIABUE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

il lago di Como fornisce acqua per uso idroelettrico, a sette centrali; per irrigazione a 1200 kmq di territorio a valle;

la regolazione del lago di Como, vede il Consorzio dell'Adda derogare dal « piano annuale » sulla base di strette valutazioni soggettive e quindi con una logica di regolazione delle chiuse di Olginate, più orientata alla massimizzazione del profitto a valle con la conseguenza di provocare, a seguito delle continue esondazioni del lago nella città di Como, seri danni sui beni pubblici e privati e all'economia in generale;

nel corso degli anni sono intervenuti profondi mutamenti dei dati sui quali sono improntate le norme del capitolato di gestione e quindi di regolazione delle acque del lago di Como, non per ultimo l'aumento della piovosità che, pari a 1.665 mm/anno, assegna a Como il primato assoluto della piovosità;

malgrado i ripetuti interventi e le innumerevoli proteste degli enti locali interessati, in particolare del comune di Como, la politica del Consorzio dell'Adda non cambia e i criteri di regolazione delle dighe di Olginate rimangono un « fatto privato » dei gestori del consorzio stesso;

i danni provocati anche dall'ultima esondazione di fine luglio 1987 sono risultati ingentissimi sia per la parte pubblica che privata, nonché per l'economia cittadina e che finora non hanno trovato risposte adeguate, malgrado le promesse,

nei provvedimenti legislativi nazionali e che il Consorzio dell'Adda continua a considerarsi estraneo rispetto ai danni provocati dalle esondazioni —:

a) se non si ritiene di rivedere il decreto di concessione delle acque del lago di Como al Consorzio dell'Adda e di intervenire con urgenza, almeno in questa fase, per una profonda modifica del capitolato di gestione del Consorzio dell'Adda e delle norme operative per la regolamentazione del lago di Como, allo scopo di prevenire le esondazioni del lago senza venire meno alle necessità di fornitura di acqua a valle per uso agricolo e idroelettrico;

b) se non si ritiene di approntare norme rigorose di gestione delle acque del lago di Como che permettano di calcolare e di controllare effettivamente il deflusso gionaliero delle acque avendo l'insieme delle grandezze e non solo il livello del lago, le precipitazioni piovose, la consistenza del manto nevoso, la quota della falda freatica, l'invaso dei serbatoi alpini, le previsioni idrometeorologiche;

c) se non si ritiene, ai fini di perseguire gli obiettivi sopra richiamati, di approntare una rete automatica di rilevamento e di trasmissione dei dati, ai fini di rendere sistematici e non soggettivi gli interventi di regolazione delle acque del lago di Como;

d) se non si ritiene di dotare il bacino imbrifero lacuale di una rete di telemisurazione mediante sensori-trasduttori elettronici, per la trasmissione dei dati ad un calcolatore atto a definire la « regola operativa efficiente » per la gestione del lago;

e) a quanto ammonta l'acqua del lago di Como venduta dal Consorzio dell'Adda in questo ultimo decennio per uso agricolo e idroelettrico; a quanto ammonta il costo dell'acqua per mc. e quanto è stato introitato dal Consorzio dell'Adda; come è stato utilizzato tale introito dovuto alla « vendita » dell'acqua del lago di Como. (5-00183)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

PEDRAZZI CIPOLLA, FORLEO, BERNASCONI, CAVAGNA, SANGIORGIO E UMIDI SALA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

lunedì 5 ottobre 1987 l'imputato Miano ha sparato alcuni colpi di pistola contro altri imputati nell'aula giudiziaria in cui si svolgeva il dibattimento processuale che lo riguardava, ferendo due militi dell'Arma dei carabinieri;

l'aula, sede del dibattimento, è denominata « bunker » a significare, si presume, l'alto grado di vigilanza contro azioni criminose provenienti dall'esterno e dall'interno —:

come si siano svolti i fatti;

se è stata avviata indagine amministrativa per accertare eventuali responsabilità, quali ne siano i risultati e quali eventuali provvedimenti l'amministrazione intende assumere.

Si chiede di sapere, infine, quali valutazioni esprime sulla preoccupante facilità con cui si riesce a far circolare armi nelle carceri, o tra imputati e detenuti per gravi reati di sangue, come i fatti di Porto Azzurro e Milano evidenziano.

(5-00184)

TAMINO E RONCHI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

l'Enel sta tenendo nascosto, e la Disp-Enea « ufficialmente » non vede un gravissimo errore di montaggio di una parte delicatissima del reattore del 1° gruppo della centrale elettronucleare in costruzione a Montalto di Castro;

una saldatura, lunga sette metri, che fissa lo SHROUD (contenitore d'acciaio speciale al cui interno si trova il cuore del reattore con le barre d'uranio) al Vessel (recipiente a pressione del reattore), in seguito a controlli e ad esami radiografici, ha rivelato alterazioni che hanno favorito un'iniziale ossidazione che

potrebbe aggravarsi col tempo e compromettere la durata e la sicurezza dell'impianto;

gli errori commessi nelle modalità di esecuzione di questa delicata operazione di saldatura sono dovuti al fatto che l'Ansaldo è la prima volta che effettua una saldatura di questo tipo e, soprattutto, al fatto che è stata impressa una forte accelerazione ai lavori per arrivare alle prove di esercizio del primo gruppo entro il prossimo anno per cercare così di mettere il Parlamento di fronte a centrale compiuta;

a giugno, infatti, l'Enel ha rivisto i piani di costruzione stabilendo una nuova e più accelerata tabella di marcia che comporta, fra l'altro, che la costruzione e il montaggio di parti meccaniche del reattore proceda contemporaneamente a quella degli edifici e delle parti in muratura, con notevoli disagi per gli operatori e per le macchine;

per circa due mesi la alterazioni di questa saldatura sono state tenute nascoste. L'ENEL sarebbe orientata o a un intervento, limitato ed insufficiente, sul posto o addirittura a soprassedere —:

1) se è a conoscenza dei fatti citati;

2) se non ritiene di dover chiedere una immediata ispezione della DISP-ENEA, richiamandola per non essere ancora intervenuta;

3) se non ritenga di dover chiedere all'ENEL una dettagliata relazione su tale vicenda e sulle ragioni per cui non è stata resa pubblica, e per cui ancora non si è provveduto a tagliare la saldatura difettosa, inviare lo SHROUD all'Ansaldo per le dovute riparazioni e poi rifare con calma la saldatura;

4) se non ritiene che l'accelerazione dei programmi, avvenuta in difformità con le dichiarazioni del ministro dell'industria alla Camera, comporti rischi di errori di costruzione e di montaggio a scapito della sicurezza dell'impianto.

(5-00185)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

BARGONE E TOMA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

i decreti di assegnazione delle quote di produzione per le aziende di trasformazione del pomodoro non hanno tenuto conto delle potenzialità produttive delle imprese salentine;

in particolare in provincia di Brindisi sono state assegnate quote ad aziende non più in produzione o per motivi di grave difficoltà economica, o perché dichiarate fallite o perché poste in amministrazione controllata, quali « La Primavera », « La Buona Terra » ed altre;

per altro, quote precedentemente assegnate ad aziende salentine sono state invece assegnate ad imprese di altre zone della Puglia o addirittura di altre regioni;

tali provvedimenti penalizzano in modo ingiustificato imprese di grandi potenzialità produttive (quali ad esempio Campana, Rosato ed altre ancora) e conseguentemente limitano le possibilità di maggiore occupazione in una zona dove invece il problema della disoccupazione ha assunto dimensioni di acuta gravità —:

quali criteri ha adottato nell'assegnazione delle quote e quali iniziative intende assumere perché le predette assegnazioni vengano decise con maggiore razionalità, criteri di obiettività e con maggiore aderenza alle reali esigenze produttive ed occupazionali del Salento.

(5-00186)

GRAMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere —

se, in relazione agli avvisi al pubblico emessi dall'Enel, Compartimento di Roma, in data 30 luglio 1987, ritenga che l'Avviso al pubblico n. 53 « Addetti ai lavori di squadra »:

attivi, mancando di rivolgersi espressamente ai cittadini italiani di ambo i sessi, meccanismi di discriminazione nei confronti delle donne che inten-

dano stipulare contratti di formazione lavoro, rendendo difficoltosa la stessa possibilità di riconoscersi come soggetti di lavoro;

violì la legge n. 903 del 9 dicembre 1977 e non attui le indicazioni comunitarie in materia;

implichi un intervento del ministro, anche in qualità di Presidente del Comitato di parità presso il Ministero del lavoro, nei confronti della Direzione dell'Ente nazionale per l'Energia elettrica al fine di ripristinare la corretta interpretazione della norma. (5-00187)

RIDI E VISCARDI. — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Per sapere — premesso

che l'aeroporto di Napoli è aeroporto militare aperto al traffico civile e le aree demaniali militari e civili sono, ciascuna nei propri ambiti spaziali e regolamentari, gestite diversamente dalle competenti amministrazioni dello Stato (Direzione Aviazione Civile — Aeronautica militare);

che per volume di traffico Capodichino si colloca ai primissimi posti dopo i sistemi aeroportuali di Roma e Milano e in esso, oltre all'attività di collegamenti aerei, insistono primarie attività dell'industria pubblica nazionale di costruzione e manutenzione aeronautica;

che la necessità di cessione di ulteriori aree attualmente del demanio militare è stata avvertita e accolta da tempo per consentire il completamento e l'ampliamento di opere infrastrutturali già finanziate, indispensabili alla stessa funzionalità dello scalo;

che presso la prefettura di Napoli si sono svolti incontri con le amministrazioni civili e militari per appurare le ragioni che impediscono di dare pratica attuazione alle decisioni assunte dalla stessa amministrazione dell'aeronautica militare per la consegna di due campate

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

dell'Hangar del 5° G.M.V. allo scopo di ospitarvi il magazzino merci e le attività dell'Aero Club di Napoli e di lavoro aereo, con diversa ubicazione delle attività preesistenti nell'*hangar* in parola in altro manufatto da costruirsi con finanziamenti dai fondi propri della D.G.A.C.; che la mancata consegna dell'*hangar* in questione blocca di fatto anche l'avvio dei lavori per la costruzione del « Mono-blocco Tecnico » A.A.A.V.T.A.G. i cui servizi sono attualmente dislocati in modo dispersivo e non funzionale — qualcuno ai limiti della sicurezza — in varie aree aeroportuali, oltre che essere ospitati in locali che devono essere ceduti all'A.M. per i propri compiti di istituto; blocca la costruzione di uffici e di un nuovo *hangar* da parte dell'A.T.I. per la manutenzione e la revisione degli aeromobili sia del gruppo Alitalia che delle altre compagnie, nonché l'avvio delle opere di ristrutturazione dell'aerostazione passeggeri lo spostamento del deposito carburanti, l'assetto e la definizione della viabilità interna ed altro finanziati dalla regione Campania sin dal 1985;

che tale incontro nonostante le piene disponibilità ribadite dalle parti si è ri-

solto ancora una volta in un nulla di fatto in quanto rimangono tuttora oscure le ragioni che inducono le autorità militari a rinviare nel tempo la consegna di una struttura per la cui cessione si dichiara non avere preclusione alcuna;

che le organizzazioni sindacali dei lavoratori FIT/CISL - CILT-CGIL - UIL Trasporti a fronte di simili comportamenti hanno proclamato uno sciopero generale nell'aeroporto di Capodichino il 5 ottobre 1987, sospeso per l'intervento del prefetto di Napoli, per denunciare i ritardi della consegna delle aree che, bloccando l'avvio delle opere, congelano decine di nuovi posti di lavoro —;

se non ritengono di dover intervenire affinché sia data attuazione alle intese già raggiunte tra le diverse amministrazioni dello Stato e da queste ribadite anche nel recente incontro presso la prefettura di Napoli, disponendo per l'immediata consegna dell'*hangar* del 5° G.M.U. per l'inizio dei lavori e il completamento delle opere già finanziate per l'adeguamento dell'aeroporto di Capodichino Napoli. (5-00188)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

AGLIETTA E RUTELLI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per il coordinamento della protezione civile e della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che

risulta che ogni anno vengono direttamente versate in mare tonnellate di oli usati da parte di ogni tipo di natanti, contribuendo in maniera significativa all'inquinamento dei mari;

è in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 sulla « Attuazione della direttiva CEE n. 75/439 relativa alla eliminazione degli usati » ed esso istituisce un Consorzio obbligatorio degli oli usati che si occupa di ciò solo sul territorio nazionale —:

1) quali provvedimenti intendano attuare le autorità competenti perché cessi questo scempio nei confronti dei nostri mari;

2) se siano allo studio modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, affinché esso risulti veramente efficace per il controllo sugli oli usati. (4-01792)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde al vero la notizia secondo la quale l'incrociatore lanciamissili *Duilio* sarebbe in procinto di salpare da Taranto verso il porto di Augusta;

se questo spostamento sia legato alla spedizione militare nel Golfo Persico e se si ipotizza l'impiego anche di questa unità in quella spedizione. (4-01793)

RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che nei giorni scorsi un giovane carabiniere in servizio

di leva, Marco Ciuffletti, si è tolto la vita con un colpo di pistola —:

quali sono le motivazioni per le quali il fatto è stato reso noto solo dopo quattro giorni, quale è stata la dinamica dei fatti, se non ritenga che questo ennesimo episodio di tragico autolesionismo sia un allarmante segnale del malessere che i giovani vivono nel loro impatto con il mondo militare. (4-01794)

CIPRIANI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

1) il nostro Governo ha stipulato un accordo fiscale con l'Australia, in base all'articolo 18 del quale i titolari di pensioni italiane debbono pagare una doppia imposizione oltre a subire la decurtazione di altri benefici riconosciuti a tutti i cittadini a parità di reddito;

2) il nostro Governo non ha ancora provveduto a ratificare l'accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Australia, stipulato da due anni e già ratificato per la parte australiana, accordo che rappresenterebbe un positivo passo in avanti per i nostri emigrati;

3) i lavoratori italiani emigrati in Australia sono preoccupati per la proposta ventilata del Presidente del Consiglio di tagliare l'integrazione al minimo sulle pensioni pagate all'estero;

4) tagliando questa integrazione, lo Stato risparmierebbe 70 (settanta) miliardi, cifra a fronte della quale ci sono i 25 mila miliardi di rimesse che i lavoratori all'estero inviano in Italia;

5) si verrebbero a ridurre diritti già acquisiti all'interno di convenzioni in vigore —:

quali iniziative il Governo intenda assumere:

a) per modificare l'iniquo articolo 18 dell'accordo fiscale;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

b) per dare assicurazioni circa la ventilata riduzione delle integrazioni per le pensioni al minimo pagate all'estero;

c) affinché si provveda con urgenza alla ratifica dell'accordo bilaterale di sicurezza sociale già ratificato dall'Australia. (4-01795)

RUSSO FRANCO E CIPRIANI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

la sede zonale INPS di Pomezia ha presentato richiesta alla Direzione generale INPS per accorpare nei suoi uffici tutti i distaccamenti periferici, tra cui quello di Anzio e quello di Albano;

il distaccamento di Anzio annualmente svolge circa 30.000 pratiche;

quello di Albano comprende altri cinque comuni del comprensorio dei Castelli, svolge oltre 80.000 pratiche annue —;

se non intenda assumere iniziative nei confronti della Direzione generale INPS perché soprasseda all'accorpamento che avrebbe la conseguenza di penalizzare ancora una volta i pensionati. (4-01796)

RUSSO FRANCO E CIPRIANI. — *Al Ministro per gli affari speciali.* — Per sapere — premesso che

1) la USL Roma/9 ha sospeso dal 30 settembre 1987, con un solo giorno di preavviso, il servizio di assistenza domiciliare sanitario con le seguenti conseguenze: a) togliere l'occupazione ai 19 operatori sanitari della Cooperativa « Obiettivo 2000 »; b) l'abbandono degli oltre attuali 140 assistiti alla loro sorte;

2) la decisione della sospensione del servizio, istituito nel marzo 1985 dalla suddetta USL, comprendente una assistenza sanitaria di tipo infermieristico e

riabilitativo e che ha coperto una utenza di oltre 600 pazienti non autosufficienti, prevalentemente anziani tutti residenti nel territorio della IX Circoscrizione, evitando così la loro ospedalizzazione, è da considerare del tutto assurda —;

quali intendimenti intenda assumere per ovviare alla grave situazione occupazionale e sanitaria venutasi a determinare. (4-01797)

**VESCE, RUTELLI E STANZANI GHE-
DINI.** — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del lavoro e previdenza sociale e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che

la FATME SPA (gruppo Ericsson) si è installata nel nucleo industriale di Sulmona nel 1976 impiantando un'unità produttiva per l'assemblaggio di apparecchi telefonici;

nel 1980 si è raggiunto un massimo occupazionale di 128 unità, mentre attualmente vi sono 69 lavoratori in attività, 30 in cassa integrazione guadagni straordinaria e 3 in cassa integrazione a zero ore;

per l'attuazione di questi programmi d'investimento la FATME ha beneficiato nell'83 di circa un miliardo e 583 milioni in conto capitale, ottenendo acconti per circa un miliardo e che dalla stessa sono stati richiesti ulteriori cospicui finanziamenti da destinare allo stabilimento di Avezzano e che la richiesta è tuttora in fase di istruzione tecnica presso l'IMI;

al contrario di quanto dichiarato per la richiesta di contributi la FATME ha proceduto ad un drastico calo occupazionale, allo smantellamento in fase avanzata di unità produttive, ad auto-licenziamenti incentivati impegnando risorse finanziarie per oltre 900 milioni;

risulterebbe che nell'86 la SIP abbia potuto aumentare le proprie commesse allo stabilimento della FATME di Sul-

mona perché la stessa non aveva provveduto a riconvertire la produzione di apparecchi a disco in apparecchi a tastiera, come il mercato richiedeva, e che ciò sia avvenuto dopo l'ottenimento dei finanziamenti —:

se il ministri interrogati siano a conoscenza di tutto ciò;

se nonostante l'ampiamente pubblicizzata espansione finanziaria e produttiva del gruppo Ericsson-Schemar, al quale la FATME appartiene, effettivamente i contributi concessi siano stati usati per riconvertire le strutture produttive dello stabilimento di Sulmona e portare l'occupazione ai livelli previsti dai programmi d'impianto e da quelli relativi alle richieste di contributo, o se invece gli stessi investimenti non siano stati usati in altre diverse aree produttive in cui è presente la FATME. (4-01798)

AGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde al vero che:

in prossimità della scorsa scadenza elettorale sia stata emanata una circolare per fissare l'obbligo per i supplenti annuali di risiedere nel luogo di lavoro, obbligo preclusivo della retribuzione e del congedo elettorale, e ciò malgrado, come è noto, il domicilio elettorale non coincida necessariamente né con la residenza reale né con la residenza anagrafica;

tale preclusione è stata applicata anche durante le ultime elezioni. (4-01799)

CAPANNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

competete agli uffici tecnici erariali esprimere pareri di congruità circa i valori da determinarsi per l'acquisto di beni immobili da parte della pubblica amministrazione;

nel caso dell'U.T.E. di Palermo, si sono verificati in passato casi di valutazioni che sono tuttora oggetto di inchie-

sta da parte della magistratura di quella città, come nel caso dell'ex sindaco Insalaco;

al comune di Palermo è stato presentato da democrazia proletaria un *dossier* riguardante l'acquisto di immobili da parte di quella amministrazione e le relative valutazioni dell'U.T.E. da cui si desumono valori superiori a quelli di mercato, e che tale *dossier* è stato acquisito dalla Procura della Repubblica di Palermo —:

se non ritenga necessario promuovere un'indagine per verificare la correttezza del funzionamento dell'U.T.E. di Palermo e per appurare eventuali responsabilità ai fatti sopradetti. (4-01800)

BERTUZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che

ogni cittadino è libero di giocare la vita;

ogni cittadino è libero di manifestare il proprio pensiero;

ogni cittadino è libero di giocare il patrimonio che gli appartiene;

lo Stato gestisce direttamente o indirettamente il gioco d'azzardo (lotto, lotterie, totocalcio, corse, casinò, *slot machine*);

l'attuale regime vincolistico del gioco d'azzardo, mentre avvantaggia i concessionari, alimenta il gioco clandestino per lo più gestito da personaggi oscuri, talvolta legati alla mafia —:

l'opinione del ministro in merito a dare facoltà ad ogni regione di acconsentire l'apertura di casinò sulla base di una regolamentazione che la regione stessa avrà facoltà di definire, con la ripartizione degli utili fra comune, regione e Stato. Oltretutto considerando che questa liberalizzazione regionale del gioco d'azzardo, eviterebbe almeno in gran parte l'esportazione per lo più illegale di valuta all'estero da parte dei frequentatori dei casinò aperti oltre frontiera. (4-01801)

PARLATO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e della sanità.* — Per conoscere — premesso che con lettera 30 settembre 1987 diretta e ai deputati napoletani ed a quelli di tutta Italia componenti delle Commissioni parlamentari permanenti « interno », « giustizia » ed « affari sociali », la « A.FA.CO.D. - Associazione famiglie coordinamento problemi droga », dopo aver svolto una serie di considerazioni generali sulle condizioni dei tossicodipendenti, ha affermato « riteniamo perciò che la migliore soluzione possibile per il recupero dei T.D. sia la cura coatta presso le comunità terapeutiche; la frequenza degli atti delittuosi commessi dai tossicodipendenti dà l'occasione di porre in pratica questo procedimento. Nelle carceri si dovrebbero istituire dei reparti speciali per tutti i tossicodipendenti con personale specializzato che oltre a provvedere alle cure dell'astinenza fisica, dovrebbe assisterli psicologicamente con un programma terapeutico da continuare poi in comunità, per un periodo non inferiore ai due anni. Esistono nel paese diverse e valide comunità abilitate al recupero dei tossicodipendenti. Sarebbe auspicabile che la capacità ricettiva delle stesse fosse ampliata, con il sostegno delle istituzioni.

La legge n. 663 del 1986 consente ai detenuti tossicodipendenti consenzienti la commutazione della pena in soggiorno in comunità terapeutica però l'iter burocratico è talmente lento che spesso si arriva alla fine della pena senza aver ottenuto il provvedimento; oppure il tossicodipendente ottiene più speditamente il procedimento di arresti domiciliari o di libertà provvisoria. Ed è questo l'errore più grave che si commette, poiché il tossicodipendente una volta rientrato nel suo *habitat*, non fa altro che riprendere le sue pessime abitudini, incurante delle leggi e della sequela dei guai che intorno a lui sparge, soprattutto all'interno della propria famiglia. Perciò propendiamo per una azione più drastica, previa adeguata preparazione psicologica » —:

quali stabilimenti carcerari italiani abbiano reparti separati ove venga effet-

tuato il trattamento sanitario dei tossicodipendenti;

in particolare quanti dei cinquemila tossicodipendenti che transitano o sostano annualmente nelle carceri italiane se ne giovino e quanti escano completamente disintossicati dal carcere;

se venga assicurata, ed a quanti tossicodipendenti annualmente, una adeguata preparazione psicologica al fine di motivarli fortemente al soggiorno in comunità terapeutica e quanti di essi effettivamente vi vengano trasferiti ogni anno;

quale sia, mediamente, la lunghezza dell'iter burocratico teso ad ottenere il ricovero nella comunità terapeutica, in quante e quali fasi esso si articoli e ciascuna di essa quanto tempo richiede;

se si intende snellire tale procedura;

se ci si renda conto che ottenere più speditamente il provvedimento degli arresti domiciliari o della libertà provvisoria invece di rappresentare una alternativa terapeutica molte volte, non essendo accompagnato dalla garanzia dell'inizio o della continuità di un trattamento, domiciliare o presso idonee strutture, di disintossicazione, riproduce le medesime condizioni, quando non le aggrava, preesistenti alla carcerazione e quindi quali iniziative si intendano assumere per risolvere decisamente le gravi problematiche sollevate. (4-01802)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere sulla base di quale normativa giuridica gli uffici fiscali procedono ad avvisi di accertamento e tentativi di recupero di pretesi crediti fiscali, sia per IVA come per IRPEF e IRPEG nei confronti di cittadini la cui attività sia stata solo criminosa e di contrabbando, sia internazionale come interno, vuoi di prodotti di monopolio, come di olii minerali, alcoli e assimilati, quando è e resta fermo che il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

crimine non è mai produttore di reddito, per la contraddizione che non 'l consente. A parte l'assoluta impossibilità giuridica soprarichiamata, tale attività si risolve, tra l'altro sempre, in inutili e dispendiose perdite di tempo e spreco di denaro, per il costo delle procedure, illegittime e inutili, volta al recupero di quei non debiti fiscali. Infatti per i crimini commessi i cittadini condannati hanno già avuto la sanzione penale, con conseguente condanna al risarcimento del danno a favore dello Stato se costituito parte civile, o, comunque, con il diritto dello Stato al recupero dei danni stessi, ancorché non ritualmente costituito, ma nessuna giustificazione ha l'attivazione delle procedure di recupero di imposte, perché mai il delitto e il profitto da delitto può assurgere a oggetto di imposta. (4-01803)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali iniziative intendano prendere per tutta l'area della provincia di Piacenza relativa all'alta val Riglio, che da tempo non è più servita da mezzi di pubblico trasporto. Ciò nonostante che la popolazione sia in questi ultimi anni notevolmente aumentata, specie di giovani e giovanissimi, trattasi delle frazioni del comune di San Giorgio Piacentino e Gropparello (Piacenza): Ronco, Cornegliano, Viustino, Veggiola. (4-01804)

FIANDROTTI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che diverse agitazioni del personale dipendente degli enti predetti hanno evidenziato lo stato di disagio in cui versano centinaia di lavoratori impegnati nelle località di frontiera e che in diverse occasioni è stato posto il problema di sbloccare il limite attuativo posto nel 1978 alla legge 966/1977, che riconosceva

un assegno di confine destinato a sopprimere agli oneri derivanti dal servizio all'estero —:

se non ritenga ormai inderogabile l'attuazione della legge 966 e se ci siano delle iniziative allo studio che possono sostituire gli effetti della legge ricordata. (4-01805)

FIANDROTTI. — *Ai Ministri delle finanze e per la funzione pubblica.* — Per conoscere — premesso che sono state registrate diverse agitazioni di segretari in servizio nell'Amministrazione delle dogane in quanto viene reclamato l'inquadramento definitivo nella VIII qualifica funzionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1984, n. 236 —:

quali ostacoli reali si frappongono all'applicazione definitiva del provvedimento che interviene a sanare una situazione determinatasi da dieci anni a questa parte. (4-01806)

FIANDROTTI. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano a conoscenza delle dichiarazioni rilasciate dai carabinieri della Compagnia di Rivoli (Torino), al periodico a diffusione locale *La luna nuova* (venerdì 24 luglio 1987) secondo le quali le indagini su tutta l'attività amministrativa del comune di Rivoli sono « solo all'inizio » e che « il minimo sospetto dà il via ad una inchiesta: alcune sono già in istruttoria, altre verranno aperte a settembre »;

in base a quali disposizioni i carabinieri rilasciano dichiarazioni su attività di polizia giudiziaria coperte da segreto istruttorio anticipando decisioni di competenza specifica della magistratura. (4-01807)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dei lavori pubblici e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che da lungo tempo la società Sviluppo Silicalcite di Caiazzo (Caserta), nonostante la potenzialità di mercato della sua produzione che ben potrebbe essere collocata nell'ambito e della ricostruzione post-sismica e dell'articolo 32 della legge n. 219 tuttora in corso di attuazione e, ancora, nel quadro dell'edilizia economica, popolare e residenziale e, infine, nel comparto delle opere pubbliche e delle infrastrutture edilizie nel Mezzogiorno, si dibatte in una incredibile crisi; i dipendenti della società, che possiede l'unico stabilimento industriale della zona, sono una cinquantina e vengono posti in numero sempre più crescente in CIG straordinaria;

la relativa pratica, oltretutto, giace da tempo presso l'Ispettorato del lavoro di Caserta e non viene portata a positiva conclusione —:

se si intendano assumere urgenti iniziative volte sia alla più celere conclusione della procedura di CIG (incredibilmente ferma così come accadde lo scorso anno) sia per quanto di rispettiva competenza in ordine alla possibilità di assicurare spazi di mercato alle aziende nell'ambito dei programmi e dei compiti dei dicasteri ai cui titolari il presente atto è rivolto. (4-01808)

PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA E TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, anche in relazione alla interrogazione n. 4-11077 del 24 settembre 1985 presentata nella IX legislatura restata priva di risposta, se sia in grado, ed in caso negativo se voglia porsi in grado,

di effettuare il censimento dei dipendenti dello Stato e delle aziende ed altri enti statali e parastatali che pur essendo residenti nelle regioni meridionali sono stati costretti, per lavorare, a subire la « deportazione di Stato » in altre regioni, particolarmente settentrionali. Già con la interrogazione del 20 marzo 1985, n. 4-08739 anch'essa presentata nella IX legislatura gli interroganti sollevarono il gravissimo problema nei confronti dei ministri dell'interno, della difesa, per la funzione pubblica, delle finanze, di grazia e di giustizia, sollecitando l'adozione di misure idonee ad eliminare o quantomeno a ridurre al minimo indispensabile la « deportazione » che attraversa ormai tutte le forze dell'ordine, la Guardia di finanza, i giovani di leva, gli agenti di custodia, i dipendenti di quasi tutti i ministeri, dalle poste e telecomunicazioni ai trasporti, alla pubblica istruzione senza, manco a dirlo, ricevere ancora riscontro in ordine alla auspicata inversione della tendenza in atto. È notizia di due anni orsono che nei compartimenti di Bologna, Milano, Torino, Venezia e Trieste, i ferrovieri meridionali hanno svolto manifestazioni di protesta per « spingere l'azienda a varare un programma di trasferimenti, da effettuarsi nei prossimi anni, che dovrebbe riportare nelle regioni di origine molti ferrovieri meridionali ora in servizio al Nord », come ha pubblicato *La Repubblica* del 27 agosto 1985.

Dinanzi alla gravità sempre maggiore del problema che obbliga milioni di meridionali a percorrere la strada, obbligata ai fini di una qualsiasi occupazione, di una migrazione interna, fatta di rescissione di legami affettivi e culturali con la propria terra, di difficili condizioni di ambientamento, di inadeguatezza retributiva per i più forti oneri derivanti da una sede lavorativa lontanissima dai luoghi di origine, e di fronte alla recente agitazione dei ferrovieri che evidenzia come già la punta dell'*iceberg* cominci ad affiorare — quali iniziative di fondo il Governo intenda assumere per restituire al Mezzogiorno ampie aliquote della sua popolazione e quindi consentire il « reinsedia-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

mento» sociale, affettivo e culturale di milioni di italiani che una dissennata politica del personale sinora ha costretto a lasciare temporaneamente, ma non certo stabilmente come si tenta di imporre, il loro mondo, con la sua memoria storica, le sue radici culturali, i suoi legami affettivi, il suo più favorevole terreno socio-ambientale. (4-01809)

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'interno.* — Per conoscere, anche in relazione alla interrogazione n. 4-11076 del 24 settembre 1985 presentata nella IX legislatura, rimasta priva di risposta, e come evidenziato dal Camec (Associazione Campana per la conservazione e la mostra delle auto d'epoca) al sindaco di Napoli, presso il deposito comunale di Via D. Morelli sono depositate auto di notevole interesse storico le quali sia per mancanza assoluta di accudienza, sia perché sono oggetto di vandalici atti, stanno letteralmente degradandosi con danno per il patrimonio storico e culturale della città di Napoli e della regione Campania e ciò nonostante che il Camec avesse richiesto appunto all'Amministrazione comunale di poter riparare dette autovetture e quindi metterle in mostra nella città e tutto ciò a spese dell'associazione medesima, fatta salva ed impregiudicata la proprietà dell'amministrazione comunale — se voglia intervenire per la salvaguardia di questi beni tra i quali figura anche l'auto utilizzata nelle visite negli anni '30 dal Presidente del Consiglio onorevole Benito Mussolini, anche avuto riguardo alla recente, apprezzabile decisione di dichiarare monumento storico l'albergo Gran Sasso dove egli fu tenuto prigioniero, nel quadro della tutela della memoria storica nazionale. (4-01810)

PARLATO — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che il 18 luglio 1987 il consigliere comunale del MSI di S. Antonio

Abate, rag. Ciro Abagnale, denunciava al Procuratore della Repubblica di Napoli, inviando per conoscenza copia della denuncia al prefetto di Napoli ed al commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, che:

era stato espropriato a S. Antonio Abate un terreno per l'ampliamento del cimitero, divenuto insufficiente;

il terreno però non era stato destinato, come era nei voti, alle normali esigenze con divieto di costruzione di cappelle e cripte;

sul terreno infatti si era consentita l'abusiva costruzione di diverse cappelle i cui proprietari erano consiglieri comunali, congiunti od amici degli amministratori comunali;

l'illecita speculazione rientrava in un grosso giro affaristico tanto che le abusive costruzioni avevano raggiunto il proibitivo prezzo di lire 25 milioni ciascuna —;

quali iniziative siano state assunte, quali accertamenti siano stati svolti, quali responsabilità siano state accertate, di quali opere sia stata ordinata la demolizione, ciascuno per la parte di propria competenza, dal prefetto di Napoli, dal Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia e dalla Procura della Repubblica di Napoli, ed eventualmente anche se assolutamente l'interrogante esclude che sinora si sia mossa dall'amministrazione comunale di S. Antonio Abate.

(4-01811)

PARLATO, ALMIRANTE, VALENSISE, PAZZAGLIA, DEL DONNO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAZZONE, MENNITTI, NANIA, POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TATARELLA E TRANTINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere — premesso che

il problema della casa, in coerenza con la incapacità del Governo — se non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

anche con la sua volontà - di lasciare inalterato il divario Nord-Sud, è ben più grave nelle aree meridionali che in quelle centro-settentrionali e che la responsabilità non può che far carico *in primis* al Ministero dei lavori pubblici cui compete l'intervento ordinario in tale comparto;

tale responsabilità risulta confermata dalle recenti sconcertanti notizie relative alla gravissima crisi in cui si dibatte l'IACP, ormai vicino al fallimento dato che il *deficit* nel 1984 ha raggiunto la paurosa consistenza di 1.100 miliardi nonostante i cinque milioni di inquilini ed un patrimonio immobiliare di 1.144.351 alloggi, dati questi ultimi che testimoniano solo l'assurdità della situazione deficitaria avuto riguardo al patrimonio dell'istituto ed alla platea di inquilini;

le varie leggi di finanziamento hanno posto a disposizione dell'IACP solo tra il 1978 ed il 1983 ben 6.682 miliardi -;

come siano stati distribuiti territorialmente tali risorse tra l'area *ex Casmez* e le residue regioni;

quanti alloggi siano stati progettati e quanti realizzati, sempre nelle aree considerate, dal 1977 al 1986 e per quale numero di vani;

a fronte di quanto affermato nella relazione generale del Governo sull'edilizia pubblica nello scorso anno, laddove si affermava che al Sud «permane un maggiore ritardo nell'utilizzo delle disponibilità finanziarie che in termini percentuali è del 25/30 per cento, quale sia l'approssimativo importo di risorse non utilizzato nel Mezzogiorno, e alla costruzione di quanti alloggi e di quanti vani queste risorse avrebbero potuto servire;

quali siano le cause e le responsabilità del predetto ritardo;

quali iniziative siano state sinora assunte dal Governo per rimuovere dette cause e colpire le responsabilità emerse;

in quali tempi ed attraverso quali modalità si sia inteso o si intenda recupe-

rare con il predetto ritardo nell'intervento ordinario nel Mezzogiorno il pauroso *deficit* abitativo che è dato purtroppo riscontrare. (4-01812)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che il 16 luglio 1987 il consigliere comunale del MSI-DN di S. Antonio Abate, rag. Ciro Abagnale, contestava con lettera inviata al presidente della sezione provinciale di Napoli del Comitato regionale di controllo, ed in copia per conoscenza anche al Procuratore Generale presso la Corte dei conti sezione di Napoli ed al prefetto di Napoli, la legittimità della delibera n. 457 del 25 giugno 1987, adottata dalla giunta municipale di S. Antonio Abate e trasmessa in data 30 giugno 1987 prot. n. 64/Seg. e relativa alla installazione di un impianto radiomobile di conversazione su una auto del tutto anonima del comune stesso, non sussistendo la legittimità del ricorso all'articolo 140 della legge comunale e provinciale, per mancanza di causa nuova o posteriore all'ultima adunanza del consiglio comunale e per esser ciò in violazione del dettato delle note prefettizie n. 1774 del 31 maggio 1983 e 2241 del 15 dicembre 1983 -;

quali decisioni ed iniziative abbiano assunto dopo la suddetta lettera-ricorso del consigliere comunale Ciro Abagnale i destinatari della predetta nota e soprattutto se la deliberazione sia stata annullata e, in caso negativo, per quali motivi. (4-01813)

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere - premesso quanto ha già formato oggetto dell'interrogazione n. 4-11067 del 24 settembre 1985, presentata nella IX legislatura e restata priva di risposta e che su *Il Gior-*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

nale di Napoli del 14 agosto 1985 apparve un articolo, a firma di Mario Forgione, nel quale era testualmente detto: « L'area archeologica di Ciraccio distrutta dai nuovi impianti. Procida: Tombe preromane inghiottite dalle fognie. In pericolo una interessante area archeologica a Procida. La posa in opera di impianti fognari, che interessano una parte del litorale corrispondente alla spiaggia di Ciraccio, compresa la limitrofa spiaggia di Ciracciello tra Punta della Serra e S. Margherita Vecchia, sta letteralmente sconvolgendo la scarpata di proprietà demaniale e distruggendo testimonianze storico-archeologiche di assoluto rilievo. La zona, che dovrebbe essere protetta da vincoli che impediscono qualsiasi intervento di modifica territoriale senza il preventivo nulla-osta delle autorità preposte alla tutela dei beni culturali, è ora interessata dall'impianto dei servizi primari, che comportano lavori di sterro e scavo. Non si comprende come sia possibile che, per la realizzazione di detti impianti, sia stata scelta proprio questa parte del territorio dove sono stati rinvenuti in passato eccezionali reperti archeologici, ora custoditi nel museo di Lacco Ameno, e dove certamente sono presenti numerose altre testimonianze che potrebbero venire alla luce se si procedesse ad una campagna sistematica di ricerca. Esattamente il 9 luglio 1950 furono effettuate le prime scoperte, nel corso di indagini esplorative operate lungo la costa. L'archeologo Ferdinando Ferrajoli rinvenne un complesso funerario di grande importanza storica, individuando in particolare due tombe pre-romane e numerosi frammenti. In una relazione inviata al soprintendente Amedeo Maiuri, il Ferrajoli riferì testualmente: "trovandomi la domenica del giorno 9 (luglio 1950) in giro lungo la costa che domina la spiaggia di Ciraccio all'isola di Procida in località 'Campo Inglese' - proprietà demaniale - in un tratto di 'schiappa' per la lunghezza di circa cento metri, notai frammisti alla lava vulcanica, numerosi frammenti di terracotta e cocciopesto di epoca antica". Essendo l'unico posto dell'isola, prosegue

la relazione, "ove si notano simili avanzi, cercai di esplorare la zona. Difatti non tardai ad accorgermi che, nella parte alta della 'schiappa', a metri 15 circa, a picco sulla spiaggia, esistono delle tombe a tetto spiovente le quali sono ben visibili, perché messe in luce dalla pioggia dirotta che quest'anno ha imperversato sull'isola creando molte frane di 'schiappa', specialmente sul lato di Ciraccio". Ferrajoli prosegue fornendo brevi elementi descrittivi: "le tombe sono due, lontane l'una dall'altra metri 1,50 circa e dalla superficie della terra metri 1,30; i tetti di esse sono di tegole larghe circa 60 centimetri, ed una di esse porta incisa tre segni, che ho potuto osservare attentamente con il binocolo", e precisa "non si può praticare lo sterro di dette tombe, perché quella zona presenta delle fenditure, segno di rilasciamento della 'schiappa' molto caratteristico del luogo. Pertanto ho già avvisato verbalmente il sindaco e l'ispettore onorario ai monumenti del luogo professor A. Parascandola, sperando di escogitare un mezzo per poter recuperare il materiale". Evidentemente il mezzo fu escogitato ed il materiale fu recuperato e successivamente affidato alla custodia del museo di Lacco Ameno. Ora, a distanza di 35 anni, la sua importanza archeologica è stata del tutto trascurata, se non dimenticata. Tant'è vero che è intatto il suo sconvolgimento, senza alcuna precauzione che possa consentire almeno il recupero di reperti, per i quali numerosi sono i sospetti di trafugamento. Le segnalazioni provenienti dalla zona lamentano appunto questa pressoché totale inerzia delle autorità responsabili, che hanno dato via libera allo scavo senza neanche porsi il problema della distruzione (o sottrazione) di reperti di inestimabile valore » -:

quali responsabilità siano state individuate e colpite in relazione ai gravi episodi di saccheggio e di devastazione dei beni archeologici in parola;

quali iniziative si intendono assumere per recuperare tutto il materiale esistente *in loco* o asportato e per difen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

dere e valorizzare le residue vestigia archeologiche, anche per consolidare la vocazione turistica dell'isola. (4-01814)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso

che i cittadini di Casavatore (Napoli) hanno elevato le più vibrante proteste per la larghissima diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio comunale ed in particolare nella centralissima piazza del Municipio, molto frequentata dai giovani e nella periferica via Palizzi, in prossimità della circumsollazione esterna;

la presenza dei carabinieri e degli agenti di pubblica sicurezza, mancando uno stabile ed adeguato presidio locale, è discontinua e si basa su rari *blitz* dei carabinieri di Casoria e sull'intervento di una gazzella della pubblica sicurezza;

Casavatore ha richiesto da tempo la dislocazione sul territorio comunale di una caserma dei carabinieri, ma sembra che la soluzione incontri a Roma non poche difficoltà —:

se intenda intervenire perché l'attività di prevenzione e di repressione antidroga recuperi a Casavatore continuità, intensità ed efficacia;

se intenda intervenire perché, nel breve tempo possibile, possano essere superate le difficoltà che si frappongono alla realizzazione di uno stabile ed adeguato presidio delle forze dell'ordine, in particolare attraverso una caserma dei carabinieri, nel territorio del comune di Casavatore nel quale, tra l'altro, anche altri gravi episodi di criminalità — come quello della rapina a mano armata con l'omicidio di Luigi Caccavale — si sono dovuti tristemente registrare minando la vita e la sicurezza dei cittadini di quel comune. (4-01815)

PARLATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione al fondo triennale di lire 45 miliardi stanziato per

realizzare iniziative di « lotta alla droga » per gli anni 1986-1988 — in quale misura esso sia stato sinora utilizzato, per quali precise iniziative, chi abbia avuto il privilegio, ed in base a quali valutazioni, di poterne utilizzare le risorse, dove si siano realizzate le relative iniziative e quali risultati abbiano prodotto e, sempre in relazione a ciascuno dei detti quesiti, quali siano i programmi di utilizzazione dei fondi per il futuro. (4-01816)

PARLATO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere:

se sia informato del fatto che l'eccezionale siccità avutasi in questo periodo ha irrimediabilmente e gravemente danneggiato la produzione ed il conseguente raccolto delle castagne nell'alto casertano ed in particolare nei comuni di Roccamonfina, Conca della Campania, Marzano Appio e nelle zone più elevate degli altri comuni di Tora e Piccilli, Galluccio e Teano;

se intende pertanto, ricorrendo sicuramente le condizioni di legge, dar corso sollecitamente alla procedura per la elargizione agli agricoltori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà previsto al verificarsi di eccezionali calamità naturali, esattamente cioè come è accaduto nella fattispecie. (4-01817)

TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che l'accordo sullo smantellamento dei missili a media e corta gittata è in via di definizione —:

a) se il Governo ha deciso come utilizzare le strutture della base del « Magliocco » di Comiso;

b) se non ritengano opportuno e doveroso, considerate le esigenze delle popolazioni locali e l'impegno assunto dal ministro della difesa *pro tempore* all'epoca della installazione dei missili, che venga decisa la riconversione delle strutture della base per usi civili. (4-01818)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

REBECCHI E BORGHINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che la strada statale 45-bis Virle Tre Ponti-Tormini è stata inserita nel piano decennale della viabilità di grandi comunicazioni e riconosciuta opera prioritaria nei successivi piani attuativi dell'ANAS —:

quali sono i motivi che hanno ritardato l'avvio dei lavori del 1° lotto Virle Tre Ponti-Nuvolera e quali sono i tempi per l'effettivo inizio dell'opera;

a che punto è la procedura per l'appalto del 2° e 3° lotto;

quali garanzie vengono date perché i fondi stanziati per questa strada restino a disposizione del completamento dell'opera stessa. (4-01819)

PETROCELLI, PELLEGATTI, BASSOLINO, PALLANTI, MONTANARI FORNARI, ALINOVİ E GEREMICCA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere — premesso che

il crollo di parte di un edificio, avvenuto per motivi ancora imprecisati, nel comune di Pietrabbondante (IS) ha causato la morte di tre lavoratori, Vincenzo Perrella, Angelo Ruscitto e Gino D'Aloise, e il ferimento grave di altri due, Angelo Forte e Gino Perrella;

i lavori di riattazione erano stati dati in appalto dalla Giunta comunale alla ditta Vincenzo Di Pasquo, ai sensi dell'ordinanza n. 230/84 e successive modifiche ed integrazioni, emanata dal ministro per il coordinamento della protezione civile;

nella provincia di Isernia vi sono altre centinaia di cantieri nei quali lavorano migliaia di edili alla ristrutturazione degli immobili colpiti ai sismi del 7 e 11 maggio '84 —:

quali verifiche sono state effettuate per accertare se l'immobile crollato do-

veva o meno essere ammesso alle norme della legge ex 219/81 e relative modifiche ed integrazioni, invece che alle norme dell'ordinanza n. 230/84 relativa alle riparazioni di lievi danni;

se i criteri di scelta della ditta appaltatrice sono stati improntati ad assicurare la capacità tecnica e se la stessa realizzava direttamente i lavori, rispettava le norme di sicurezza nell'organizzazione del cantiere di lavoro e con quale frequenza operava, o faceva effettuare, controlli in corso d'opera;

se, tenuto conto che vi sono ben 45 comuni dove è in atto l'opera di risanamento dei danni del terremoto, quali iniziative sono state prese o si intendono prendere per evitare che incidenti così gravi possono ancora verificarsi;

quali iniziative sono in atto per individuare le responsabilità di quanto accaduto, nonché per risarcire le famiglie dei lavoratori così fortemente colpite. (4-01820)

CACCIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

da anni non avvengono i primi collaudi, per gli ascensori e i montacarichi, da parte dei tecnici dell'ISPEL di Como, che sovrintende le tre province di: Como, Sondrio e Varese;

i fabbricati sono quelli che maggiormente subiscono i ritardi del primo collaudo;

in alcune case comunali per anziani ubicate nella città di Busto Arsizio vi sono persone della terza età che non potendo deambulare, ed essendo alloggiate ai piani superiori, non escono dal piano del fabbricato da oltre un anno proprio per il mancato utilizzo dovuto al non collaudo degli ascensori —:

se è vero che all'ISPEL di Como esiste un solo ingegnere addetto ai primi collaudi e quali provvedimenti si pensa di voler adottare al fine di superare la suddetta grave ed incresciosa situazione. (4-01821)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

RUTELLI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in varie occasioni i ministri del commercio con l'estero Nicola Capria e

Renato Ruggiero e il segretario generale alla difesa - direttore nazionale degli armamenti ammiraglio Mario Porta hanno fornito informazioni sul valore delle armi italiane esportate all'estero come risulta dalla tabella che segue:

VALORE EXPORT ARMI ITALIANE
(miliardi)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987 (1° semestre)
A CAPRIA - CD (28.11.1984)	2.100	2.800	3.800	4.400				
B CAPRIA - CD (13.11.1985)	2.100	2.800	3.800	4.400	3.900			
C PORTA - Istrid (dic. 1986)			3.800	4.400	3.900	4.300	4.600	
D RUGGIERO - CD (2.10.1987)				3.270	3.894	2.188	1.231	794
C - D (— 6.617)				1.130	6	2.112	3.369	

rilevato che il valore dell'*export* di materiale bellico differisce, nelle dichiarazioni di Porta e Ruggiero, di circa 6.000 miliardi —:

quali dei valori comunicati devono essere ritenuti attendibili;

come il Governo può giustificare tali incredibili contraddizioni e diversità tra i dati citati. (4-01822)

CANNELONGA, RIDI, FAGNI, MENZIETTI, ANGELINI GIORDANO, SANNELLA, GALANTE, CIVITA, TOMA, BAR-

GONE, CIAFARDINI E PETROCELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere:

quali sono i motivi che ritardano l'attuazione della legge n. 123 del 27 marzo 1987 che prevede interventi a favore dei pescatori che nell'ultimo trimestre 1986 e gennaio 1987 hanno operato fermo di pesca a causa delle eccezionali avversità atmosferiche;

quali iniziative intendono prendere urgentemente, considerando che è trascorso circa un anno dagli eventi calamitosi, per la rapida attuazione della legge suddetta. (4-01823)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

TAMINO. — *Al Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che

in data 2 luglio 1987 la Sardamag S.p.A. ubicata in Sant'Antioco — prov. CA — ha attivato la procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 675 del 1977 e in data 27 luglio 1987 ha attuato la chiusura degli impianti di produzione di ossido di magnesio (MgO). Le motivazioni addotte dall'azienda per la richiesta di cassa integrazione sarebbero da ricercare nella crisi della siderurgia che comporta un eccessivo stock di materiale invenduto nei silos dello stabilimento;

la proposta di ristrutturazione presentata dalla società rappresenta un ulteriore attacco all'occupazione e alle conquiste dei lavoratori in quanto tende ad eliminare forza lavoro attraverso il ricorso al prepensionamento, a monetizzare con varie indennità servizi essenziali quali la mensa, i trasporti e lo spaccio aziendale e ad intervenire sulla composizione delle rappresentanze sindacali aziendali;

a dicembre 1986 la Sardamag ha usufruito di un finanziamento pubblico agevolato, da parte del Credito Industriale Sardo (CIS) per apportare sostanziali modifiche agli impianti di produzione di MgO al fine di migliorare sia la produttività che la qualità delle emissioni inquinanti. Nell'occasione l'azienda ha offerto garanzie di sviluppo e di mantenimento dei livelli produttivi ed occupazionali;

nonostante l'infelice ubicazione dello stabilimento, ormai a stretto contatto con le case di civile abitazione, e alcuni interventi tecnologici in campo ecologico, non si è ancora provveduto a dotare l'impianto di installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti consentiti dal progresso della tecnica le emissioni di fumi e di gas tossici; gli ultimi rilievi indicano concentrazioni ai camini di 2400 mg/Nmc per l'anidride solforosa e intorno ai 100 mg/Nmc di polveri;

il 12 agosto 1985 la Sardamag presentava richiesta per il rilascio di apposita autorizzazione all'impiego nei propri impianti di un combustibile (il petrol-coke) non contemplato dall'attuale normativa sul controllo dell'inquinamento atmosferico;

la disoccupazione esistente nel basso Sulcis è la più alta registrata in Italia e tale situazione di sottosviluppo ha talmente condizionato l'economia della zona imponendo attività produttive altamente inquinanti. Il nucleo industriale di Portovesme in cui è inserito lo stabilimento di Sant'Antioco è considerato il più inquinante della Sardegna e tra i più nocivi d'Italia. Non è un caso infatti che in quel territorio esista un'alta percentuale di casi di leucemia e di mortalità per neoplasie, e che le ultime indagini sanitarie condotte dalla USL n. 17 su un campione di popolazione infantile abbiano riscontrato una percentuale di piombo nel sangue dei bambini di 10-15 microgrammi per millilitro —:

quali interventi i ministri ritengano di poter adottare, per quanto di loro competenza, al fine di verificare:

a) la legittimità del ricorso alla CIGS ex legge n. 675 del 1977 in mancanza di un serio programma di ristrutturazione aziendale, di un nuovo assetto produttivo, di un miglioramento della qualità delle emissioni inquinanti e senza che siano stati rispettati gli impegni assunti in occasione del finanziamento pubblico agevolato contratto col CIS;

b) se l'eventualità che la sospensione totale dell'attività produttiva possa ravvisarsi come una vera e propria serrata degli impianti, non esistendo valide proposte tendenti a garantire il futuro dello stabilimento, e non essendo stato raggiunto nessun accordo con le organizzazioni sindacali sulle modalità di superamento dell'attuale « momento di crisi aziendale »;

c) se il « continuo deterioramento del mercato siderurgico » sia tale da giu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

stificare il ricorso alla cassa integrazione o se invece esso non rappresenti un utile alibi usato dall'azienda per aumentare la produttività dell'impianto tagliando servizi essenziali e organici e vanificando le conquiste dei lavoratori;

d) se possa ravvisarsi nel comportamento della direzione aziendale una strategia tendente ad intimidire la popolazione antiochense ed i suoi amministratori che da anni conducono una dura lotta contro l'inquinamento causato dallo stabilimento di produzione di MgO, per ottenere l'autorizzazione alla movimentazione e combustione del petrol-coke dalle competenti autorità;

e) se l'uso del petrol-coke (1,5 per cento di zolfo - 1 per cento di ceneri - 7500 kcal per kg) sia compatibile con la ubicazione dello stabilimento a stretto contatto con il centro urbano e in una zona di controllo denominata « A » ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 615 del 1966. (4-01824)

PAGANELLI, TEALDI E SARTI. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che

il comune di Montà ha richiesto da tempo l'installazione di una cabina nella Piazza della frazione S. Rocco;

che la frazione S. Rocco dista dall'abitato di Montà Capoluogo circa 5 km;

che la frazione di S. Rocco con le contigue frazioni Valle Casette e Valle del Morto conta circa 700 abitanti;

che nelle adiacenze della piazza sorgono una casa di riposo con 40 posti letto, l'asilo e la scuola elementare;

che il richiesto servizio appare indispensabile -:

quando si provvederà alla installazione della richiesta pubblica cabina telefonica. (4-01825)

LO CASCIO GALANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che

il sindaco di Pantelleria ha contravvenzionato - applicando in modo inesatto le sanzioni previste per svolgimento di attività abusiva - numerosi pubblici esercizi (bar) dell'isola considerati colpevoli di avere utilizzato, per i tavolini, aree (lungo il porto di Pantelleria) che viceversa erano state loro regolarmente concesse dal demanio marittimo;

tali interventi rappresentano una errata applicazione dell'articolo 24 della legge 426/71 nonché la legge 524/74 che prescrivono l'obbligo della richiesta di autorizzazione all'ampliamento dei locali dell'esercizio unicamente quando trattasi di « locali aperti al pubblico » annessi all'esercizio e non già aree pubbliche temporaneamente utilizzate all'esterno dell'esercizio;

il problema è stato ripetutamente sollevato dalla Confesercenti locale e provinciale (Trapani) attraverso incontri non solo con il sindaco di Pantelleria ma anche con il questore e il prefetto;

da parte del Ministero dell'interno, insieme al Ministero dell'industria, sono state emesse circolari interpretative in direzione opposta a quanto predisposto dal sindaco -:

quali iniziative intenda prendere per sollecitare le autorità locali ad una corretta applicazione della legge. (4-01826)

MONELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che

in data 4 ottobre 1987 il signor Cannizzo Giovanni, di Vittoria, Presidente della cooperativa agricola Rinascita - CAAC, mentre si recava in auto in compagnia dei suoi, nella sua azienda agricola, veniva dapprima affiancato da un'auto con a bordo criminali incappucciati ed armati, e poi fatto oggetto di una raffica che ha colpito la carrozzeria del-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

l'auto, chiaro segno di intimidazione e di avvertimento;

già da tempo a Vittoria e nella zona si nota una ripresa delle intimidazioni a scopo estorsivo, fenomeno che invece era notevolmente scemato specie dopo la grande manifestazione popolare del 5 novembre 1983 e i successivi arresti;

è possibile contestualmente notare una parallela ripresa del traffico e della diffusione della droga, prova ne siano le recenti scoperte di cospicue coltivazioni nel territorio di Vittoria che lasciano presupporre enormi e potenti interessi e collegamenti tra « produttori » venditori e rete di diffusione a livello regionale e nazionale;

oltre a ciò serpeggiano tra i cittadini notizie di continui acquisti di terre nel territorio ad opera di « famiglie » già inquisite, e alcuni esponenti delle quali sono stati peraltro assassinati in guerre di cosche recentemente a Palermo, che pare offrirebbero prezzi convenienti per la vendita salvo poi a riprendersi con le minacce fino all'ultima lira;

che quindi esiste nel territorio di Vittoria e più in generale in provincia di Ragusa, come nella limitrofa provincia di Caltanissetta (vedi le ultime vicende di Niscemi) una emergenza criminale che necessita di precisi interventi;

che a fronte di tale situazione risultano incomprensibili, a dir poco, le rassicurazioni date da altri ministri degli interni sulla situazione dell'ordine pubblico in provincia di Ragusa —;

se a fronte di tale situazione e delle informazioni che potrà assumere presso le locali forze di polizia il ministro ritenga che il tasso di criminalità non sia affatto « fisiologico » come riteneva il suo predecessore;

cosa intenda fare il ministro per fronteggiare la ripresa delle estorsioni e gli attentati intimidatori che si segnalano stiano riprendendo in grande stile;

quante indagini patrimoniali siano state promosse negli ultimi anni ai sensi

della « legge La Torre » in provincia di Ragusa e se in ogni caso non intenda accrescere il numero e la qualità, soprattutto in merito alle compravendite di terreni a Vittoria ed Acate;

se non sia venuto il momento di accrescerne gli organici e l'efficienza delle forze di polizia ivi impegnate dotandole di mezzi più moderni ed efficaci e creando vere e proprie banche dati;

quali misure infine intenda adottare per tranquillizzare le laboriose popolazioni della zona che non vogliono vivere sotto il giogo di estortori e mafiosi;

se non ritenga opportuno incontrarsi con amministratori e forze politiche, sociali e sindacali della città di Vittoria e della provincia per verificare lo stato di grave preoccupazione riemergente.

(4-01827)

FACCHIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere — premesso

a) che i « Cavalieri di Vittorio Veneto », i giovanissimi, spesso appena ventenni, che nel 1918 consentirono all'Esercito italiano di superare la crisi di Caporetto, respingere l'offensiva austro-ungarica sul Piave nel giugno del 1918 e nell'ottobre successivo vincere la grande guerra iniziata quarantuno mesi prima, percepirono un modestissimo assegno annuo di centocinquantamila lire;

b) che il numero dei percettori di questo assegno, tutti sull'età media di 87/90 anni, è ormai divenuto esiguo cosicché l'onere per il Tesoro, confrontato agli importi erogati per i trattamenti pensionistici concernenti il personale ex militare, è di modesta entità;

c) che proprio per la tardissima età di questa residua pattuglia di « Cavalieri di Vittorio Veneto » l'assegno può rappresentare, se opportunamente rivalutato,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

anche un contributo a migliorare le loro precarie condizioni di vita —:

se si condivide il giudizio comunemente espresso in ordine alla nota valutazione del tesoro, che adduce motivi di bilancio alla esigenza di aumentare il modestissimo assegno, essere, cioè, questa valutazione oltraggiosa nei confronti del significato morale e simbolico che, invece, avrebbe una iniziativa riparatrice nel senso dall'interrogante indicato;

se non si ritiene prendere da parte del Governo diretta iniziativa per rivalutare il detto assegno, come doveroso atto di omaggio della Nazione a chi spese gli anni migliori della vita in difesa della Patria. (4-01828)

BATTAGLIA PIETRO. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere se è a conoscenza che il nucleo di valutazione per il finanziamento dei fondi FIO abbia dato parere favorevole per il completamento di alcuni porti dislocati nelle coste della regione Calabria mentre avrebbe escluso, dando parere negativo, il completamento del porto di Roccella Ionica i cui lavori hanno avuto inizio per un importo di circa 18 miliardi finanziati con gli stessi fondi FIO 1985. L'interrogante non riesce a comprendere quali valutazioni tecniche abbia tenuto il nucleo a base delle sue scelte considerando che il porto di Cetraro dista appena 15 chilometri da quello di Diamante, le cui realizzazioni l'interrogante ritiene importante per lo sviluppo turistico della zona, mentre il costruendo porto di Roccella dista oltre cento chilometri dal porto di Reggio e circa 130 chilometri da quello di Crotone. È inoltre importante considerare che la costruzione del porto di Roccella è prevista in una zona indicata dal piano elaborato dal Ministero della marina mercantile per i porti del Mezzogiorno ed approvato dal CIPE. Si sottolinea inoltre che secondo la proposta dello stesso nucleo di valutazione non sarebbe prevista per

l'anno 1986 alcuna opera finanziata con i fondi FIO nella provincia di Reggio Calabria che vive i momenti più drammatici di degrado civile ed economico della sua storia. (4-01829)

BATTAGLIA PIETRO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga, anche nella qualità di responsabile per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un coordinamento per verificare lo stato di molti finanziamenti di spesa ordinaria e straordinaria nelle regioni meridionali che sono bloccati per inconcepibili pastoie burocratiche, ritardi e lentezze per pareri previsti da leggi dello Stato.

Tale situazione impedisce la realizzazione di opere urgenti e qualificanti la cui esecuzione porterebbe un certo sollievo alla disoccupazione oltre ad arricchire strutture e servizi.

L'interrogante sottolinea alcuni casi limite come per esempio per il comune di Gimigliano in provincia di Catanzaro dove lavori per circa tre miliardi sono fermi per il parere negativo del Ministero dei beni culturali e ambientali nonostante il parere favorevole della Sovrintendenza della Calabria organo periferico dello stesso Ministero che per essere presente nel territorio è capace di esprimere pareri più pertinenti e tecnicamente più validi. (4-01830)

SOSPURI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere, con riferimento alle vicende già note al ministro del lavoro e della previdenza sociale, riguardanti il consorzio Aeternum, al quale fanno capo cooperative di Avezzano, Popoli e Pescara, se non ritengano dover d'intesa disporre, attraverso la Banca d'Italia, una ispezione presso le sedi della B.N.L. di Pescara e de L'Aquila, allo scopo di verificare i movimenti dei conti intrattenuti dal predetto consor-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

zio presso gli sportelli in riferimento, con l'acquisizione in copia dei relativi estratti conto e, comunque, di ogni contabile (o pezza d'appoggio) che ha dato luogo ai movimenti stessi. (4-01831)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza dei motivi per i quali l'assessorato alla sanità della regione Abruzzo, ad oltre un anno di distanza (deliberazione n. 948 del 13 marzo 1986) dalla richiesta in tal senso avanzata dall'allora commissario prefettizio della USL di Pescara, non avrebbe ancora provveduto ad esprimere il proprio parere circa l'ampliamento della pianta organica del personale, relativamente al servizio di radiologia;

2) nel caso in cui tale parere fosse invece già stato formulato, quali altre ragioni — che si spera siano comunque da ricondursi esclusivamente a questioni di carattere burocratico, pure esse, per altro, inaccettabili — impediscano l'attuazione del citato ampliamento. (4-01832)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, considerata l'età avanzatissima e le gravi condizioni di salute nelle quali versa Maddalena De Santis, nata il 25 aprile 1896 e residente a Roccapreturo (L'Aquila), non ritenga dover appurare le ragioni che ostacolano una sollecita definizione delle pratiche di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento alla stessa intestate. La predetta Maddalena De Santis è stata riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, dalla Commissione n. 1 della USL di L'Aquila. (4-01833)

SOSPURI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza della pratica di equo indennizzo intestata all'appuntato dei carabinieri in

congedo Antonio Fanelli, nato a Francavilla Fontana il 15 ottobre 1928 e residente in Vasto (Chieti), titolare della pensione n. 10155209. (4-01834)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza della petizione popolare promossa dall'Associazione diabetici della provincia di Pescara, recante 2.500 firme e indirizzata al presidente della regione Abruzzo, al presidente della USL e ad altre autorità politiche e di Governo, al fine di ottenere l'istituzione di un centro diabetologico nel capoluogo adriatico;

2) quali passi ritenga poter in tale direzione muovere, considerato che:

a) il problema sociale in riferimento coinvolge circa il 5 per cento della popolazione;

b) il centro diabetologico più vicino a Pescara ha sede in Chieti; e questo comporta, per evidenti motivi, gravi difficoltà a tutti coloro i quali necessitano di tale servizio;

c) numerose altre città, territorialmente meno ben disposte, oltre che meno popolate di Pescara, in Abruzzo ed oltre i suoi confini, sono dotate delle strutture in oggetto. (4-01835)

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle ragioni davvero incomprensibili per le quali alla signora Angelini Burelli Giovanna, classe 1928, residente in Roma, commesso capo presso il Ministero della pubblica istruzione, non sia ancora stato liquidato l'equo indennizzo, atteso che con due decreti ministeriali, risalenti al 19 giugno 1980 e al 1° ottobre 1981, le sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio le infermità di cui soffre;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

2) quali iniziative intenda adottare al fine di una sollecita definizione delle rispettive pratiche che, a distanza di circa sei anni dalla emanazione dei decreti in riferimento, sono ancora incredibilmente pendenti. (4-01836)

SOSPURI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che

il Colle di Montesilvano (comune in provincia di Pescara), sottoposto a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, è stato da circa un decennio a questa parte oggetto di una sconsiderata urbanizzazione selvaggia, a causa delle numerose licenze e concessioni edilizie indiscriminatamente rilasciate per la costruzione di fabbricati che spesso superano in volume le limitazioni poste dalla legge e dallo stesso piano regolatore;

a tale pesante « aggressione » cementizia, non ha neppure corrisposto la realizzazione di idonee infrastrutture ed opere di urbanizzazione, tanto che, ancora oggi, rete fognante, condotte idriche, canali di raccolta e di scolo delle acque piovane e muri di contenimento, sono assolutamente inadeguati, se non del tutto carenti;

tutto ciò ha causato il dissesto idrogeologico dell'intera collina ed ha posto in serio pericolo la stabilità degli edifici in loco esistenti e, di conseguenza, l'incolumità degli abitanti;

nonostante ciò, il comune di Montesilvano, chiamato in causa anche giudizialmente, ha sin qui del tutto ignorato il descritto e pur preoccupante stato di cose —:

1) se, ad evitare scongiurabili ma temibili dissesti futuri, con danno anche alle persone e alle cose, non ritengano di dover invitare i competenti uffici tecnici ad esperire un sopralluogo sull'area in riferimento, onde verificare quale sia la situazione di degrado ambientale in atto;

2) se non reputino comunque necessario adottare, d'intesa con gli altri Ministeri eventualmente interessati, ogni possibile iniziativa tendente, anche attraverso una adeguata opera di riforestazione, al consolidamento del territorio di cui trattasi. (4-01837)

SOSPURI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere quale esito abbia avuto la richiesta di essere sottoposto a visita collegiale, avanzata al Ministero della difesa in data 14 febbraio 1978 da Pasquale Uberti, nato il 21 agosto 1954 a Tocco Casauria (Pescara) ed ivi residente, il quale dopo aver contratto una infermità durante il servizio di leva ed aver percepito a titolo di indennizzo una somma *una tantum* (pratica n. 14481) ha inoltrato domanda per il riconoscimento del sopravvenuto aggravamento della infermità stessa che, però, la Commissione medica ospedaliera di Chieti non ha ritenuto ascrivibile a categoria pensionistica. Il fascicolo relativo alla pratica in oggetto trovasi attualmente presso la Procura generale della Corte dei conti, servizio Affari generali. (4-01838)

SOSPURI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che

nella notte tra l'8 e il 9 luglio 1984 i motopescherecci *Marianna Ranalli* e *Angela Lucia* di Ortona, *Olimpia* di Giulianova, *Dario Primo* e *Madonna di Lourdes* di Manfredonia furono fermati e catturati — pur trovandosi in acque internazionali — da una motovedetta slava;

successivamente, le citate imbarcazioni furono condotte nel porto di Comiso nell'isola di Lissa e poste sotto sequestro;

anche a causa di una non certo eccellente conduzione delle trattative da parte dell'autorità italiana, i motopesca in riferimento, anziché essere rilasciati, previo versamento di una sanzione pecu-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

niaria o, al limite, di una somma pari all'effettivo valore degli stessi, furono venduti all'asta senza che, peraltro, gli armatori-proprietari ne fossero informati;

tutto ciò ha provocato un grave danno economico agli armatori stessi i quali, tuttavia, con encomiabile spirito imprenditoriale, non intendono dismettere l'attività sin qui svolta ma, semmai, vorrebbero potenziarla —:

se, tenuto conto di quanto sin qui descritto ed, in particolare, della grave ingiustizia commessa dalle autorità slave, non contestate da quelle italiane come sarebbe stato necessario, ritenga essere nelle condizioni di assicurare agli armatori in riferimento adeguati aiuti e l'erogazione dei contributi necessari alla costruzione di nuovi pescherecci, nelle forme previste dalla legge, ma con procedure che tengano conto delle peculiarità del caso e del significato riparatorio che gli interventi ora richiamati dovrebbero comunque assumere nella sostanza.
(4-01839)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come mai sia rimasta sin qui inevasa la raccomandata in data 29 giugno 1985, n. 1049, indirizzata alla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro da Elena Cellerino, nata a Torino il 2 luglio 1921 e residente a Baldissero Canavese, la quale, vedova dell'invalido Mario Petrucco, chiedeva che le fosse inviato il Mod. 331 o il Mod. 10, riguardante la posizione pensionistica del defunto coniuge, onde documentare la pratica dalla stessa attivata al fine di beneficiare dei miglioramenti di legge quale vedova, appunto, di combattente.
(4-01840)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che le enormi ed incredibili disfunzioni che troppo spesso si riscontrano nell'ambito delle

USL abruzzesi, sono sempre in qualche misura riconducibili alla carenza di personale, stando, almeno, alle giustificazioni in tal senso ricorrentemente addotte dai gestori della sanità —:

1) se sia a conoscenza del numero delle richieste di ampliamento delle rispettive piante organiche del personale — e per quali particolari servizi — siano state avanzate dalle USL operanti nel territorio della regione Abruzzo al competente assessorato alla sanità, nel triennio 1984-1986;

2) quale sia lo stato attuale delle citate pratiche;

3) quali motivi ne ostacolino la definizione.
(4-01841)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione del ricorso n. 648473 prodotto da Domenico Notarfranco, nato il 2 giugno 1912 e residente in Villa Caldari di Ortona (Chieti), la cui pratica di pensione di guerra risale al 1947.
(4-01842)

SOSPURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quale sia l'esito dell'istanza prodotta in data 7 maggio 1982 da Antonio Terreri, nato a Manoppello il 2 agosto 1903 e residente in Pescara; istanza trasmessa dal Ministero della difesa, divisione 4^a, sezione 1^a, in data 28 maggio 1982, protocollo 40820/SD/82, a Levadife, V divisione, ed intesa ad ottenere la concessione dei benefici combattentistici per il servizio prestato in qualità di militarizzato durante l'ultimo conflitto mondiale.
(4-01843)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la liquidazione del trattamento economico spettante ad Ernesta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

Rullini, nata il 28 novembre 1922 e residente a Lettomanoppello (Pescara), la cui totale e permanente inabilità lavorativa, con il diritto all'indennità di accompagnamento, è stata riconosciuta, su ricorso dell'interessata (decisione pratica n. 128) dalla Commissione regionale per l'accertamento dell'invalidità civile per la provincia di Pescara, in data 9 gennaio 1986 e 17 gennaio 1986. (4-01844)

SOSPURI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'orario di servizio della vice direzione negli Istituti di educazione dello Stato ammonta a complessive 14 ore, da distribuire nell'arco della giornata dalle 7 alle 21;

attualmente, nei citati Istituti, dirige l'ufficio un solo vice rettore titolare o, in mancanza di questi, un istitutore a tal fine incaricato ai sensi della circolare ministeriale n. 195 del 1976;

tale stato di fatto costringe i responsabili delle vice direzioni, appunto, a svolgere turni di lavoro (per altro non retribuiti come straordinari) di gran lunga superiori alle regolamentari 6 ore quotidiane;

in conseguenza di ciò, pur in presenza della massima disponibilità e della migliore volontà da parte degli interessati, si determinano comprensibili carenze e disfunzioni nella organizzazione dei servizi, causate anche dal fatto che si è in presenza di una comunità che opera a tempo pieno;

l'esperienza sin qui acquisita dai più anziani dirigenti consiglierebbe l'impiego negli uffici di vice direzione di almeno tre funzionari nelle fasce orarie che vanno dalle 7 alle 13, dalle 13 alle 19 e dalle 15 alle 21, in guisa tale da assicurare che nei periodi di punta delle attività comunitarie siano presenti almeno due dirigenti —:

1) se non ritenga dover assumere provvedimenti che consentano di confe-

rire, ai sensi della richiamata circolare ministeriale n. 195 del 1976, per le vice direzioni degli istituti di educazione dello Stato, incarichi per un vice rettore titolare — o educatore con compiti di vice Direzione — e per altri due educatori con funzioni di vice Rettori aggiunti;

2) se non reputi, per altro, che tali provvedimenti, oltre a consentire che nel futuro siano eliminati gli inconvenienti sopra ricordati, rappresenterebbero anche un'azione riparatoria nei confronti di quegli educatori supplenti che attendono invano un concorso dal lontano 1974.

(4-01845)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Pidone, nato a Nicosia il 17 ottobre 1930 e residente in Busto Arsizio (Varese), ex agente di custodia, è stato posto in congedo a seguito di infermità contratta per causa di servizio;

il sopra nominato, con ricorso n. 93007, ha rivendicato il riconoscimento dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il ricorso di cui trattasi è fermo alla fase istruttoria presso la procura generale della Corte dei conti fin dal 31 gennaio 1980 —

se ritenga di dovere intervenire, per quanto di sua competenza, al fine di determinare la rapida definizione del caso, tenuto anche conto delle condizioni fisiche del ricorrente, ulteriormente aggravatesi a seguito dell'insorgere di un tumore polmonare. (4-01846)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è a conoscenza dei motivi che ritardano l'esame del ricorso n. 99081, intestato a Carmine Valeri, nato il 9 febbraio 1943 e residente a Castelvecchio Subequo. Il ricorso in oggetto è pendente presso la Corte dei conti e riguarda

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

la pratica di pensione attivata dal predetto ex aviare, per le infermità riportate a causa di servizio. (4-01847)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere se sia a conoscenza dei motivi per i quali l'Ufficio medico legale del Ministero della sanità, già sollecitato, non abbia ancora provveduto a far conoscere al Ministero del tesoro il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti necessari a consentire a Gina Di Fonzo, nata il 20 agosto 1927 e residente in Pescara, di ottenere, da parte della CPDEL, la pensione di reversibilità (pratica n. 2163381) in qualità di orfana maggiorenne di Luigi Di Fonzo, deceduto l'8 novembre 1945. (4-01848)

SOSPURI. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dello stato di grave degrado nel quale da tempo si trova lo storico palazzo D'Avalos, nella città di Vasto, soprattutto nel lato sud-est ogni giorno interessato da movimenti di distacco dei solai e delle murature che creano pericolosissime fenditure e lesioni, tali da minacciare la stabilità dell'intero edificio e, per conseguenza, anche la pubblica incolumità;

inoltre, se sia a conoscenza che nei locali del citato edificio quattrocentesco, di per sé ricco di pregi architettonici nonché di richiami storici e culturali cari all'intera popolazione abruzzese, sono altresì ubicati il museo civico e la pinacoteca comunale, custodi di numerosi reperti ed opere di straordinario valore artistico ed archeologico che rischiano di essere irreparabilmente danneggiati in caso di ulteriori e fin da oggi prevedibili cedimenti delle strutture portanti;

infine, alla luce di quanto esposto, se ritenga di dover assumere, con l'urgenza richiesta dal caso e dalle circostanze, ogni opportuna iniziativa, anche intervenendo presso l'ente regione, al fine

di determinare l'immediato stanziamento di fondi da destinare al consolidamento e alla conservazione del palazzo in questione, illustre testimonianza e prestigioso custode di storia abruzzese. (4-01849)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra e l'esame del ricorso n. 656477 — avverso il decreto ministeriale n. 002087224 — pendente presso la Corte dei conti ed intestato a Giuseppina Frazzei, nata a Milano il 7 agosto 1924 e residente in Francavilla al Mare (Chieti), catturata nel rastrellamento invernale del 1944/45 e deportata nel campo di concentramento di Brux (Cecoslovacchia);

2) quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare la discussione del ricorso in oggetto, atteso che questo fu prodotto dall'interessata fin dal 14 maggio 1965. (4-01850)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) se risponda al vero che presso la Corte dei conti sarebbe da circa 20 anni pendente un ricorso relativo ad una pratica di pensione privilegiata ordinaria (n. 0107184), intestata a Errico Di Francesco, nato a Atri (TE) il 22 maggio 1930 ed ivi residente;

2) in caso positivo quali notizie ritenga poter assumere presso il citato organo giurisdizionale, al fine di conoscere quali altri tempi di attesa dovrà presumibilmente sopportare il sopra nominato ricorrente, prima di vedere definita la propria pratica. (4-01851)

SOSPURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo abbia tra i propri intendimenti quello di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

porre allo studio iniziative tali da consentire che la categoria dei sordomuti possa beneficiare di una indennità speciale da destinare:

a) all'accesso alla comunicazione verbale attraverso il compenso ad esperti traduttori gestuali o a ripetitori labiali del discorso orale;

b) all'acquisto e al noleggio di apparecchiature speciali quali il dispositivo telefonico DTS, il televideo o videotel, il *personal computer* ed altri, tutti utilizzabili al fine di sottrarre il sordomuto allo stato di emarginazione sociale nel quale oggi vive. (4-01852)

SOSPURI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — premesso che

il comitato di gestione dell'agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno ha recentemente e opportunamente approvato un finanziamento di lire 163.815.000 da destinare alla comunità montana « Vestina » (prog. 33/P/133/AG) per il « completamento e il risanamento del bacino imbrifero della sorgente dell'acqua Vestina », sita nella città di Penne;

tale contributo si aggiunge a quello — di 445 milioni di lire — approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno nel corso dell'anno 1981;

nonostante simile rilevante impegno di spesa, la sorgente dell'acqua Vestina, già nota nel I secolo dopo Cristo e classificata fra quelle mediominali bicarbonato-solfato-alcalinoterrose fredde, è ancora oggi tenuta in stato di completo abbandono e ricettacolo di ogni rifiuto —:

1) se risponda al vero la notizia secondo cui la comunità montana « Vestina », dal 1981 ad oggi, avrebbe solo parzialmente utilizzato il ricordato finanziamento di 445 milioni di lire e, in caso positivo:

a) perché ciò sia avvenuto;

b) a quanto ammontano le somme effettivamente spese per la bonifica della sorgente;

c) alla realizzazione di quali opere o all'espletamento di quali lavori, nel dettaglio, esse siano state destinate e con quali risultati concreti, ovviamente finalizzati al disinquinamento delle acque e alla riattivazione delle fonti;

2) se gli risulti che l'inquinamento di che trattasi sarebbe determinato:

a) dalla perdita di acque nere da parte della rete fognante che percorre l'impianto del fosso dell'acqua Vestina prima di raggiungere l'impianto di depurazione;

b) dagli scarichi luridi delle case non allacciate alla rete fognaria e poste all'interno del supposto bacino idrogeologico della sorgente in riferimento;

3) ove così fosse, quali immediati interventi ritenga poter svolgere presso la amministrazione comunale di Penne, al fine di indurla ad eseguire un accurato controllo sulla tenuta delle tubazioni, nonché ad adottare urgenti provvedimenti per la realizzazione delle opere necessarie all'allaccio dei citati fabbricati con la rete fognaria, e ciò anche nel rispetto delle più elementari norme igieniche di tutela della salute pubblica;

4) come giudichi, a tal proposito, il fatto che mentre lo Stato, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno prima e l'agenzia per la promozione e lo sviluppo dopo, abbia sin qui deliberato finanziamenti complessivi per oltre 600 milioni di lire da impiegare nel disinquinamento e nella riattivazione delle sorgenti dell'acqua Vestina, la amministrazione comunale di Penne e, quindi, l'ente locale per eccellenza, anch'esso finanziato nelle proprie attività con denaro pubblico, continui a consentire, con incredibile noncuranza, che le sorgenti stesse siano costantemente inquinate dalle acque luride provenienti dalla rete fognante o direttamente dagli scarichi domestici;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

5) se, alla luce di quanto esposto, anche al fine di evitare l'ulteriore sperpero dei denari del contribuente, non ritenga dover disporre una ispezione ministeriale in loco, al fine di verificare la situazione in atto e concordare un piano di risanamento dell'intera area circostante le sorgenti dell'acqua Vestina, attraverso la eliminazione delle cause che producono l'effetto inquinante. (4-01853)

SOSPURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che

in data 11 agosto 1983 l'interrogante rivolse una prima interrogazione (n. 4-00178) al Ministro dei lavori pubblici per conoscere se gli risultava che la società CEP aveva realizzato a Pescara otto fabbricati, previsti dal piano di zona di Colle Marino, violando le norme che disciplinano l'edilizia agevolata e convenzionata, in particolare relativamente: a) ai criteri di misurazione; b) alle volumetrie; c) all'aumento astronomico dei prezzi degli alloggi, passati dai circa 50 milioni iniziali agli 83 del momento; d) alla vendita dei locali con destinazione commerciale;

in data 13 luglio 1984, quindi a circa un anno di distanza, il ministro forniva risposta alla citata interrogazione; risposta secondo cui nessuna tra le violazioni delle quali si era chiesto conto si sarebbe verificata;

tale risposta era, così come specificato, la rappresentazione pura e semplice di quanto « comunicato dal comune di Pescara », secondo quella assurda e ridicola logica più volte denunciata e condannata in Parlamento, per cui, in presenza di un documento di sindacato ispettivo, il ministro interrogato, anziché esperire propri accertamenti, spesso assume le richieste notizie direttamente dall'ente sul cui operato si hanno dubbi di legittimità;

a parte le pur doverose considerazioni ora svolte, è recente la notizia se-

condo cui la Procura della Repubblica di Pescara si starebbe interessando al « caso CEP », proprio in relazione alle irregolarità denunciate dall'interrogante nel mese di agosto del 1983 —:

quale ufficio e quale funzionario o amministratore del comune di Pescara abbia personalmente fornito le notizie cui il ministro dei lavori pubblici si è pedissequamente attenuto nel fornire la risposta cui s'è fatto cenno; e ciò in quanto, ove la magistratura dovesse accertare responsabilità penalmente perseguibili, nei confronti di tale funzionario o amministratore dovrebbero senz'altro ipotizzarsi i reati di falso ideologico, omissione di atti di ufficio ed interesse privato.

(4-01854)

SOSPURI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza dell'esito avuto dagli esposti inoltrati da Piero Zaccaretti, residente in Alba Adriatica (Teramo), in data 15 luglio 1986 e in data 7 agosto 1986, rispettivamente al Procuratore della Repubblica di Teramo e al pretore di Giulianova, riguardanti il primo uso improprio che si farebbe delle concessioni demaniali rilasciate a titolari di stabilimenti balneari sull'arenile della stessa Alba Adriatica e il « mercato » che con queste si sarebbe da tempo attivato per i presunti « commercianti di concessioni »; ed il secondo le gravi disfunzioni che si verificherebbero presso il comune della cittadina in riferimento, relativamente alla utilizzazione del personale dipendente.

(4-01855)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quale sia, in Abruzzo, la situazione relativa alle strutture socio-sanitarie di prevenzione, cura e recupero dei tossicodipendenti.

(4-01856)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

SOSPURI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per conoscere qual è l'attuale utilizzazione del nuovo ospedale di S. Valentino, in provincia di Pescara.

Per conoscere, inoltre, nel caso in cui tali strutture non fossero ancora state poste a disposizione del pubblico, quali ne siano le cause e cosa si intenda fare per rimuovere gli eventuali ostacoli.

(4-01857)

SOSPURI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza che in data 28 luglio 1981 il signor Francesco Ranalli, nato a Cellino Attanasio il 30 novembre 1944 ed ivi residente, ha inoltrato alla procura della Repubblica di Teramo un esposto dal quale si evince, tra l'altro, che:

1) in data 30 novembre 1973 l'amministrazione provinciale di Teramo donava alla società B.M-bottonificio del Mezzogiorno, un appezzamento di terreno per complessivi metri quadrati 9.820;

2) la donazione stessa veniva fatta ed accettata ai seguenti patti e condizioni:

a) la società donataria si impegna ed obbligava a realizzare, entro il termine di un anno, sull'area donata un opificio tecnicamente organizzato per la lavorazione di materie plastiche e a renderlo funzionante;

b) la società donataria si impegna ed obbligava a non destinare l'area donata ad altri scopi, diversi da quelli della costruzione del citato opificio;

c) la società donataria si impegna ed obbligava ad occupare con la realizzanda costruzione una superficie minima di metri quadrati 1.000 e ad impiegare nell'opificio, tra operai, operaie ed apprendisti, 10 unità lavorative, nonché 2 impiegati;

3) pertanto, qualora entro il termine sopra indicato, per qualsiasi motivo,

non si fosse addivenuti alla realizzazione dell'opera o si fosse mutata la destinazione dell'area, l'amministrazione provinciale di Teramo, la quale, pur essendo a conoscenza del mancato rispetto delle clausole che avrebbero dovuto vincolare la donazione stessa, non ha ancora provveduto, per inspiegabili motivi, a trarre le conseguenze del caso. (4-01858)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato della pratica di pensione di guerra contraddistinta con il numero di posizione 768571, intestata a Giuseppe Crisci, nato il 13 dicembre 1911 e residente in Carpineto Sinello; pratica attivata dal sopra nominato con domanda intempestivamente rivolta alla Direzione provinciale del tesoro di Chieti e, perciò, da questa trasmessa, in data 7 gennaio 1985, alla Direzione generale delle pensioni di guerra. (4-01859)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali a Dante Colapaoli, nato l'11 luglio 1912 e residente in Rieti, non venga corrisposta l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione categoria ET, numero 115633, di cui è titolare. (4-01860)

SOSPURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quale sia l'esito della visita cui il collegio medico legale del Ministero della difesa, su richiesta della procura generale presso la Corte dei conti per le pensioni di guerra, ha sottoposto, in data 3 ottobre 1984, l'ex militare Giacinto Di Iorio, nato a Palena (Chieti) il 29 settembre 1916 ed ivi residente. (4-01861)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento ha approvato la legge 27 dicembre 1985, n. 816, sullo status degli amministratori locali e che la stessa è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica in data 10 gennaio 1986;

l'articolo 25 della citata legge, riguardante il « diritto di visione degli atti », così recita: « Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai singoli consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane.

Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto »;

ad oggi, a conoscenza dell'interrogante non vi è in Abruzzo una sola amministrazione tra quelle richiamate che abbia provveduto o stia provvedendo a dotarsi del « regolamento » di cui all'articolo in riferimento;

tale stato di cose si sostanzia nella pratica inattuazione della legge n. 816 e, pertanto, nella impossibilità, da parte del cittadino, di esercitare il diritto di « visione degli atti » -:

quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitare le amministrazioni interessate a disciplinare, quindi a rendere fruibile il diritto in oggetto, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (4-01862)

SOSPURI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

la popolazione di nazionalità italiana residente nell'Africa dell'est ed in particolare in Etiopia, ancora numerosa, riesce solo con grande difficoltà ad ascoltare le trasmissioni in lingua italiana mandate in onda da Roma;

tutte le altre emittenti estere — ed in particolare quella svizzera — riescono, invece, a raggiungere quei paesi in modo ineccepibile, tanto che i nostri connazio-

nali, per avere notizie dall'Italia, sono costretti a sintonizzarsi su tali stazioni —:

quali iniziative ritenga dover assumere con ogni sollecitudine, al fine di giungere al superamento della situazione sin qui descritta, davvero paradossale.

(4-01863)

SOSPURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

come sia possibile che il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie non abbia ancora fornito il prescritto parere circa la pratica di equo indennizzo intestata all'appuntato dei carabinieri Luigi Cacciatore, classe 1934;

considerato che sono trascorsi oltre tre anni e mezzo da quando, con elenco n. 165/83 del 24 marzo 1983 il Ministero della difesa richiese il citato parere, quali immediate iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne la emissione.

(4-01864)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra n. 353303 intestata a Cesare Forgione, nato a Prezza (L'Aquila) il 18 marzo 1917 ed ivi residente, il quale è stato sottoposto a visita dalla Commissione medica di Chieti in data 27 novembre 1979 ed ha avuto riconosciuto l'aggravamento della propria infermità, con la conseguente proposta di inclusione nella 2^a categoria. (4-01865)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale sia lo stato della pratica di indennizzo per silicosi prodotta in data 30 dicembre 1985 presso la sede INAIL di Avezzano da Nicola Antenucci, nato il 5 febbraio 1914 a Tagliacozzo ed ivi residente, nonché quali iniziative ritenga poter assumere per sollecitarne l'iter.

(4-01866)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di indennizzo per silicosi, attivata presso la sede INAIL di Chieti dall'interessato, Mario Bianchi, nato il 19 luglio 1922 a Castelvecchio Subequo, con domanda che risale al 29 dicembre 1980, nonché quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne l'iter. (4-01867)

SOSPURI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di equo indennizzo intestata all'ex appuntato dei carabinieri Ermando Di Nunzio, classe 1941, residente a Pescosansonesco (Pescara), nonché quali iniziative ritengano dover con sollecitudine assumere al fine di accelerarne l'iter, considerato che il relativo fascicolo è stato trasmesso dal Ministero della difesa al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, fin dal 22 giugno 1982 (sono ormai trascorsi cinque anni!), con elenco n. 282/82. (4-01868)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica relativa alla deliberazione della CEE in data 27 marzo 1985, con la quale si concesse un mutuo in favore del consorzio delle cooperative « A-Z », con sede in Chieti, fu trasmessa alla ragioneria del Ministero del tesoro solo in data 5 marzo 1986, con protocollo n. 690330; e quindi con circa un anno di ritardo, così determinando il ricorso del consorzio stesso alla BNL, presso la quale fu acceso un mutuo in pre-finanziamento con tasso di interesse del 18 per cento: cosa che ha causato il lievitare vertiginoso dei costi degli alloggi, passati dai 62 milioni di lire del 1983 agli 80 attuali. (4-01869)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza degli assurdi e misteriosi ritardi che caratteriz-

zano l'attivazione del servizio di medicina del lavoro presso l'ospedale di Tocco Casauria (Pescara) e quali iniziative intenda assumere presso la USL di Popoli al fine di accertare la responsabilità dei citati ritardi, nonché di rimuoverne le cause. (4-01870)

SOSPURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che l'Ente ferrovie ha recentemente deciso la soppressione di alcune fermate di importanti convogli passeggeri in transito a Vasto, in provincia di Chieti, e che tale grave penalizzazione, per una città che vive soprattutto di turismo, appare per altro in contraddizione con quella politica di espansione e di potenziamento delle strutture oggi esistenti che prevede il raddoppio dei binari, nonché la prossima attivazione di una nuova e più funzionale stazione ferroviaria — se ritenga dover svolgere ogni possibile intervento presso la direzione del citato ente, affinché, nel ripredisporre in settembre gli orari invernali anche dei treni in transito lungo la costa adriatica, riveda intanto per tale periodo e, successivamente, per l'intero anno, la pesante determinazione in oggetto. (4-01871)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di reversibilità da anni attivata da Lucia Capulli, nata il 12 settembre 1921 e residente in Collecervino (Pescara), inabile al lavoro proficuo in modo permanente dal 1982, orfana di Giuseppa Ludovici, vedova di Franco Capulli. La pratica in oggetto è contraddistinta con il numero di posizione 269057/III ed è relativa alla pensione di guerra della quale era titolare il predetto Franco Capulli, padre defunto della richiedente, già in pagamento (iscrizione n. 1936857) a Giuseppa Ludovici, deceduta in L'Aquila il 20 gennaio 1961. (4-01872)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi (domanda numero 412225), intestata a Nella Febbo, nata il 19 settembre 1940, attuale dipendente della USSL di Pescara.

La relativa documentazione è stata trasmessa dalla USSL stessa alla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro in data 20 novembre 1985, con riferimento alla elaborazione meccanografica del 22 febbraio 1985. (4-01873)

SOSPURI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali motivi ritardano la corresponsione al nuovo importo del trattamento pensionistico riguardante il signor Ernesto D'Angelo, residente in Sulmona (L'Aquila), frazione Bagnaturo, 57, atteso che da oltre sei mesi l'INPS ha provveduto al ricalcolo della pensione stessa (domanda n. 79500649 del 7 luglio 1979; cat. 10 n. 60004746). (4-01874)

SOSPURI. — *Ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza che a Guido Bazzanella, nato il 18 marzo 1915 e residente in Bolzano, già direttore a riposo in data 1° aprile 1980, è stata corrisposta una indennità di buonuscita, liquidata e calcolata dall'ENPAS (posizione n. 800803003 N) sulla retribuzione, di lire 6.385.805, mentre il Ministero di grazia e giustizia aveva indicato in lire 7.962.743 la retribuzione da prendere a riferimento per operare il suddetto calcolo.

Per sapere, inoltre, quali iniziative reintegrative intendono adottare in favore del sopra nominato Guido Bazzanella.

(4-01875)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza degli assurdi e misteriosi ritardi che caratterizzano l'attivazione del servizio di medicina

del lavoro presso l'ospedale di Tocco Casauria (Pescara) e quali iniziative intenda assumere presso la USL di Popoli al fine di accertare le responsabilità dei citati ritardi, nonché di rimuoverne le cause. (4-01876)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra per i dispersi civili a seguito di fatti di guerra, intestata a Cecilia Di Norscia (orfana di Donato Di Norscia e di Maria Di Norscia Di Marcoberardino) nata a Penne (Pescara) il 17 febbraio 1940. (4-01877)

SOSPURI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che il dottor Vincenzo Palmerio, presidente della USL di Lanciano, in periodo immediatamente precedente alla elezione della nuova assemblea intercomunale, svoltasi in data 23 dicembre 1986, per evidenti ragioni di ineleggibilità (era aiuto psichiatra presso l'ospedale della stessa città di Lanciano) nell'assemblea in riferimento, ha ottenuto la nomina a direttore sanitario dell'ospedale di San Valentino, in provincia di Pescara; e da qui è stato distaccato presso l'ospedale di Popoli, sede USL;

2) con quale delibera e con quali motivazioni sia stata stabilita la nomina in oggetto, nonché se questa sia avvenuta nel rispetto delle norme vigenti in materia;

3) per quali motivi il dottor Vincenzo Palmerio sia stato distaccato a Popoli e quali mansioni svolga effettivamente presso quest'ultimo presidio;

4) se tale episodio non rappresenti una palese violazione sostanziale delle norme sulla ineleggibilità presso le assemblee USL;

5) quali giudizi ritenga poter esprimere sulla operazione sin qui descritta.

(4-01878)

LUCENTI E FINOCCHIARO FIDELBO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

in data 13 luglio 1987 l'Avvocatura dello Stato ha eseguito nei confronti dell'Assessorato al Patrimonio del comune di Catania provvedimento giudiziale di sfratto avente ad oggetto alcuni locali adibiti ad aule di classi di scuole materna ed elementare del circolo didattico A. Diaz di Catania;

all'inizio dell'anno scolastico 1987-1988 le autorità comunali e scolastiche non hanno provveduto ad approntare, in sostituzione di quelli sopradetti, i locali necessari per garantire il regolare inizio e svolgimento delle lezioni per i circa 350 alunni di 14 classi elementari e di circa 100 alunni di 5 classi di scuola materna;

che l'unica soluzione prospettata è stata quella del doppio turno di lezioni per le classi elementari, andando ad aggravare ulteriormente la già disastrosa situazione che vede 4.800 ragazzi distribuiti in 266 classi costretti al doppio turno ed alla pratica soppressione delle 5 classi di scuola materna;

che tutti i genitori della A. Diaz, hanno rifiutato il doppio turno e si sono impegnati in più di 15 giorni di iniziative e di lotta al fine di sollecitare le autorità competenti a trovare soluzioni per il regolare inizio delle attività scolastiche;

per i locali dei quali l'avvocatura dello Stato ha determinato la disponibilità, non si prevede alcuna utilizzazione a breve termine e ciò mentre gli stessi sono ancora occupati dagli arredi scolastici, di talché una loro temporanea requisizione potrebbe garantire il regolare svolgimento dell'attività scolastica in attesa dell'auspicata definitiva soluzione del problema —

se non ritenga di intervenire affinché, per il periodo comunque necessario all'approntamento di locali idonei ad assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, venga assicurata la disponibilità delle aule già ospitanti, sino allo scorso anno scolastico, circa 450 alunni del circolo didattico A. Diaz di Catania.

(4-01879)

BELLOCCHIO E UMIDI SALA. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a) l'articolo 2 della legge bancaria stabilisce che « le parole "Banca", "Banco", "Cassa di risparmio", "credito", "risparmio" e simili, non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti e imprese che non siano soggetti al controllo della Banca d'Italia o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione »;

b) nondimeno ha uffici in Roma — via Cola di Rienzo, 52 — una « FIDIBANK » che, come risulta dalle visure camerali, costituisce denominazione operativa di una Srl FIDEURO — via Appia Nuova, 41 — Roma — CCIA 0516345 — avente ad oggetto: concessione prestiti, sconti, anticipazioni con o senza garanzie reali, ecc.;

c) nessuna delle predette denominazioni è iscritta all'albo delle aziende di credito previsto dall'articolo 29 della legge bancaria —

quali immediati provvedimenti intendano assumere, a tutela della fede pubblica e del risparmio, per eliminare la situazione antigiuridica descritta in premessa e per sanzionare i responsabili dell'illecito per contravvenzione all'articolo 2 della legge bancaria ai sensi dell'articolo 96 della medesima legge. (4-01880)

MACERATINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che nel Lazio il nuovo anno scolastico è iniziato male da ogni punto di vista dato che disagi, carenze e vecchi problemi vengono segnalati dalla maggior parte degli istituti di ogni ordine e grado della regione, ed è per questo che da parte di genitori e studenti si è passati già alle prime forme di protesta tra le quali ci limiteremo a citarne solo alcune che rappresentano soltanto la punta di un iceberg di una situazione assolutamente

deficitaria, e infatti: Castellonorato sono state disertate le lezioni per mancanza di docenti; a Montefiascone, al liceo scientifico, la palestra, che è stata costruita dopo anni di pressanti inchieste, è ora praticamente inagibile; a Formia l'istituto « Enrico Fermi » è stato chiuso per assoluta inagibilità dei locali a seguito del crollo di un solaio; a Priverno nei tre istituti superiori diverse cattedre risultano ancora scoperte (esempio nel liceo scientifico su un organico di ventisei docenti ne sono in servizio solamente dieci); a San Martino del Cimino, le mamme dei bambini che frequentano la scuola elementare hanno deciso di sospendere l'invio dei figli in attesa che la situazione si normalizzi; a Latina all'istituto Einaudi ci si è preoccupati più di ridurre il numero delle classi che di dotare l'istituto di termosifoni e di rinforzare le ringhiere e le scale pericolanti; ad Aprilia studenti, genitori e insegnanti sono stati costretti ad occupare per protesta gli uffici del comune per attivare l'attenzione delle autorità locali su una situazione « scuola » veramente drammatica; a Grottaferrata il liceo scientifico si prepara ancora a vivere un anno scolastico nelle incertezze e nella precarietà per la mancanza di attrezzature fondamentali (banchi, sedie, bagni) e per la non completata assegnazione di cattedre, supplenti e operatori scolastici; a Ciampino alle elementari « Bleriot » la scuola è deplorabilmente sporca e gli alunni, d'accordo con i genitori, si sono rifiutati di entrare —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere, eventualmente d'intesa con la regione Lazio e con il provveditorato agli studi, per evitare nel futuro che in luogo di preventive ed opportune azioni si attenda, come al solito, l'inizio dell'anno scolastico per tamponare in qualche modo i problemi la cui esistenza è da tempo nota e peraltro sistematicamente ignorata e affinché si provveda a questa situazione con un piano finalmente organico e capillare che garantisca effettivamente il regolare svolgimento della attività didattica. (4-01881)

SERVELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le sue valutazioni circa la situazione della scuola a Milano soprattutto per quanto riguarda le nomine del personale per potere iniziare in via definitiva l'attività scolastica.

Premesso:

che le notizie riportate dalla stampa non sono del tutto obiettive, in quanto la situazione milanese rispecchia quella di quasi tutte le città d'Italia;

che il provveditore di Milano ha operato e continua ad operare in condizioni di disagio in quanto il suo organico è fermo al 1971 (carente di almeno 70 elementi);

che pertanto le accuse che gli si rivolgono non hanno un preciso fondamento;

l'interrogante chiede se da parte delle autorità centrali non ci siano cause da rimuovere e quali misure il ministro intenda assumere per normalizzare una situazione che tende ad aggravarsi con gravi disagi degli studenti, con proteste delle famiglie e manifestazioni, che potrebbero degenerare in disordini, da parte del personale che si ritiene privato dei propri diritti. (4-01882)

MACERATINI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per il turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che

il quartiere San Pellegrino (Viterbo), così come molte località viterbesi di richiamo turistico, è in stato di completo abbandono per l'incuria e il disinteresse delle autorità comunali;

anche il lavatoio sotto il ponte che conduce al palazzo papale risulta estremamente bisognoso di interventi che ne tutelino e ne salvaguardino la bellezza —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere affinché per il deplorabile assenteismo delle autorità locali, Viterbo non veda progressivamente andare disperso il suo prezioso patrimonio storico e culturale. (4-01883)

MACERATINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che

la carenza idrica per i cittadini di Colleferro (Roma) costituisce ormai un problema drammatico;

sarebbe dovere primario di un'amministrazione civica dotare la città di un servizio idrico efficiente e funzionale anche e soprattutto per le implicazioni igienico-sanitarie che esso ha per la vita di ogni famiglia;

l'amministrazione comunale di Colleferro, nonostante le continue proteste dei cittadini, è rimasta totalmente insensibile rendendosi colpevole di gravi inadempienze che hanno creato continue difficoltà per gli utenti —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente assumere — anche in via sostitutiva — per garantire nell'immediato e nel futuro una regolare erogazione idrica a Colleferro tale da consentire agli abitanti di questo centro di poter normalmente usufruire — alle soglie dell'anno 2000 — di questo elementare servizio pubblico. (4-01884)

BERSELLI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

in data 30 settembre 1987 i consiglieri comunali di Comacchio (Ferrara) del MSI-DN, Vittorio Girgenti e Iginio Ferroni, presentavano al locale consiglio comunale il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio comunale di Comacchio riunito in data 30 settembre 1987 a seguito delle notizie apparse sulla stampa circa il destino dei 2 zuccherifici dell'ex Gruppo Maraldi (Pontelagoscuro-Comacchio) successivamente venduti alla Finanziaria saccharifera italo-iberica manifesta viva preoccupazione per le sorti dello zuccherificio di Comacchio, che, a differenza di quello di Pontelagoscuro, già sistemato attraverso la costituzione della Società Ponteco — lascia ancora insoluta la solu-

zione dello zuccherificio comacchiese la cui sorte è legata alla richiesta avanzata dalla CO.PRO.A di Ostellato ed a quanto deciderà il Ministro dell'agricoltura. Esprime solidarietà e sostegno agli operai, coltivatori diretti della nostra zona affinché si possa giungere ad una positiva soluzione in ossequio allo spirito della legge Prodi sulla continuità produttiva e sul rispetto dei livelli occupazionali. Chiede al Ministro dell'agricoltura ed alla regione un fattivo interessamento. Considerato che Comacchio è zona particolarmente depressa, priva di ogni attività industriale — per cui è fondamentale per l'economia comacchiese basata principalmente sull'agricoltura la difesa dell'esistenza dell'unica industria agro-alimentare —:

a seguito di tale iniziativa, il 3 ottobre 1987 il consiglio comunale di Comacchio inviava al ministro dell'agricoltura, al ministro dell'industria, al Commissario Governativo del Gruppo Maraldi, all'assessore regionale all'agricoltura, all'assessore regionale all'industria ed alla FILIA regionale il seguente telegramma: « A seguito della provata efficienza dell'impianto della ROMANA zucchero di Comacchio, della sua larga disponibilità bieticola, dell'allarmante disoccupazione della zona, si invita a riportare il Piano Bieticolo nazionale alla stesura originale confermando così l'operatività dello stabilimento di Comacchio, presupposto indispensabile per rendere operativo il recente trasferimento della proprietà » —:

se condividano o meno le preoccupazioni espresse dal gruppo consiliare del MSI-DN in particolare e dal consiglio comunale di Comacchio più in generale e quali iniziative urgenti di loro competenza intendano porre in essere al fine di evitare che possa davvero verificarsi quanto paventato dall'intera cittadinanza di Comacchio. (4-01885)

LO PORTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza che presso l'aeroporto di Palermo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

P. Raisi, il 6 ottobre e il 7 ottobre 1987 si è verificato un enorme allagamento della stazione aeroportuale, a seguito delle piogge cadute in questi giorni;

se gli sia stato comunicato dai competenti organi che l'opera di prosciugamento non ha trovato servizi adeguati, in quanto né vigili del fuoco né gli addetti all'aeroporto erano forniti di idrovore, sicché il personale addetto agli imbarchi ha dovuto sospendere l'attività in quanto l'acqua superava le caviglie dei passeggeri e del personale;

se intenda rimuovere con provvedimenti urgenti le cause di tale evento, destinato a ripetersi con l'avvicinarsi dell'inverno. (4-01886)

PROVANTINI, ALBERTINI, CRIPPA E MONTECCHI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

gli Istituti musicali pareggiati Briccialdi del comune di Terni, Donizetti del comune di Bergamo, Tonelli del comune di Carpi, Vecchi del comune di Modena, Peri del comune di Reggio Emilia, hanno svolto nell'ambito dei programmi di scuola di musica corsi di chitarra; a conclusione di tali corsi di chitarra, istituiti con bandi pubblici da istituti pubblici pareggiati e gestiti dai comuni, gli allievi venivano sottoposti a regolari esami per ottenere il diploma; a tali esami vi ha sempre preso parte, per anni, il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; i diplomati da tali istituti al termine dei corsi di chitarra sono stati abilitati dai provveditorati agli studi, in base a disposizione del Ministero della pubblica istruzione all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole pubbliche italiane;

non tenendo conto di tutto ciò il ministro della pubblica istruzione con proprio decreto del febbraio 1987 ha « ritenuto che il corso di chitarra è mera-

mente privato » ed ha decretato che i « corsi; gli attestati, le certificazioni, i diplomi rilasciati da tali istituti non sono da considerare titoli di studio con valore legale » e, conseguentemente i diplomati di tali corsi sono stati allontanati dall'insegnamento nelle scuole —:

quali provvedimenti i ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano assumere per ripristinare normalità e legalità;

se il ministro della pubblica istruzione intenda revocare il decreto col quale dopo anni si dichiara privato un corso pubblico;

quali misure si intende assumere per la sanatoria della situazione del passato che non può essere scaricata per quei cittadini che hanno frequentato per anni corsi gestiti da istituti pubblici, superato esami pubblici alla presenza dei rappresentanti della pubblica amministrazione, del Ministero della pubblica istruzione, ottenuto attestati di istituti pareggiati, abilitati dallo stesso Ministero della pubblica istruzione all'insegnamento nelle scuole, e quali atti intende assumere per dare certezza definitiva agli istituti dei comuni menzionati, ai giovani studenti, agli insegnanti, del carattere di tali corsi che si volessero ripristinare, per riconoscere a tutti gli effetti legali i diplomi di tali corsi, e per reintegrare al lavoro gli insegnanti licenziati.

Si chiede di sapere, inoltre, se i ministeri competenti non ritengano tali atti più che necessari nell'interesse generale, pubblico e di giustizia verso quei cittadini che non possono certo pagare una vita di studio e di lavoro anche per eventuali disguidi amministrativi di uffici pubblici a cominciare da quelli ministeriali. (4-01887)

BENEVELLI, CECI BONIFAZI, MONTESSORO, CHERCHI E SERAFINI ANNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

statali e della sanità. — Per sapere — premesso che

nelle ultime giornate si sono andate infittendo notizie ed indiscrezioni circa la vendita ad una società multinazionale operante nella chimica della proprietà della società SCLAVO, una azienda di alta qualificazione nell'ambito dell'industria farmaceutica italiana, in particolare per la produzione di sieri e vaccini;

la SCLAVO è ora totalmente controllata dalla ENICHEM, gruppo ENI;

la SCLAVO è stata negli anni recenti ed è fortemente interessata ad attrezzarsi per la produzione di plasmaderivati, presidi terapeutici per i quali l'Italia continua ad essere pressoché totalmente tributaria del mercato estero. È infatti in fase di completamento il nuovo complesso produttivo di Siena destinato alla produzione di plasmaderivati mediante uso di sofisticate tecnologie, tali da rendere competitivi i suoi prodotti sul mercato internazionale;

nel corso del 1986 le attività farmaceutiche del gruppo ENICHEM hanno

conseguito aumenti dei ricavi del 10 per cento di media e grazie alla elevata qualità delle produzioni, l'aumento ha interessato in misura maggiore i derivati biologici ed i prodotti biofarmaceutici, vale a dire le produzioni SCLAVO —;

nel caso che corrispondano al vero notizie ed indiscrezioni riferite a trattative in corso per la vendita della SCLAVO da parte della ENICHEM, quali e di quale natura siano le ragioni che inducono l'ENI a disfarsi di attività produttive di interesse strategico per la salute della popolazione;

quali iniziative intendano adottare per far pesare elementi di giudizio e considerazioni di interesse collettivo e perché comunque in Italia sia garantita la produzione di sieri, vaccini, plasmaderivati della qualità e nelle quantità dovute, trattandosi di preparazioni di assoluta importanza nelle attività di prevenzione, terapia e mantenimento dello stato di salute dei cittadini italiani;

se non ritengano doveroso infine intervenire per impedire la vendita della SCLAVO da parte dell'ENI. (4-01888)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

—

VESCE, AGLIETTA E MELLINI. — *Al
Ministro di grazia e giustizia.* — Per sa-
pere, in seguito alla sparatoria avvenuta

il 5 ottobre 1987 a Milano, nell'aula bunker di San Vittore, durante il processo contro Epaminonda e la sua banda, quali provvedimenti siano stati adottati dopo il gravissimo fatto, e se in seguito a ciò sia stata aperta un'inchiesta su come l'arma sia pervenuta all'interno dell'aula e come mai il servizio d'ordine non abbia rilevato la presenza dell'arma durante la perquisizione sulla persona del Miano prima di entrare nell'aula dell'udienza.

(3-00277)

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e foreste, per sapere — premesso che

le acque costiere dell'alto Adriatico sono interessate da un grave fenomeno di eutrofizzazione che ha determinato condizioni anossiche con conseguenti morie e spiaggiamenti di pesci e crostacei;

si sta evidenziando la possibilità di un ulteriore aggravamento della situazione dovuto non solo ai massicci apporti di rifiuti di ogni genere provenienti dagli eventi alluvionali ben noti, ma anche dal dilavamento dei terreni di superficie dovuto alle normali piogge autunnali che provoca l'asportazione dei fertilizzanti chimici;

gli eventi di quest'ultimo periodo confermano l'esigenza di accelerare e di intensificare gli interventi per il risanamento dell'intero bacino padano;

l'irresponsabile, continua ed incontrollata opera di escavazione di ghiaia e sabbia praticata lungo il corso dei maggiori fiumi, determina un aumento della velocità delle acque e l'annullamento dell'effetto di autodepurazione;

il mare Adriatico, per le sue caratteristiche geomorfologiche, è particolarmente esposto al rischio di un danneggiamento irreversibile delle sue caratteristiche naturali, alle quali, d'altra parte, sono strettamente legate la pesca ed il turismo;

l'Adriatico è caratterizzato da bassi fondali, da deboli movimenti delle masse acquatiche, da un modesto ricambio idrico, mentre è il ricettore delle acque della vastissima area idrografica padana, dove il solo fiume Po riversa annualmente nell'Adriatico settentrionale 46 miliardi di metri cubi di acqua, in cui sono

contenuti 90 mila tonnellate di azoto nitrico, 32 mila tonnellate di fosforo, 200 tonnellate di cromo, 75 tonnellate di cadmio, 65 tonnellate di mercurio, 243 tonnellate di arsenico, 1.312 tonnellate di piombo, 7 tonnellate di pesticidi, 64 mila tonnellate di olii e idrocarburi —:

se intendano convocare con estrema urgenza, una conferenza nazionale per l'Adriatico e il bacino padano, aree ad alto rischio ambientale e direttamente interessate ai programmi annunciati dal ministro dell'ambiente nel piano triennale di interventi ambientali;

se intendano ridefinire, alla luce delle osservazioni di parte regionale, le priorità delle scelte finora individuate dal piano investimenti FIO 1986-87;

stante l'irrazionale uso dei concimi chimici e dei fertilizzanti in agricoltura, se intendano intervenire per far conoscere e applicare il regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, che introduce un regime di aiuti economici per chi si impegna a lasciare i terreni agricoli a riposo o a praticare tecniche di produzione agricola compatibili con la protezione dell'ambiente ed il mantenimento dello spazio naturale;

se intendano assumere iniziative per regolamentare lo spargimento dei liquami zootecnici sui suoli agricoli, tecnica usata prevalentemente in Emilia-Romagna;

se intendano assumere rigorose iniziative per il controllo del rispetto dei limiti previsti dalla « legge Merli » per gli scarichi produttivi;

se intendano assumere iniziative per controllare gli scarichi zootecnici, in particolare suinicoli (2.855.476 maiali nella sola Emilia-Romagna), che contribuiscono in maniera rilevante all'inquinamento dell'Adriatico;

se intendano intervenire presso il magistrato del Po per controllare e ridefinire le autorizzazioni concesse per l'asportazione di ghiaia e sabbia.

(2-00099)

« Aglietta, Faccio, Vesce ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se il Governo non intenda mutare il proprio atteggiamento nei confronti dei sindacati al fine di eliminare le discriminazioni in atto fra le varie organizzazioni sindacali, discriminazioni che sono una delle cause dell'aggravamento della tensione nel settore dei trasporti;

se non ritenga inoltre di dover intervenire per far svolgere tempestivamente le trattative per il rinnovo dei contratti; il ritardo è un altro motivo che porta alle agitazioni sindacali in corso;

se non ritenga che lo stabilire corrette relazioni sindacali sia la premessa per una regolamentazione per legge del diritto di sciopero.

(2-00100) « Pazzaglia, Baghino, Sospiri ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali sono — sul piano pratico — i risultati della legge per regolarizzare la

posizione dei cittadini extracomunitari che risiedono attualmente nel nostro paese.

Premesso:

che l'Ispes, attraverso uno studio, ha accertato che in Italia vivono 450.000 stranieri « regolari » e 750.000 clandestini;

che mentre i primi — che risiedono prevalentemente a Roma, Napoli e Milano — sono muniti di permesso di soggiorno, gli altri sono concentrati in ogni zona e sfuggono a qualsiasi controllo;

che i clandestini accettano e svolgono ogni tipo di lavoro; molti sono reclutati dalla camorra e dalla criminalità organizzata;

che, come conferma anche l'Ispes, il fenomeno — che fino ad oggi ha registrato un incremento di stranieri di circa 50.000 unità annue — tende ad aumentare con un crescendo preoccupante;

l'interpellante chiede di conoscere le valutazioni del Governo in ordine al problema tuttora irrisolto e con quali provvedimenti si intende intervenire sul fenomeno dell'immigrazione.

(2-00101)

« Servello ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

MOZIONI

La Camera,

considerato che la massiccia e crescente presenza di flotte militari nazionali nel Golfo Persico e nei mari adiacenti non ha finora contribuito né ad arrestare il conflitto in corso né ad allentare la tensione, ma è stata anzi accompagnata da un'*escalation* della guerra Iran-Irak e non ha potuto costituire un fattore di sicurezza per le petroliere e le navi mercantili di paesi neutrali, fatte oggetto di attacchi inusitati per numero ed intensità sia da parte di mezzi navali della marina iraniana e dei cosiddetti *pasdaran* sia da parte dell'aviazione irachena;

che tale grave e per molti versi paradossale situazione è stata evidenziata in particolare dall'attacco ad un mercantile danese, ovvero appartenente ad un paese alleato dell'Italia e membro della CEE, in prossimità della flotta dispiegata dall'Italia senza che questa intervenisse in alcun modo;

che l'Italia ha assunto la presidenza temporanea del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

che in seno alle Nazioni Unite si sta rafforzando la responsabilizzazione politica, ai fini della conclusione pacifica del conflitto del Golfo, degli Stati membri ed in particolare di tutte le potenze che siedono permanentemente nel Consiglio di Sicurezza;

che, anziché dissolversi o ridursi, sono andate rafforzandosi la percezione e, in certi casi, la consapevolezza di un coinvolgimento di operatori italiani ed anche di organi dello Stato nell'invio illegale di sistemi d'arma ai due paesi contendenti;

impegna il Governo:

1) ad attivare immediatamente tutte le iniziative che consentano di passare

alla seconda fase indicata nella Risoluzione n. 598 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento a misure restrittive sul piano economico e commerciale verso i paesi belligeranti nel caso di persistente rifiuto all'interruzione del conflitto e all'apertura di un'effettiva fase di negoziato;

2) ad attivarsi per convertire l'attuale presenza di flotte nazionali nel Golfo Persico e nella regione, in una forza multinazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite addetta a compiti di bonifica, interposizione e garanzia della libertà di navigazione internazionale;

3) in via subordinata ad organizzare la presenza italiana nel Golfo — riducendone l'attuale dimensione, che comporta notevoli conseguenze negative sui compiti operativi istituzionalmente assegnati alla marina militare — in chiave integrata con una flotta multinazionale composta da *partner* europei e NATO e *partner* neutrali e non allineati;

4) ad una rigorosa vigilanza sui carichi dei mercantili italiani in navigazione verso i paesi del Golfo, vigilanza affidata non solo alla lettura delle bollette di carico ma ad ispezioni puntuali e generalizzate da estendersi anche in relazione ai carichi imbarcati in porti stranieri;

5) a rafforzare i controlli — anche attraverso verifiche formali nei paesi ufficialmente destinatari di forniture autorizzate di materiale bellico — e rendere più stringenti le direttive amministrative in relazione all'*embargo* stabilito nei confronti dell'Iran e dell'Irak e a fornire al Parlamento entro 20 giorni una dettagliata relazione;

6) a presentare entro 15 giorni il più volte annunciato disegno di legge concernente la regolamentazione del transito e dell'esportazione di materiali di armamento.

(1-00031) « Rutelli, d'Amato Luigi, Melini. Teodori ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1987

La Camera,

in considerazione dell'aggravarsi della situazione militare e politica nel Golfo Persico con l'intensificazione su larga scala delle azioni di guerra;

in considerazione dei compiti delicatissimi che ricadono sull'Italia in quanto presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, compiti assolutamente incompatibili con comportamenti dell'Italia che si discostino dalla più rigorosa neutralità e imparzialità nella guerra fra Iran e Irak, per evitare ripercussioni negative sull'azione mediatrice e di pace delle Nazioni Unite in questa fase cruciale;

in considerazione altresì delle ulteriori differenziazioni e discussioni sviluppatesi tra le forze della maggioranza in rapporto alle dichiarazioni rese dal segretario della DC il 22 settembre 1987;

impegna il Governo:

a garantire il massimo contributo e sostegno all'azione dell'ONU;

a riesaminare la decisione presa per l'invio di unità della marina militare italiana nel Golfo Persico, che gli sviluppi della situazione nella regione e sul piano internazionale debbono far considerare ingiustificata dal punto di vista degli scopi ufficialmente dichiarati, pericolosa e contraddittoria rispetto all'impegno di ricerca di una soluzione del conflitto Iran-Irak sulla base della risoluzione n. 598 del Consiglio di Sicurezza

(1-00032) « Natta, Zangheri, Rodotà, Napolitano, Pajetta, Minucci, Bassanini, Rubbi Antonio, Alborghetti, Magri, Marri, Mannino Antonino, La Valle, Masina, Cervetti, Ciabarri, Crippa, Gabbuggiani, Lauricella, Mammone, Serafini Anna Maria, Albertini, Capocchi, Costa Alessandro, Ferrandi, Galante, Gasparotto, Mombelli, Palmieri Picchetti ».